

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 4 gennaio 2007

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Il Ricetto di Ghemme

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 21 Leggi e regolamenti
- 61 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 90 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- 147 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- 147 Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 149 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- 192 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- 192 Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA	ATTIVAZIONE E DECORRENZA	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare l'attivazione è preferibile inviare la richiesta tramite fax al numero 011 4324363.	L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento. È prevista quindi la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.	I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.
ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI	INTERNET
12 mesi - Codice A1 € 104,00 6 mesi - Codice S1 € 52,00	12 mesi - Codice A3 € 46,00 6 mesi - Codice S3 € 23,00	Consultazione gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE	PRECISAZIONI	TARIFFA RIDOTTA
Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.	La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.	È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/
PUBBLICAZIONI GRATUITE		COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE
Statuti Enti locali, Associazioni di volontariato, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali del novembre 1994, ottobre 2000		La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times Il costo per riga o frazione di riga è € 1,80 solo cartaceo (Fax o Posta), € 1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI	PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI	IN INTERNET
In contanti con Bollettino o Postagiro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino	Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale N. 63331 - TO13 CIN J ABI 07601 CAB 01000 C.C. n. 000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale	Al sito www.poste.it tramite postagiro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale
<i>In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363</i>		

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

Di particolare interesse in questo numero:

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. pag. 21

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. pag. 34

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. pag. 51

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 53

D.P.G.R. 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)." pag. 53

D.P.G.R. 22 dicembre 2006, n. 102

Approvazione dell'Accordo di programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" sottoscritto il 14 novembre 2006 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C.C.I.A.A. di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Pila pag. 61

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 131-4474

Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura. Approvazione disposizioni per il triennio 2006-2008. Accantonamento della somma di Euro 51.646,00 sul cap. 12299/06 pag. 108

D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 55-4877

Approvazione del bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007. Pre-notazione della somma di Euro 1.750.000,00 sul cap. 22714/2006 (cofinanziamento I Atto integrativo Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Studi di fattibilità per programmi integrati di sviluppo locale - Delibera CIPE n. 20/2004), del bilancio pluriennale 2006-2008 (annualità 2007) UPB 08032 pag. 113

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 6-4967

D.G.R. n. 10-29772 del 3/4/2000. Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi della L.R. 24/96. pag. 119

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 7-4968

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alle indagini sismiche. Integrazione elenco dei provvedimenti di cui alle D.D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003. pag. 120

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 8-4969

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. al Piano Paesistico. Integrazione elenco provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e successive deliberazioni. pag. 120

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 23-4982

Differimento dei termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007. pag. 121

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 47-5035

Cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie. Presa d'atto dell'importo dei crediti certificati e del tasso di riferimento. Ratifica dei modelli di accordo di rinegoziazione e di delegazione a 18 mesi pag. 145

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. pag. 21

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. pag. 34

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. pag. 51

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 53

D.P.G.R. 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)." pag. 53

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 22 dicembre 2006, n. 102 pag. 61

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 51-4395 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 52-4396 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 53-4397 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 54-4398 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 55-4399 pag. 91

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 57-4401 pag. 91

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 58-4402 pag. 91

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 59-4403 pag. 92

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 61-4405 pag. 92

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 62-4406 pag. 92

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 63-4407 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 64-4408 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 65-4409 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 66-4410 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 67-4411 pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 68-4412 pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 70-4414 pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 71-4415 pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 72-4416 pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 73-4417 pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 74-4418 pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 75-4419 pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 76-4420 pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 77-4421 pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 78-4422 pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 79-4423 pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 80-4424 pag. 97

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 81-4425 pag. 97

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 82-4426 pag. 98

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 83-4427 pag. 98

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 84-4428 pag. 99

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 85-4429 pag. 99

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 86-4430 pag. 99

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 88-4431 pag. 100

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 89-4432 pag. 100

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 92-4435	pag. 100
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 93-4436	pag. 100
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 94-4437	pag. 101
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 95-4438	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 104-4447	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 105-4448	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 106-4449	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 107-4450	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 108-4451	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 109-4452	pag. 102
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 110-4453	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 111-4454	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 112-4455	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 113-4456	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 114-4457	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 115-4458	pag. 103
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 116-4459	pag. 104
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 117-4460	pag. 104
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 118-4461	pag. 104
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 119-4462	pag. 105
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 120-4463	pag. 105
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 122-4465	pag. 106
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 125-4468	pag. 106
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 126-4469	pag. 106
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 128-4471	pag. 107
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 129-4472	pag. 107
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 130-4473	pag. 108
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 131-4474	pag. 108
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 132-4475	pag. 110
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 135-4478	pag. 111
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 136-4479	pag. 111
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 137-4480	pag. 111
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 138-4481	pag. 111
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 139-4482	pag. 112
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 140-4483	pag. 112

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 141-4484	pag. 112
D.G.R. 20 novembre 2006, n. 142-4485	pag. 112
D.G.R. 21 novembre 2006, n. 1-4488	pag. 113
D.G.R. 21 novembre 2006, n. 2-4489	pag. 113
D.G.R. 23 novembre 2006, n. 1-4490	pag. 113
D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 55-4877	pag. 113
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 6-4967	pag. 119
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 7-4968	pag. 120
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 8-4969	pag. 120
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 23-4982	pag. 121
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 10-5002	pag. 121
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 11-5003	pag. 124
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 12-5004	pag. 128
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 13-5005	pag. 131
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 14-5006	pag. 132
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 15-5007	pag. 135
D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 47-5035	pag. 145

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.U.P.C.R. 12 dicembre 2006, n. 162	pag. 147
D.U.P.C.R. 12 dicembre 2006, n. 163	pag. 147

DELIBERAZIONI DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13174/17.1	pag. 147
Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13176/17.1	pag. 148

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Giunta regionale

Codice 5.1 D.D. 28 novembre 2006, n. 118	pag. 149	Codice 10.7 D.D. 19 ottobre 2006, n. 981	pag. 155
Codice 5 D.D. 12 dicembre 2006, n. 136	pag. 149	Codice 10.7 D.D. 21 novembre 2006, n. 1098	pag. 155
Codice 8.3 D.D. 13 dicembre 2006, n. 70	pag. 149	Codice 10.7 D.D. 23 novembre 2006, n. 1117	pag. 156
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 269	pag. 150	Codice 11.2 D.D. 6 novembre 2006, n. 331	pag. 156
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 270	pag. 151	Codice 11.2 D.D. 13 novembre 2006, n. 332	pag. 159
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 271	pag. 151	Codice 11.2 D.D. 13 novembre 2006, n. 333	pag. 159
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 272	pag. 151	Codice 11.2 D.D. 13 novembre 2006, n. 334	pag. 159
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 273	pag. 152	Codice 11.2 D.D. 21 novembre 2006, n. 336	pag. 159
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 274	pag. 152	Codice 11.2 D.D. 22 novembre 2006, n. 337	pag. 160
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 275	pag. 152	Codice 11.3 D.D. 23 novembre 2006, n. 338	pag. 160
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 276	pag. 152	Codice 12.3 D.D. 13 novembre 2006, n. 355	pag. 160
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 277	pag. 153	Codice 12.5 D.D. 14 novembre 2006, n. 356	pag. 160
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 278	pag. 153	Codice 12.3 D.D. 14 novembre 2006, n. 358	pag. 160
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 279	pag. 153	Codice 12.3 D.D. 15 novembre 2006, n. 359	pag. 161
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 280	pag. 154	Codice 12.3 D.D. 15 novembre 2006, n. 360	pag. 161
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 281	pag. 154	Codice 12.3 D.D. 16 novembre 2006, n. 361	pag. 161
Codice 9.3 D.D. 6 novembre 2006, n. 282	pag. 154	Codice 12.3 D.D. 16 novembre 2006, n. 362	pag. 161
Codice 9.3 D.D. 14 novembre 2006, n. 284	pag. 155	Codice 12.3 D.D. 16 novembre 2006, n. 363	pag. 162
Codice 9.3 D.D. 20 novembre 2006, n. 288	pag. 155	Codice 12.3 D.D. 16 novembre 2006, n. 364	pag. 163
Codice 9.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 290	pag. 155	Codice 12.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 378	pag. 163
Codice 9.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 291	pag. 155	Codice 12.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 383	pag. 164
		Codice 12.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 384	pag. 164
		Codice 12.3 D.D. 22 novembre 2006, n. 385	pag. 164

Codice 12.4 D.D. 23 novembre 2006, n. 387	pag. 164	Codice 18.2 D.D. 15 novembre 2006, n. 215	pag. 169
Codice 12.4 D.D. 23 novembre 2006, n. 388	pag. 165	Codice 18.2 D.D. 15 novembre 2006, n. 216	pag. 169
Codice 12.4 D.D. 23 novembre 2006, n. 389	pag. 165	Codice 18.2 D.D. 21 novembre 2006, n. 218	pag. 170
Codice 12.3 D.D. 27 novembre 2006, n. 392	pag. 166	Codice 18.2 D.D. 21 novembre 2006, n. 219	pag. 170
Codice 12.4 D.D. 28 novembre 2006, n. 398	pag. 166	Codice 18.2 D.D. 21 novembre 2006, n. 220	pag. 170
Codice 12.4 D.D. 29 novembre 2006, n. 399	pag. 166	Codice 18.3 D.D. 21 novembre 2006, n. 221	pag. 170
Codice 14.4 D.D. 6 novembre 2006, n. 749	pag. 167	Codice 18.4 D.D. 22 novembre 2006, n. 222	pag. 170
Codice 14.7 D.D. 7 novembre 2006, n. 754	pag. 167	Codice 18.2 D.D. 27 novembre 2006, n. 225	pag. 171
Codice 14.7 D.D. 13 novembre 2006, n. 768	pag. 167	Codice 19.8 D.D. 13 ottobre 2006, n. 185	pag. 171
Codice 14.4 D.D. 15 novembre 2006, n. 779	pag. 167	Codice 27.1 D.D. 27 ottobre 2006, n. 152	pag. 174
Codice 14.4 D.D. 20 novembre 2006, n. 799	pag. 167	Codice 27.1 D.D. 2 novembre 2006, n. 159	pag. 174
Codice 14.4 D.D. 20 novembre 2006, n. 800	pag. 167	Codice 27.2 D.D. 24 novembre 2006, n. 183	pag. 174
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 818	pag. 167	Codice 27.1 D.D. 27 novembre 2006, n. 187	pag. 174
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 819	pag. 168	Codice 32.1 D.D. 15 novembre 2006, n. 263	pag. 174
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 820	pag. 168	Codice 32 D.D. 15 novembre 2006, n. 264	pag. 178
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 821	pag. 168	Codice 32.4 D.D. 15 novembre 2006, n. 265	pag. 178
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 822	pag. 168	Codice 32.1 D.D. 15 novembre 2006, n. 266	pag. 178
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 824	pag. 168	Codice 32 D.D. 15 novembre 2006, n. 267	pag. 178
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 825	pag. 168	Codice 32.3 D.D. 15 novembre 2006, n. 268	pag. 178
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 827	pag. 168	Codice 32 D.D. 16 novembre 2006, n. 269	pag. 179
Codice 14.3 D.D. 27 novembre 2006, n. 832	pag. 168	Codice 32.1 D.D. 16 novembre 2006, n. 270	pag. 180
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 835	pag. 169	Codice 32.3 D.D. 20 novembre 2006, n. 273	pag. 180
Codice 14.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 836	pag. 169	Codice 32.3 D.D. 20 novembre 2006, n. 274	pag. 180

Codice 32.3 D.D. 21 novembre 2006, n. 275	pag. 183
Codice S1.4 D.D. 27 novembre 2006, n. 932	pag. 183
Codice S1.4 D.D. 30 novembre 2006, n. 977	pag. 188
Codice S3 D.D. 5 giugno 2006, n. 33	pag. 191
Codice S3 D.D. 5 giugno 2006, n. 34	pag. 191
Codice S3 D.D. 5 giugno 2006, n. 35	pag. 191
Codice S3 D.D. 17 luglio 2006, n. 36	pag. 191
Codice S3 D.D. 17 luglio 2006, n. 37	pag. 191
Codice S3 D.D. 17 luglio 2006, n. 38	pag. 191
Codice S3 D.D. 26 luglio 2006, n. 39	pag. 191
Codice S3 D.D. 31 agosto 2006, n. 42	pag. 191

Codice S3 D.D. 20 settembre 2006, n. 43	pag. 191
Codice S3 D.D. 21 settembre 2006, n. 44	pag. 191

COMUNICATI

Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali - Soprintendenza ai Beni Librari
pag. 192

Parte II ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Avvocatura Generale dello Stato
pag. 192

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 131-4474

Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura. Approvazione disposizioni per il triennio 2006-2008. Accantonamento della somma di Euro 51.646,00 sul cap. 12299/06
pag. 108

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 140-4483

Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino e CSI Piemonte per la costituzione del Laboratorio di tracciabilità nel settore agro alimentare (C.LAB Agri)
pag. 112

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 70-4414

Attribuzione di capitoli del bilancio della Regione per l'anno 2006 alle Direzioni Regionali nn. 11, 12 e 13 (art. 17 - comma I, lettera c) della L.R. 8 agosto 1997, n. 51) 15^ assegnazione Euro 12.082.413,04 e riduzione di precedenti accantonamenti Euro 619.531,92
pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 71-4415

D.M. 23 febbraio 2006 "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu". Programma d'intervento a sostegno delle aziende colpite da provvedimenti fitosanitari obbligatori finalizzati al contenimento della diffusione dell'insetto o alla sua eradicazione
pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 72-4416

Attribuzione di capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Direzione Regionale n. 13 Territorio Rurale ai sensi dell'art. 17 - comma 1, lett. c) della L.R. n. 51/97. Accantonamento di Euro 155.000,00 sul cap. 16765 e di Euro 100.822,20 sul cap. 11627 dell'UPB 13041 del bilancio 2006
pag. 95

Codice 11.2

D.D. 6 novembre 2006, n. 331

L.R. n. 37/80 art. 7 - Concessione contributi alle Enoche Regionali per spese relative a partecipazioni comuni anno 2006. Impegno di Euro 180.000,00 - Cap. 16703/2006 (Codice gestionale SIOPE 1623)
pag. 156

Codice 11.2**D.D. 13 novembre 2006, n. 332**

L.R. n. 63/78 - art. 41 - Promozione delle produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche del Piemonte. Rettifica beneficiario di cui alla Determinazione n. 180 del 14 luglio 2005 pag. 159

Codice 11.2**D.D. 13 novembre 2006, n. 333**

L.R. n. 63/78 - art. 41 - Promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Determinazione n. 307 del 29/09/2006. Accertamento economie sull'impegno n. 4642 pari a Euro 3.000,00 assunto sul cap. 11396/2006. pag. 159

Codice 11.2**D.D. 13 novembre 2006, n. 334**

Accertamento economie su impegni assunti nell'anno finanziario 2004 su fondi regionali pag. 159

Codice 11.2**D.D. 21 novembre 2006, n. 336**

Reg. CE n. 1433/2003 - approvazione variante in corso d'opera del Programma operativo approvato annualità 2006 - O.P. di ortofrutticoli riconosciuta "Ortofruit Italia S.C.A." di Lagnasco (CN) - OP IT 279 pag. 159

Codice 11.2**D.D. 22 novembre 2006, n. 337**

L.r. n. 63/78 art. 41. Rettifica beneficiario di cui alla Determinazione n. 139/2006 pag. 160

Codice 11.3**D.D. 23 novembre 2006, n. 338**

L.R. 63/78 - art. 42. Contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti campagne 2004/2005 e 2005/2006. Individuazione beneficiari di cui all'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 288 del 29/10/2004. Liquidazione del relativo contributo ammon-tante a euro 102.573,56 pag. 160

Codice 12.3**D.D. 13 novembre 2006, n. 355**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 160

Codice 12.5**D.D. 14 novembre 2006, n. 356**

Reg. (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006: misura F (azioni agroambientali). - Impegno di euro 55.200,00 per il finanziamento di analisi sui residui di fitofarmaci svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale nell'ambito dei controlli sull'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica. (cap. 15655/2006) pag. 160

Codice 12.3**D.D. 14 novembre 2006, n. 358**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 160

Codice 12.3**D.D. 15 novembre 2006, n. 359**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 161

Codice 12.3**D.D. 15 novembre 2006, n. 360**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 161

Codice 12.3**D.D. 16 novembre 2006, n. 361**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 161

Codice 12.3**D.D. 16 novembre 2006, n. 362**

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 10.071,55 (Cap. 11456/2006) pag. 161

Codice 12.3**D.D. 16 novembre 2006, n. 363**

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 11.143,83 (Cap. 11456/2006) pag. 162

Codice 12.3**D.D. 16 novembre 2006, n. 364**

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 21.303,97 (Cap. 11391/2006) pag. 163

Codice 12.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 378**

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Affidamento fornitura (Cap. 12990/2005 (ora cap. 17314), I. 6298) pag. 163

Codice 12.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 383**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci pag. 164

Codice 12.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 384**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

pag. 164

Codice 12.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 385**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

pag. 164

Codice 12.4**D.D. 23 novembre 2006, n. 387**

Attuazione D.G.R. n. 34-2366 del 13.03.2006 - Linee generali riguardanti le procedure necessarie per il completamento nell'anno 2006 dei piani sperimentali provinciali di consulenza aziendale dell'anno 2005 - Secondo impegno di Euro 1.500.000,00 (Cap. n. 17392/06)

pag. 164

Codice 12.4**D.D. 23 novembre 2006, n. 388**

S.S.A. - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007. Approvazione del progetto ad attività negoziata dal titolo "Suipascoli - Sviluppo del pascolamento suino nelle Valli Tortonesi": impegno risorse per il primo anno di attività e affidamento per la realizzazione ad Istituzioni tecnico-scientifiche. Euro 9.890,00 (Cap. n. 12115/06)

pag. 165

Codice 12.4**D.D. 23 novembre 2006, n. 389**

S.S.A. - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007. Approvazione del progetto ad attività negoziata dal titolo "Progetto Girasole: olio vegetale ad uso combustibile". Impegno risorse e affidamento per la realizzazione ad Istituzioni tecnico-scientifiche. Euro 225.172,64 (Cap. 12115/06)

pag. 165

Codice 12.3**D.D. 27 novembre 2006, n. 392**

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

pag. 166

Codice 12.4**D.D. 28 novembre 2006, n. 398**

Servizi di Sviluppo Agricolo - programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - Impegno terza annualità del progetto triennale di ricerca ad attività negoziata dal titolo "Caratterizzazione del germoplasma piemontese di melo e valutazione del contenuto in sostanze di interesse nutriceutico nei frutti" - Euro 44.324,00 (Cap. 12115/2006)

pag. 166

Codice 12.4**D.D. 29 novembre 2006, n. 399**

L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 7, comma 5 - Attuazione DGR n. 59 - 2594 del 10.04.2006 - "Programma di assistenza tecnica in favore delle cooperative agricole piemontesi" - Impegno contributo Euro 500.000,00 (Cap. 15689/2006)

pag. 166

ARTIGIANATO**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 138-4481**

L.R. 21/97 e s.m.i.. Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato e contestuale accantonamento contabile sul capitolo 25786/06 della UPB 17072 di Euro 17.450.000,00, a valere sul Fondo rotativo Sezione Artigianato

pag. 111

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 139-4482

Legge Regionale 21/97 e s.m.i. Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato e contestuali accantonamenti contabili sul capitolo 12718/06 della UPB 17041 di Euro 300.000,00, per interventi di promozione dell'artigianato e commercializzazione dei prodotti; sul capitolo 11668 - UPB 05991, per spese di funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato

pag. 112

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI**Codice 10.7****D.D. 19 ottobre 2006, n. 981**

Fondazione Tancredi di Barolo - Centro di Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l'Infanzia, con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica

pag. 155

BENI CULTURALI**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 128-4471**

L.R. 13/11/2006 n. 35 - Assegnazione di risorse alla Direzione Beni Culturali. Accantonamenti per Euro 7.800.000,00 capitoli vari

pag. 107

Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali - Soprintendenza ai Beni Librari

Denuncia di alienazione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42/2004

pag. 192

BILANCIO**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

pag. 53

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 137-4480

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 in applicazioni di variazioni compensative previste dall'art. 24 della L.R. 7/2001 (UPB 30011; S1991; 21041; 21031; 31032; 21011; 11021; 11041)

pag. 111

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 47-5035

Cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie. Presa d'atto dell'importo dei crediti certificati e del tasso di riferimento. Ratifica dei modelli di accordo di rinegoziazione e di delegazione a 18 mesi pag. 145

BORSE DI STUDIO**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 94-4437**

L.R. N. 2/2006. Approvazione del "Bando per la selezione di progetti di ricerca e l'assegnazione di borse di studio" pag. 101

COMMERCIO**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.**

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. pag. 34

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 92-4435

Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato di fondi statali reimpostati in misura pari ad Euro 871.687,36 - su capitolo 17845/2006 della UPB 17021, in attuazione della D.G.R. n. 32-12301/2004 e della deliberazione C.I.P.E. 100/98 pag. 100

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 93-4436

L.R. 51/97 - Art. 17 comma 1 lettera c). Ulteriore assegnazione per l'anno 2006 alla Direzione Commercio e Artigianato con conseguente accantonamento contabile per l'anno 2006 di Euro 150.000,00 sul capitolo 14898/06 (UPB 17041) relativo a contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche (art. 13 della L.r. 47/1987) pag. 100

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13174/17.1

Comune di Torino (Provincia di Torino) - Soc. S.I.B. Società Italiana Bricolage spa - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 29.11.2006 pag. 147

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13176/17.1

Comune di Collegno (To). Soc. Collegno 2000 srl - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 5.12.2006 pag. 148

COMUNICAZIONE**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 136-4479**

L.r. n. 35 del 13/11/2006. Accantonamento di Euro 1.983.000,00 sui competenti capitoli di bilancio della Direzione Comunicazione istituzionale della Giunta regionale pag. 111

CONSIGLIO REGIONALE**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.**

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali. pag. 51

D.U.P.C.R. 12 dicembre 2006, n. 162

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (L.r. N. 39/98 e S.M.I. art. 1, comma 7): Butera, Salomone, Giallombardo, Farina, Orso, Ristagno, Burgener (MP) pag. 147

D.U.P.C.R. 12 dicembre 2006, n. 163

2^ Ripartizione fondi per la remunerazione delle prestazioni straordinarie anno 2006 (MP) pag. 147

CONSULENZE**Codice 5.1****D.D. 28 novembre 2006, n. 118**

Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul capitolo 11745 del bilancio 2006 (U.P.B. 05981) relativo alle spese per l'attivazione del servizio di consulenza regionale di cui alla l.r. n. 8/2006 pag. 149

Codice 5**D.D. 12 dicembre 2006, n. 136**

Supporti consulenziali per la Direzione "Affari Istituzionali e Processo di Delega". Impegno spesa di Euro 90.000,00 (cap. 11733/2006) pag. 149

CONTENZIOSO**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 104-4447**

Liquidazione parcella all'avv. Claudio Maria Papotti. Spesa Euro 4.049,37 (cap. 13150/2006) pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 105-4448

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino Sezione Lavoro proposto dal (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni da dequalificazione. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Claudio Federico Pipitone pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 106-4449

Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il T.A.R. Piemonte proposti dalle (omissis) per ottenere l'annullamento dei decreti 2.5.2006 del Capo dello Stato di rigetto dei relativi ricorsi straordinari. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 107-4450

Autorizzazione a costituirsi nei ricorsi per revocazione al Presidente della Repubblica proposti dalla (omissis). Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 108-4451

Autorizzazione a insinuarsi nel fallimento n. 100/06 del 9 marzo 2006 innanzi al Tribunale di Torino per far valere il credito di Euro 121.244,51 della Regione Piemonte a titolo di revoca contributi alluvionali contro la società (omissis). Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciott pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 109-4452

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dalla (omissis) terza chiamata Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo pag. 102

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 110-4453

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione Sezione Unite proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 85/06. Patrocinio degli avv.ti Anita Ciavarrà e Gabriele Pafundi pag. 103

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 111-4454

Liquidazione parcella all'avv. Vittorio Gromis di Trana. Spesa Euro 2.375,61 (cap. 13150/2006) pag. 103

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 112-4455

Liquidazione parcella all'avv. Aldo Cristini. Spesa Euro 47.116,45 (cap. 13150/2006) pag. 103

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 113-4456

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto dalla (omissis) per ottenere l'annullamento del decreto 2.5.2006 del Capo dello Stato di rigetto del relativo ricorso straordinario. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo pag. 103

Codice S3**D.D. 5 giugno 2006, n. 33**

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 464 del 21.03.2006. Beneficiario: (omissis). Spesa Euro 3.670,09 (cap. 13150/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 5 giugno 2006, n. 34**

Liquidazione competenze professionali svolte dalla dott.(omissis) quale CTU. Spesa Euro 811,20 (cap. 13150/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 5 giugno 2006, n. 35**

Patrocinio legale ex art. 49 L.R. n. 34/89 a favore di un componente del Comitato Regionale Opere Pubbliche (CROP). Spesa Euro 6.950,10 (cap. 13155/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 17 luglio 2006, n. 36**

Liquidazione competenze professionali svolte dai dott.ri (omissis) quali C.T.U.. Spesa Euro 1.718,56 (cap. 13150/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 17 luglio 2006, n. 37**

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza del Tribunale di Alessandria, sez. distaccata di Novi Ligure, n. 35/06. Beneficiario: (omissis). Spesa Euro. 3.991,01 (cap. 13150/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 17 luglio 2006, n. 38**

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza del Tribunale di Torino, sez. Lavoro, n. 1554/06. Beneficiario: avv. (omissis). Spesa Euro 2.440,04 (cap. 13150/2006). pag. 191

Codice S3**D.D. 26 luglio 2006, n. 39**

Liquidazione spese di giudizio a seguito di precetto notificato il 21.07.2006. Beneficiario: (omissis). in Amministrazione Straordinaria. Spesa Euro 19.545,00 (cap. 13150/2006). pag. 191

Codice S3**D.D. 31 agosto 2006, n. 42**

Patrocinio legale ex art. 49 L.R. n. 34/89 a favore dell'ex dipendente (omissis). Spesa Euro 14.105,21 (cap. 13155/2006) pag. 191

Codice S3**D.D. 20 settembre 2006, n. 43**

Autorizzazione all'acquisto di n. 11 Smart-card digitali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per i professionisti legali assegnati all'Avvocatura regionale. Spesa euro 1.188,00 (cap. 13150/2006). pag. 191

Codice S3**D.D. 21 settembre 2006, n. 44**

Liquidazione competenze professionali al Geom. (omissis) quale C.T.U.. Spesa euro 260,05 (cap. 13150/06) pag. 191

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**Avvocatura Generale dello Stato**

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 110 depositato il 30 novembre 2006 pag. 192

COOPERAZIONE, AIUTI UMANITARI**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 88-4431**

L.R.67/95. Approvazione del Piano Annuale degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di Pace, per la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale. Accantonamento di Euro 1.100.000,00 sul capitolo 17218/2006 e di Euro 141.000,00 sul capitolo 13245/2006 ed assegnazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale pag. 100

Codice S1.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 932**

L.R. 50/94, Contributi per la realizzazione dei progetti di Cooperazione e Solidarietà favore dei progetti di emergenza internazionale. Impegno di spesa Euro 314.890,00 Cap.17631/2006. (Acc. 101702). pag. 183

Codice S1.4**D.D. 30 novembre 2006, n. 977**

L.R.4/82, Contributi per la realizzazione dei progetti di Cooperazione e solidarietà, a favore dei progetti di emergenza internazionale. Impegno di spesa Euro 140.000,00 Cap.17631/2006. (Acc.101982). pag. 188

CULTURA**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 57-4401**

Programma di attività della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo (D.G.R. n. 39-3133 del 12 giugno 2006). L.r. n. 35/2006, assegnazione di risorse mediante accantonamento. Spesa di 2.550.000,00 euro (capitolo 17707/2006) pag. 91

Codice 32**D.D. 15 novembre 2006, n. 264**

Partecipazione del Carlo Actis Dato Quartet al Fremantle Festival e al Melbourne International Jazz Festival 2006. Spesa di euro 5.460,00 (o.f.i.) (cap. pag. 178

Codice 32.4**D.D. 15 novembre 2006, n. 265**

Revoca contributo di Euro 15.000,00 assegnato con determinazione n. 160 del 30.06.2004 alla Città di Ivrea per la realizzazione del film intitolato "Gli esclusi" (successivamente modificato in "Il sole alla finestra") di Alberto Negro. pag. 178

Codice 32**D.D. 15 novembre 2006, n. 267**

Esercizio finanziario 2006. Residui passivi, economie di spesa e riduzione impegni. Importo complessivo di 12.331,57 euro (capitoli vari, impegni vari). pag. 178

Codice 32.3**D.D. 15 novembre 2006, n. 268**

Determinazione n. 262 del 13 novembre 2006. Diffusione della cultura italiana all'Estero. Organizzazione di una mostra - scambio di giovani artisti piemontesi presso gli Istituti Italiani di Cultura di Budapest e Cracovia. Affidamento incarico alla MarioGros Industrie Grafiche di Torino per la stampa di un pieghevole informativo. Spesa Eur 662,40 (cap. 12691/06) pag. 178

Codice 32**D.D. 16 novembre 2006, n. 269**

Mostra Experimenta 2006 "Intorno al futuro. Viaggio nelle tecnologie invisibili". Ulteriore affidamento incarichi in corso di svolgimento della manifestazione. Spesa in parziale sanatoria di Euro 105.948,00 (Cap. 12666/2006) pag. 179

Codice 32.3**D.D. 20 novembre 2006, n. 273**

Parziale rettifica, per mero errore materiale, della Det. n. 255 del 06.11.2006 per quanto riguarda l'individuazione del Capitolo di spesa e ulteriore acquisizione di volumi e CDbook di interesse regionale per la loro diffusione sul territorio piemontese a Enti, Scuole e Biblioteche pubbliche. Spesa Euro 18.400,00 (o.f.i.) Cap. 11394/06 pag. 180

Codice 32.3**D.D. 20 novembre 2006, n. 274**

D.p.r. 616/1977 art. 49 - Programma di assegnazione di contributi a favore di Associazioni culturali proponenti per l'anno 2006 attività di educazione permanente a carattere regionale. Spesa di euro 202.000,00 (capitolo 17672/2006) pag. 180

Codice 32.3**D.D. 21 novembre 2006, n. 275**

Prima parte dei lavori occorrenti per l'organizzazione della mostra antologica dedicata all'artista Mario Surbone. Affidamento incarichi. Spesa Eur 53.936,70 (cap. 12691/2006). pag. 183

ECONOMIA MONTANA E FORESTE**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 130-4473**

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. di incarichi per la realizzazione di progetti di interesse regionale. Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste. Euro 552.164,00 (cap. 11733/06) pag. 108

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 61-4405

Legge regionale 12/3/2002 n. 10. Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Euro 747.199,00 (Cap. vari) pag. 92

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 62-4406

Programma di interventi in materia di Economia Montana e Foreste. Ulteriori assegnazioni anno 2006. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Importo globale di Euro 12.647.000,00. Bilancio di previsione per l'anno 2006 (capitoli vari) pag. 92

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 63-4407

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16 - Fondo regionale di protezione civile - Utilizzo della quota assegnata alla Regione Piemonte per l'anno 2004 - Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste di Euro 300.000,00 (Cap. 12263/06) pag. 93

Codice 14.4**D.D. 6 novembre 2006, n. 749**

Spese relative alla corrispondenza postale ed alle comunicazioni telegrafiche - Impegno della somma di euro 4.000,00= sul Capitolo 13019/2006 pag. 167

Codice 14.7**D.D. 7 novembre 2006, n. 754**

Funzionamento Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio - Canone di locazione per custodia automezzi regionali - Liquidazione fatture dei mesi di Ottobre e Novembre 2006 - Capitolo 13816/2006 - (Impegno n. 1873/06) - Euro 1.199,52 pag. 167

Codice 14.7**D.D. 13 novembre 2006, n. 768**

Spese per la liquidazione delle indennità di missione del personale regionale dipendente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio - Mesi da Gennaio a Settembre 2006 - Capitolo 11059/2006 - (Impegno n. 23) - Euro 1.006,03 pag. 167

Codice 14.4**D.D. 15 novembre 2006, n. 779**

Spese obbligatorie relative al Personale regionale - Liquidazione e pagamento delle indennità di trasferta al Personale assegnato al Settore Economia Montana - Sede di Cuneo - Periodo: Maggio/Ottobre 2006 - per l'importo di euro 1.823,52= sul Capitolo 11059/2006 pag. 167

Codice 14.4**D.D. 20 novembre 2006, n. 799**

Regolamento (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 - Misura J "Interventi di miglioramento pascoli di proprietà di Enti pubblici" - Comunità Montana Valchiussella (TO) - Comune di Trausella - Alpe "Piera - Torretta" - terzo progetto - Revoca concessione del contributo pag. 167

Codice 14.4**D.D. 20 novembre 2006, n. 800**

Regolamento (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 - Misura J "Interventi di miglioramento pascoli di proprietà di Enti pubblici" - Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna e Pesio (CN) - Comune di Valdieri - Alpe "Arpiun" - Revoca concessione del contributo pag. 167

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 818**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Arneodo Michele da Monterosso Grana (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Pentenera" del Comune di Pradleves (CN) pag. 167

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 819**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Canavese Ernesto da Garesio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Colla Casotto" del Comune di Garesio pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 820**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Carrara Paolo da Priola (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Gascio" del Comune di Priola pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 821**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Cucchiatti Lucia da Dronero (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Grangia" del Comune di Macra (CN) pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 822**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Daniele Enrico da Lequio Tanaro (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Pilone del Moro" del Comune di Boves (CN) pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 824**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Magnaldi Domenico da Garesio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Persietta" del Comune di Garesio pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 825**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Mauro Bartolomeo da Chiusa di Pesio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "cascina San Michele" del Comune di Chiusa di Pesio pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 827**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Salvetti Daniele da Ceva (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Poggi Santo Spirito" del Comune di Ceva pag. 168

Codice 14.3**D.D. 27 novembre 2006, n. 832**

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989 - Ditta: Colomion S.p.A. - Comune: Bardonecchia - Località: Jafferai - Beauvoir - Lavori: ristrutturazione pista da sci tra loc. Horres e piazzali di partenza telecabina pag. 168

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 835**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Garnerio Giuseppe da Sampeyre (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Stagnero" del Comune di Sampeyre pag. 169

Codice 14.4**D.D. 27 novembre 2006, n. 836**

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Giusiano Giovanni da Frassino (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "strada Cros" del Comune di Frassino pag. 169

EDILIZIA RESIDENZIALE**Codice 18.2****D.D. 15 novembre 2006, n. 215**

Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Erogazione di euro 137.500,00 agli aventi titolo (Capitolo 26472 - Impegno 2756/2005)

pag. 169

Codice 18.2**D.D. 15 novembre 2006, n. 216**

Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Erogazione di euro 210.000,00 agli aventi titolo (Capitolo 16959 - Impegno 6756/2005)

pag. 169

Codice 18.2**D.D. 21 novembre 2006, n. 218**

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 7.648,33 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia Flavia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Dronero (CN) - cod. intervento n. 9F/2-056LO

pag. 170

Codice 18.2**D.D. 21 novembre 2006, n. 219**

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 20.654,80 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia La Lavoratori - Intervento nel Comune di Savigliano (CN) - cod. intervento n. 9F/2-069LO

pag. 170

Codice 18.2**D.D. 21 novembre 2006, n. 220**

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 15.490,00 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia Madonna del Pilone - Intervento nel Comune di Caselle Torinese (TO) - cod. intervento n. 9F/2-116PR

pag. 170

Codice 18.4**D.D. 22 novembre 2006, n. 222**

Piano Operativo Regionale "20.000 abitazioni in affitto". Presa d'atto redistribuzione finanziamento. Cooperativa Mimosa

pag. 170

Codice 18.2**D.D. 27 novembre 2006, n. 225**

Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II" - Comune di Biella - Acquisizione immobili - Erogazione del finanziamento di Euro 742.633,00 assegnato con DGR n. 19 - 3932 del 2 ottobre 2006 ed impegnato con D.D. n. 170 del 18 settembre 2006 (imp. n. 4151)

pag. 171

EDILIZIA SCOLASTICA**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 129-4472**

Modifica Bando per la concessione di contributi di edilizia scolastica alle scuole dell'infanzia statali e non statali paritarie (D.G.R. 36-14615 del 24.1.2005 e D.G.R. 113-1548 del 21.11.2005)

pag. 107

FINANZE**D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 23-4982**

Differimento dei termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

pag. 121

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 269**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 1999. Spesa di euro 163,84. Capitolo 19063/2006

pag. 150

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 270**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000. Spesa di euro 3.835,92. Capitolo 19063/2006

pag. 151

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 271**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2001. Spesa di euro 3.660,29. Capitolo 19063/2006

pag. 151

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 272**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2002. Spesa di euro 2.626,06. Capitolo 19063/2006

pag. 151

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 273**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2003. Spesa di euro 3.946,16. Capitolo 19063/2006

pag. 152

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 274**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2004. Spesa di euro 18.182,11. Capitolo 19063/2006

pag. 152

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 275**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 16.621,60. Capitolo 19063/2006

pag. 152

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 276**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.418,05. Capitolo 19063/2006

pag. 152

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 277**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.011,60. Capitolo 19063/2006 pag. 153

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 278**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.406,28. Capitolo 19063/2006 pag. 153

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 279**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 8.494,02. Capitolo 19063/2006 pag. 153

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 280**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2006. Spesa di euro 2.972,87. Capitolo 19063/2006 pag. 154

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 281**

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2007. Spesa di euro 89,55. Capitolo 19063/2006 pag. 154

Codice 9.3**D.D. 6 novembre 2006, n. 282**

Rimborso di tasse automobilistiche, e relative sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori, indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000 a seguito di accertamento di violazione. Spesa di euro 100,92. Capitolo 19063/2006 pag. 154

Codice 9.3**D.D. 14 novembre 2006, n. 284**

Convenzione per la realizzazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte e delle funzioni ad esse correlate. Impegno di spesa e liquidazione per i servizi resi nel terzo trimestre 2005 e primo semestre 2006 di euro 1.094.888,40 - cap. 11519/2006 pag. 155

Codice 9.3**D.D. 20 novembre 2006, n. 288**

Convenzione per la realizzazione del servizio di riscossione e di assistenza al contribuente relativamente alla tassa automobilistica nella Regione Piemonte. Impegno di spesa e liquidazione per i servizi resi nel terzo trimestre del 2006 di euro 334.042,32 - cap. 11519/2006. pag. 155

Codice 9.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 290**

Rateizzazione di somme accertate a titolo di tassa automobilistica, e relative sanzioni ed interessi, dovuta per periodi fissi aventi inizio negli anni 2003 e 2004 pag. 155

Codice 9.3**D.D. 22 novembre 2006, n. 291**

Tassa Automobilistica Regionale. Revoca autorizzazione per l'esercizio della riscossione all'Agenzia "Ofelos S.A.S di Giampietro Brandolese & C. codice M.c.t.c. ATO1706" e contestuale nuova autorizzazione alla riscossione all'agenzia Ofelos S.A.S. medesima in seguito all'assegnazione di nuovo codice M.c.t.c. ATO1804, soggetto operante tramite il polo telematico ACI pag. 155

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 125-4468**

Misura E1-Linea 1 Complemento P.O.R. 2000/2006 F.S.E. Ob. 3. Assegnazione a favore della Direzione Formazione Prof.le-Lavoro di Euro 696.000,00 per attività riguardanti il sostegno alla partecipazione di azioni di politica attiva del lavoro, mediante accantonamento su capp. vari del bil. 2006. Definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire alle Provincie pag. 106

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 51-4395

Misura D3, linea 4 del P.O.R. Ob. 3 - F.S.E. 2000/2006. Spesa prevista: Euro 4.000.000,00. Accantonamento sui capitoli vari del bilancio 2006 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 52-4396

Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo. P.O.R. Ob. 3 2000/2006. Assegnazione di risorse finanziarie a favore della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale mediante accantonamento della somma di Euro 724.421,93 su Capp. Vari Bil. 2006. Misura F 2 pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 53-4397

D.lgs. 11/04/2006, n. 198. L.R. 41/98. Assegnazione risorse finanziarie a favore della Direzione Regionale 15 - F.P.L. mediante accantonamento della somma di Euro 216.818,21 sul capitolo 13251 del bilancio 2006 per il funzionamento dell'ufficio della Consiglieria Regionale di Parita pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 58-4402

Direttiva finalizzata all'occupazione - Atto di indirizzo anno 2006 di cui alla deliberazione n. 33-2312 del 06/03/2006. Assegnazione alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro della somma di Euro 1.000.000,00 mediante accantonamento sul Capitolo 14329 del Bilancio 2006 pag. 91

INIZIATIVE TORINO 2006**D.G.R. 21 novembre 2006, n. 2-4489**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 in applicazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001 (UPB S1992) pag. 113

ISTRUZIONE

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 59-4403

Programma di Attività 2006 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione e Settore Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 37 - 3242 del 26/06/2006 e D.G.R. n. 57 - 3493 del 24/07/2006). L.R. 35/2006, assegnazione di risorse finanziarie mediante accantonamento. Importo complessivo di 7.000.000,00 (Capitoli vari, bilancio 2006) pag. 92

Codice 32.1

D.D. 15 novembre 2006, n. 263

Art. 3 comma 1 lett. c) e art. 5 bis della l.r. n. 61/1996 e s.m.i. Assegnazione contributi per le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente delle Scuole dell'infanzia autonome. Esercizio 2006. Importo euro 180.313,85 (Cap. 17687/2006 e Cap. 14699/2006) pag. 174

Codice 32.1

D.D. 15 novembre 2006, n. 266

L.R. 10/2003. Rettifica delle Determinazioni n. 147 del 4.7.2006 e n. 160 del 10.7.2006. Anno scolastico 2005/2006 pag. 178

Codice 32.1

D.D. 16 novembre 2006, n. 270

L.r. 58/1978, contributi per iniziative culturali rivolte al mondo scolastico. Parziale rettifica delle determinazioni n. 186 e n. 187 del 7 agosto 2006. Integrazione spesa di Euro 160.400,00 (cap. 17677/2006, imp. 3680) pag. 180

NOMINE

Codice 18.3

D.D. 21 novembre 2006, n. 221

Nomina Presidente I^a Commissione ex art. 9, L.R. n. 46/95 e s.m.i. operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in sostituzione di precedente componente dimissionario pag. 170

OPERE PUBBLICHE

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 132-4475

L.R. 59/79. Accantonamento di euro 4.398.400,00 (cap. 23749/2006) a favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche pag. 110

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 66-4410

Art. 30 l.r. n. 18/84 e s.m.i. Compenso membri del C.R.O.P. - Sezioni Infrastrutture e Opere Edili - Sedute relative all'anno 2006. Accantonamento ed assegnazione di fondi disponibili sul Cap. n. 11668/06 a favore della Direzione Regionale "Opere Pubbliche". Importo complessivo di spesa euro 20.000,00 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 67-4411

L. 225/92 art. 2, lettera b). L.R. 38/78. Individuazione eventi di tipo B. Accantonamento di euro 4.038.585,08 sul cap. 22319/2006 pag. 94

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 68-4412

L.R. 18/84. Accantonamento di euro 500.000,00 (cap. 22360/2006) a favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche e contestuale disaccantonamento di euro 500.000,00 (acc. n. 101568) sul cap. 13220/2006 pag. 94

PARI OPPORTUNITA'

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 122-4465

P.O.R. F.S.E. - Obiettivo 3 - 2000/2006. Misura E1, linea 4. Assegnazione a favore della Direzione Comunicazione istituzionale della somma di Euro 500.000,00 per azioni di comunicazione in materia di Pari Opportunità, mediante accantonamento su capp. vari del bilancio 2006 pag. 106

PATRIMONIO

D.G.R. 23 novembre 2006, n. 1-4490

Autorizzazione a proporre atto di opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropri presso la Provincia di Torino in relazione all'indennità di occupazione e di esproprio di porzione di area dell'ex Fiat Avio Espropriata dall'Agenzia Torino 2006. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Pizzetti pag. 113

PERSONALE REGIONALE

D.G.R. 21 novembre 2006, n. 1-4488

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per il personale delle categorie A, B, C e D, con riferimento al trattamento accessorio per il finanziamento di politiche di sviluppo del personale e ripartizione preventiva di budgets di direzioni pag. 113

PESCA

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. pag. 21

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 95-4438

Accantonamento di Euro 60.000,00 sul capitolo 17520/06 a favore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica per il progetto "Scrivere il Piemonte" pag. 102

POLITICHE COMUNITARIE

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 115-4458

Assegnazione e accantonamento della somma di Euro 21.004,99 sul cap. 15847 del bilancio 2006 per il finanziamento del progetto "SIMT" nell'ambito del Programma europeo P.I.C. Interreg 3 B Medoc pag. 103

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 118-4461

Iniziativa comunitaria EQUAL, seconda fase. Pagamento alle partnership di sviluppo delle attività realizzate in Azione 2. Accantonamento di complessivi euro 4.926.164,29 sui capitoli 14241,14247 del bilancio 2006

pag. 104

POLITICHE SOCIALI**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 119-4462**

L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Assegnazione della somma di Euro 3.649.670,53 mediante accantonamento sul cap. 15761/06 alla Direzione 15 Formazione Professionale - Lavoro destinata al trasferimento all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) per la gestione dei Piani provinciali 2008-2009

pag. 105

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 120-4463

Progetto relativo al Corso di Alta Formazione per il management di Impresa Sociale (CAFIS) rivolto a dirigenti e quadri direttivi di impresa sociale nonché alle cooperative dei settori cultura, ambiente e lavoro in ambito sociale, di cui alla DGR n. 50-3486 del 24/07/06 - Accantonamento di Euro 60.000,00 sul capitolo n. 16485 del Bilancio regionale 2006

pag. 105

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 126-4469

Individuazione delle attività in materia socio-assistenziale. Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali. Accantonamento di Euro 2.504.000,00 e prenotazione di Euro 811.275,41 (capitoli vari bilancio 2006/2007)

pag. 106

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 135-4478

Sussidio regionale a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen. Accantonamento di euro 20.000,00 sul Cap. 15427 (SIOPE 1538) del Bilancio 2006 a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie

pag. 111

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 141-4484

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica di euro 159.817,00 sul cap. 15114/06 (cod. SIOPE 1538) per l'esecuzione del progetto "Documentazione scientifica e indicatori di equità sociale"

pag. 112

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 54-4398

Approvazione per l'anno accademico 2006/2007 della convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea triennale in servizio sociale

pag. 90

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 55-4399

Approvazione della convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, per l'a.a. 2006/2007

pag. 91

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 77-4421

Assessorato Tutela della Salute e Sanità - Accantonamento della somma di 1.060.120,00 su capitoli vari del Bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi relativi all'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed al saldo dei contributi provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

pag. 96

PROGRAMMAZIONE**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 89-4432**

Fondazione Torino Wireless: modifica del comma 3 e comma 4 dell'art. 4 dell'Accordo di Programmazione Negoziata

pag. 100

D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 55-4877

Approvazione del bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007. Prenotazione della somma di Euro 1.750.000,00 sul cap. 22714/2006 (cofinanziamento I Atto integrativo Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Studi di fattibilità per programmi integrati di sviluppo locale - Delibera CIPE n. 20/2004), del bilancio pluriennale 2006-2008 (annualità 2007) UPB 08032

pag. 113

Codice 8.3**D.D. 13 dicembre 2006, n. 70**

Bando regionale sui "Programmi integrati per lo sviluppo locale" per gli anni 2005-2006: autorizzazione alla liquidazione degli importi a saldo

pag. 149

SANITA'**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 142-4485**

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica di euro 105.000,00 sul cap. 15112/06 (cod. SIOPE 1538) per l'esecuzione del progetto "Lavoro e salute: un sistema informativo integrato per la sorveglianza degli infortuni da lavoro"

pag. 112

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 73-4417

Accantonamento di Euro 300.460,35 sul cap. 15474 del Bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per la copertura delle spese sostenute dal Centro Interregionale di riferimento per i Trapianti

pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 74-4418

Assessorato Tutela della Salute e Sanità - Accantonamento della somma di euro 2.085.863,00 su capitoli vari del bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi relativi alla lotta alla droga e problematiche correlate

pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 75-4419

Accantonamento di Euro 880.000,00 sul Capitolo 15469/2006 ed assegnazione dell'importo accantonato alla Direzione Programmazione Sanitaria per finanziamento di progetti di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

pag. 95

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 76-4420

Assessorato Tutela della Salute e Sanita' - Accantonamento della somma di euro 1.000.000,00 su capitoli vari del bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi a supporto dell'inserimento in Comunita' Terapeutica per soggetti tossico-alcol dipendenti pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 78-4422

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 2.11.2006. Provvedimenti pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 79-4423

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 18 di Alba-Bra - Atto n. 1368 del 05/10/2006 "Bilancio consuntivo esercizio 2004." Approvazione pag. 96

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 80-4424

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 1 di Torino - Atto n. 383/495/B05/06 del 25/07/2006 "Bilancio consuntivo esercizio 2004" modificato e integrato con atto n. 646/B05/06 del 18 ottobre 2006. Approvazione pag. 97

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 81-4425

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 7 di Chivasso - Atto n. 587 del 1.8.2006 "Revoca dell'atto deliberativo n. 465 del 27.06.2006 ad oggetto: - Approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio per l'anno 2004 - e contestuale riadozione" modificato e integrato con atto n. 720 del 16.10.2006. Approvazione pag. 97

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 82-4426

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 22 di Novi Ligure - Atto n. 451/2006 del 10/10/2006 "Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2004". Approvazione pag. 98

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 83-4427

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 7 e 13.11.2006. Provvedimenti pag. 98

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 84-4428

NUOVA LAMP S.r.l. - Via Arborio, 10 - Torino. Accreditamento attivita' specialistico-ambulatoriale e diagnostica per immagini di 1 livello pag. 99

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 85-4429

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano. Conferma della D.C.R. n. 619-7954 del 11.5.1993 pag. 99

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 86-4430

Accantonamento di Euro 400.000,00 sul cap. 15494/2006, codice SIOPE 1539, a favore della Direzione Controllo delle Attivita' Sanitarie per il finanziamento di specifiche iniziative in materia di farmacovigilanza, di educazione sanitaria e monitoraggio consumi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Ospedaliere pag. 99

Codice 27.1

D.D. 27 ottobre 2006, n. 152

Impegno della somma di Euro 80.000,00 sul cap. 13618/06 (A. 101542) da erogare al Servizio Epidemiologia per la Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive (SEREMI) dell'ASL 20 di Alessandria per il coordinamento attivita' previste dal progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2006 del Ministero della Salute "Miglioramento della copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in eta' pediatrica" pag. 174

Codice 27.1

D.D. 2 novembre 2006, n. 159

Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL n. 10 per la realizzazione di progetti di interesse regionale nel settore della prevenzione. Collaborazione del Dr. Paolo Laurenti pag. 174

Codice 27.2

D.D. 24 novembre 2006, n. 183

Erogazione acconto contributi ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 75/95, per gli interventi di lotta alle zanzare anno 2006, per una somma complessiva di Euro 450.863,16 sul cap. 21943/2006. pag. 174

Codice 27.1

D.D. 27 novembre 2006, n. 187

Finanziamento progetti di ricerca sanitaria finalizzata - D.G.R. n. 13 - 6011 del 13 Maggio 2002. Erogazione saldo 20% ai beneficiari - CAP. 15566/2004 codice SIOPE 1545 (EX CAP. 10907/2004) (I. 5884) pag. 174

TRASPORTI

D.P.G.R. 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)." pag. 53

TURISMO

D.P.G.R. 22 dicembre 2006, n. 102

Approvazione dell'Accordo di programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" sottoscritto il 14 novembre 2006 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C.C.I.A.A. di Vercelli, la Comunita' Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Pila pag. 61

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 114-4457

Accantonamento di Euro 2.500.000,00 sul capitolo 13533 UPB 21991 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008. Obiettivi, priorità e criteri pag. 103

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 116-4459

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi delle risorse stanziare sul bilancio per l'anno finanziario 2006 ed approvazione degli obiettivi, delle priorità e dei criteri d'utilizzo delle risorse in materia di Turismo e Sport, per un totale complessivo di Euro 16.750.000,00 pag. 104

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 117-4460

Approvazione progetto "Piemonte ...sei a casa" - Interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte. Accantonamenti e assegnazione a favore della Direzione Turismo Sport Parchi della somma di euro 310.000,00 sul capitolo 17165/06, di euro 70.000,00 sul capitolo 14943/06, di euro 120.000,00 sul capitolo 15611/06 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 pag. 104

TUTELA DEL SUOLO**D.G.R. 20 novembre 2006, n. 64-4408**

L.R. n. 54/75 - Accantonamento ed assegnazione a favore della Direzione Difesa del Suolo, di risorse per l'attuazione di interventi di difesa assetto idrogeologico e per il pagamento di obbligazioni perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Euro 5.000.000,00 Cap. 22113/2006 pag. 93

D.G.R. 20 novembre 2006, n. 65-4409

Legge n. 267/98 e s.m.i. Spese necessarie al supporto tecnico-scientifico delle attività di competenza dell'Amministrazione Regionale. Accantonamento di Euro 10.000,00 sul cap. 20161/2006 pag. 93

URBANISTICA**D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 6-4967**

D.G.R. n. 10-29772 del 3/4/2000. Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi della L.R. 24/96. pag. 119

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 7-4968

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alle indagini sismiche. Integrazione elenco dei provvedimenti di cui alle D.D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003. pag. 120

D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 8-4969

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. al Piano Paesistico. Integrazione elenco provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e successive deliberazioni. pag. 120

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 10-5002

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Igliano (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 121

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 11-5003

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cerreto Castello (BI). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 124

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 12-5004

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Rivalta di Torino (TO). Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale con contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, interessante la zona "Villaggio Sangone", assunti ai sensi dell'art. 16 della L. 17.2.1992 n. 179 e dell'art. 6 della L.R. 9.4.1996 n. 18. Approvazione pag. 128

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 13-5005

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Boves (CN). Approvazione del Piano Particolareggiato relativo alle Aree "B4a" - "Cy" e della contestuale Variante n. 7 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente pag. 131

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 14-5006

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Quarna Sopra (V.C.O.). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 132

D.G.R. 28 dicembre 2006, n. 15-5007

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Parodi Ligure (AL). Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 135

Codice 19.8**D.D. 13 ottobre 2006, n. 185**

Erogazione di contributi ai Comuni per l'adeguamento dei P.R.G. al Piano di Assetto Idrogeologico. Impegno di spesa sul cap. 22665/06 di Euro 197.069,97 pag. 171

USI CIVICI**Codice 10.7****D.D. 21 novembre 2006, n. 1098**

Comune di Vernante (CN). Mutamento di destinazione d'uso di terreni comunali gravati da uso civico censiti al Fg. 37 mapp.22 - 23 - e Fg. 38 mapp. 174 - 226, per la realizzazione di una nuova pista forestale in Loc. Tetti Cordero/Barbuset. Autorizzazione pag. 155

Codice 10.7**D.D. 23 novembre 2006, n. 1117**

Comune di Vigliano Biellese (BI). Nomina Perito Istruttore per la riapertura operazioni di accertamento demaniale con riferimento agli eventuali gravami di uso civico presenti nel comprensorio comunale pag. 156

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;

b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

c) gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici,

dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.

4. L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni legislative, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;

b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;

c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;

e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;

f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;

g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;

h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

j) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

2. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

2. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

3. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Art. 4.

(Organizzazioni piscatorie riconosciute)

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Comitati dei bacini di pesca)

1. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.

2. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

3. La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del

comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

4. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attività e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.

Art. 6.

(Comitato consultivo regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

2. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'articolo 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

3. Il comitato consultivo regionale è così composto:

a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN).

4. Il presidente del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, o suo delegato, partecipa ai lavori del comitato consultivo regionale senza diritto di voto.

5. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza e adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

6. Non fanno parte del comitato consultivo regionale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo regionale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo regionale resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

9. Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide.

Art. 7.

(Comitato consultivo provinciale)

1. La provincia territorialmente competente costituisce il comitato consultivo provinciale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo provinciale esprime pareri in ordine al piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.

3. Il comitato consultivo provinciale è così composto:

- a) l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
- b) un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;
- c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;
- d) non più di dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 2, con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indicata dalla provincia;
- e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;
- f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
- g) un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino;
- h) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a 5 mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale, avuto riguardo alla rappresentanza dei comuni collinari;
- i) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCCEM;
- j) un rappresentante degli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.

4. Un funzionario provinciale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Non fanno parte del comitato consultivo provinciale coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano

l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.

6. Il comitato consultivo provinciale, quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge, si avvale di professionalità esterne su singoli problemi.

7. Il presidente convoca il comitato consultivo provinciale almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il comitato consultivo provinciale resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 8.

(Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.

2. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, con particolare riferimento:

- a) alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
 - b) alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
 - c) alle azioni di gestione e contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
 - d) alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente oppure, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
 - e) alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
 - f) ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
 - g) ai contenuti tecnici della pianificazione regionale prevista all'articolo 10;
 - h) ai contenuti tecnici dei piani provinciali previsti all'articolo 11.
3. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico è così composto:
- a) un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;
 - b) un funzionario regionale esperto in normativa di settore individuato dalla struttura competente;
 - c) un funzionario regionale competente in materia di risorse idriche;
 - d) un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'Unione province piemontesi;
 - e) un esperto in idrobiologia;
 - f) un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
 - g) un esperto in ittiopatologia;
 - h) un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino;
 - i) un esperto in acquacoltura.

4. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, cura la cor-

rispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

5. Le Università degli Studi operanti in Piemonte, il Consiglio nazionale delle ricerche di Verbania Pallanza e l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta designano gli esperti di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h). La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.

6. Il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.

7. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, in deroga all'articolo 1 della l.r. 33/1976, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

(Disposizioni di attuazione e regolamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del comitato consultivo regionale e del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico.

2. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento del comitato consultivo provinciale.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento, secondo i principi individuati all'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonché le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;

d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attività di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

Capo II.

PIANIFICAZIONE

Art. 10.

(Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e istruzioni operative)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominato piano regionale.

2. Il piano regionale è revisionato ogni cinque anni ed ha la finalità di individuare le linee strategiche di intervento per attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3, in coerenza con la rego-

lamentazione dell'attività alieutica e la disciplina regionale e nazionale in materia di acque.

3. Il piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone caratterizzati dalla presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario.

4. Il piano regionale è redatto in coerenza con la pianificazione regionale concernente la protezione degli ambienti acquatici e la tutela delle acque.

5. Il piano regionale, oltre ai contenuti dei commi 2 e 3, definisce:

a) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

b) i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

c) gli strumenti di tutela e conservazione della biodiversità;

d) i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;

e) i criteri di stesura e di aggiornamento della carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito carta ittica regionale;

f) i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:

1) zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;

2) zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a comuni o a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;

3) zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;

4) zone chiuse di pesca oppure zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;

5) zone a regolamentazione particolare oppure tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano regionale, approva le istruzioni operative di dettaglio, sentiti il comitato consultivo regionale ed il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, e sentita la commissione consiliare competente.

7. Le istruzioni operative previste al comma 6 definiscono:

a) le indicazioni per la redazione dei piani provinciali;

b) la carta ittica regionale;

c) l'individuazione puntuale delle zone ittiche;

d) gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona previsti al comma 5, lettere a) e b);

e) i criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;

f) i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;

g) i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;

h) le indicazioni per il coordinamento della vigilanza esercitata dalle province;

i) le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del piano regionale;

j) i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;

k) l'attribuzione delle risorse nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;

l) ogni altra istruzione attuativa del piano regionale.

8. La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.

Art. 11.

(Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)

1. Le province, sentito il comitato consultivo provinciale, provvedono alla stesura dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di seguito denominati piani provinciali. I piani provinciali, in coerenza con il piano regionale e le istruzioni operative di dettaglio:

a) attuano a livello provinciale la pianificazione definita a livello regionale;

b) effettuano la classificazione delle acque in zone ittiche, l'individuazione delle zone ittiche, la redazione e l'aggiornamento della carta ittica provinciale;

c) individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;

d) definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;

e) definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;

f) promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino;

g) censiscono i diritti esclusivi di pesca;

h) forniscono le valutazioni circa la qualità delle acque di cui alla lettera b) e degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;

i) raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare la pianificazione definita a livello regionale;

j) individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;

k) forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;

l) forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;

m) forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;

n) propongono l'individuazione dei bacini di pesca;

o) individuano i centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;

p) definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'attività piscatoria;

q) propongono progetti di interesse provinciale;

r) indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessa all'attuazione del piano, ivi comprese le risorse proprie.

2. I piani provinciali hanno durata quinquennale, e possono essere aggiornati prima della scadenza.

3. Le province adottano i piani provinciali entro un anno dall'approvazione del piano regionale e li trasmettono ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il piano regionale. I piani provinciali diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Art. 12.

(Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)

1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque.

2. La Regione, in collaborazione con le province e nel rispetto delle procedure individuate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, verifica la compatibilità, con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal piano regionale, degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale.

3. Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e per la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva n.

92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, la Regione e le province adottano i provvedimenti cautelari di loro competenza, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

5. La provincia competente per territorio autorizza, ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche. Il soggetto che effettua il prosciugamento, nei casi di urgenza comunque avvisa la provincia e, in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese.

6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

7. Per le dighe, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6.

8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.

9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari di disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna.

10. Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione avviene previa decantazione dei fanghi in sospensione.

11. Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

12. I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.

13. La Giunta regionale, sentite le province, disciplina modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.

Art. 13.

(Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento)

1. Il gestore degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento o di quelli delle relative derivazioni trasmette alla provincia competente una descrizione tecnica della propria attività, comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti.

2. Le province dispongono modalità e criteri per gli adempimenti di cui al comma 1 e provvedono, quando l'impianto è collegabile in modo diretto o indiretto con acque pubbliche, all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

3. È vietato ai fruitori degli impianti e dei bacini privati asportare prodotti vivi.

Art. 14.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.

3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.

5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.

6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.

7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.

8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.

9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.

10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.

11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.

12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15.

(Usi civici di pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.

2. La Giunta regionale approva le disposizioni attuative del comma 1, sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Capo III.

ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA

Art. 16.

(Esercizio della pesca)

1. Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite.

2. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

3. È vietato il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

Art. 17.

(Interventi ai fini gestionali)

1. In tutte le acque presenti nel territorio regionale le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.

2. È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

3. Le province, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano l'attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

4. Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

5. Le province possono interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.

6. La produzione a scopo di ripopolamento di particolari specie autoctone per le quali è necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, avviene nei centri ittogenici individuati nel piano provinciale, con riproduttori catturati in ecosistemi acquatici analoghi oppure allevati in ambienti artificiali realizzati allo scopo o in ambienti naturali appositamente individuati.

7. Le province stabiliscono le modalità tecniche di gestione e di controllo dei centri ittogenici e delle connesse attività di ripopolamento in coerenza con i piani di cui agli articoli 10 e 11.

Capo IV.

ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI E AIUTI

Art. 18.

(Classificazione dell'attività di pesca)

1. L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:

- a) pesca professionale;
- b) pesca dilettantistica;
- c) pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

2. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

3. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e itturismo, definite all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

5. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che aggiornano di norma ogni tre anni.

6. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

7. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, sospendono la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

8. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica.

9. La pesca dilettantistica è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse di cui all'articolo 27, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica.

10. La ricevuta di versamento di cui al comma 9 è esibita unitamente a un documento di identità valido.

11. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici ed è autorizzata dalla provincia.

Art. 19.

(Obbligo della licenza)

1. L'esercizio della pesca professionale e dilettantistica nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti all'acquacoltura;

b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

3. La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

Art. 20.

(Modalità e tecniche di pesca vietate)

1. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.

2. Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.

3. Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.

4. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.

5. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.

6. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.

7. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

8. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

9. È vietata la pesca con sostanze esplodenti o tossiche.

10. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

11. È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

12. È vietata la pesca subacquea.

13. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.

14. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.

15. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.

16. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.

17. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.

Art. 21.

(Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla Giunta regionale.

Capo V.

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

(Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 23.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)

1. Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:

a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;

b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.

2. Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.

3. Le guardie ittiche volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.

4. I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.

Art. 24. (Corsi di preparazione e aggiornamento per guardie ittiche volontarie)

1. Il riconoscimento della qualità di guardia ittica volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.

2. I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai comitati di bacino, previa autorizzazione provinciale.

3. Le guardie con funzioni di vigilanza in materia ittica, già nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate nelle loro funzioni e sono tenute alla frequenza dei corsi di aggiornamento.

Art. 25.

(Danno ambientale)

1. La Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, promuovono le azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e delle relative norme statali.

2. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni operative in materia di danno ambientale sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e le commissioni consiliari competenti.

Art. 26.

(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;

b) da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;

c) da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;

d) da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;

e) da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;

f) da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;

g) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;

h) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;

i) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;

j) da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;

k) da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;

l) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;

m) da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

n) da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).

2. La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.

3. Le province esercitano le funzioni relative alle sanzioni amministrative in materia di pesca ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riscuotono ed introitano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e li impiegano interamente per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.

4. Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.

Capo VI.

TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Art. 27.

(Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi)

1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno

1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. La Giunta regionale delibera eventuali esoneri, sentita la competente commissione consiliare.

5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32.

Capo VII.

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28.

(Relazioni di attuazione dei piani)

1. Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 29.

(Norme transitorie)

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.

2. I regolamenti e i provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia, purché i contenuti non contrastino con la presente legge.

3. Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dall'articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 16 della l.r. 7/1981.

4. Il comitato consultivo regionale e i comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 30.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione dell'articolo 21 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l.r. 7/1981, salvo quanto disposto dalle norme transitorie di cui all'articolo 29;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 6 - 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

c) legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);

d) l'articolo 1 bis della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31;

e) l'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale).

Art. 32.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2007, le somme riscosse dall'applicazione delle tasse e delle soprattasse di concessione regionale di cui all'articolo 27, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività e gli interventi in materia di pesca di cui alle UPB 13041 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo I spese correnti) e UPB 13042 (Territorio rurale Caccia e pesca Titolo II spese in conto capitale).

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte, dall'esercizio finanziario 2007, mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della l.r. 34/1998, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo I spese correnti).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla pianificazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 10, oppure dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi del comma 2, si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2007 con l'iscrizione nelle UPB 13041 e UPB 13042:

a) di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività aleutica;

b) di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale alle somme introitate nell'anno precedente a seguito dell'applicazione delle tasse e delle soprattasse di cui all'articolo 27.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b), per gli interventi e le attività previste dal piano regionale:

a) nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;

b) nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10 e per la corresponsione degli oneri previsti all'articolo 8, comma 7.

5. Alla quota di spesa destinata dalla pianificazione regionale di cui al comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca, a partire dall'esercizio finanziario 2007, si provvede, in deroga all'articolo 11 della leg-

ge regionale 25 giugno 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale) con le risorse dell'UPB 13041.

6. Per l'attuazione dell'articolo 21 si provvede con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 165

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 novembre 2005
- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 15 novembre 2005
- Sul testo sono state effettuate consultazioni
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 ottobre 2006 con relazione di Marco Bellion, Ugo Cavalera
- Approvato in Aula il 19 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 non votante

NOTE TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE N. 47, 48, 58 E 165.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:
"Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 33/1976 è il seguente:
"Art. 1.

Ai membri e ai Segretari di Commissioni, Consigli, Comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L.20.000 per i presidenti e di L.15.000 per i componenti ed i segretari."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto è il seguente:

"Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso."

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE è il seguente:

"Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
- Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salu-

te dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 10 del r.d. 332/1928 è il seguente:
"10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia.
Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (Marina mercantile) e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647."

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 226/2001 è il seguente:
"3. Attività connesse a quelle di pesca.
1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo";
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo";
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 138 del r.d. 773/1931 è il seguente:
"138. (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto

d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico."

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 7/1981 è il seguente:
"Art. 16. (Periodo di divieto e misure)
[1] E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate:
a) alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno
b) barbo dal 1° giugno al 30 giugno
c) carpa dal 1° giugno al 30 giugno
d) cavedano, con le reti dal 1° giugno al 30 giugno
e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio
f) luccio dal 15 febbraio al 15 marzo
g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio
h) persico trota dal 25 aprile al 31 maggio
i) temolo dal 15 gennaio al 30 aprile
l) tinca dal 1° giugno al 30 giugno
m) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio
n) trota e salmerino dal primo lunedì di ottobre all'ultimo venerdì di febbraio dell'anno successivo.
[2] La pesca e' consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.
[3] Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma.
[4] Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo' disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell'anguilla.
[5] Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:
anguilla cm 30
carpa cm 25
carpione cm 25
coregone cm 28
luccio cm 30
pesce persico cm 18
persico trota cm 18
salmerino cm 18
temolo cm 23
tinca cm 20
trota cm 18
trota del lago cm 30.

[6] Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
[7] In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non puo' catturare, per ogni giornata di pesca, piu' di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non piu' di 5 chilogrammi di pesci di altre specie.
[8] E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata.
[9] In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata."
- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 7/1981 è il seguente:
"Art. 3. (Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca)
[1] Il Comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, e' composto da:
1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede;
2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;
3) l'Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;
4) 1 rappresentante delle Comunità Montane designato dalla Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
5) 2 rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione;

6) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) ed 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20;

7) il Direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia De Marchi;

8) 3 esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle Facoltà universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;

9) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione regionale.

[2] Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.

[3] I Comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:

1) il Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

2) 1 rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella Provincia

3) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.), ed 1 rappresentante delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;

4) l'Ispettore ripartimentale delle Foreste, o suo delegato;

5) l'Ingegnere capo della sede provinciale del Genio Civile, o suo delegato;

6) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale.

[4] Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca.

[5] Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:

a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private;

b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge;

c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali

d) la valorizzazione degli ambienti naturali;

e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

[6] I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate.

[7] I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori.

[8] Non possono fare parte dei Comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.

[9] I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale o del Consiglio Provinciale territorialmente competente".

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione."

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

"Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale."

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in at-

tuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale".

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 6/1988 è il seguente:

"Art. 11 (Oneri finanziari)

1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Spese per l'attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo e' pari alla sommatoria delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.

6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale".

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di

evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria".

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:

a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;

c) l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;

d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;

e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;

f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;

g) la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;

h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;

i) una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;

1) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.

2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.

Art. 2.

(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)

1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:

a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;

b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.

3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);

c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e dalle disposizioni regionali di attuazione;

e) di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 3.

(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

2. I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991, in relazione all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 5.

(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle

norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

Art. 6.

(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.

4. Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 7.

(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

5. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 8.

(Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello pro-

vinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagna;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

8. Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.

Art. 9.

(Funzioni autorizzatorie comunali)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 10.

(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 11.

(Autorizzazioni stagionali)

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.

Art. 12.

(Ampliamento di superficie)

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Art. 13.

(Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

3. Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 14.

(Adempimenti regionali)

1. La Giunta regionale definisce i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Esercizio di attività accessorie)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;

c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;

b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;

c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.

Art. 16.

(Revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'articolo 5, comma 3;

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 17.

(Orario di apertura)

1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.

2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

5. L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001.

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

Art. 18.

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

Art. 19.

(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 20.

(Tutela dell'ordine e della sicurezza)

1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d.

773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.

Art. 22.

(Formazione e accesso al credito)

1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999.

2. Le piccole imprese commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della l.r. 28/1999.

3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 23.

(Percorsi di qualità e marchio regionale)

1. La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

2. La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.

4. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di:

pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.

5. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

6. Il comitato di cui al comma 5 svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;

b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;

c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;

d) definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 7;

e) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

7. La Giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 6, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate le caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

8. Il comitato di indirizzo di cui al comma 5 è un organo permanente di indirizzo e verifica dell'attività delle commissioni per i disciplinari ed è organo di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

9. Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

10. Ai componenti del comitato di indirizzo e delle commissioni è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, un compenso la cui entità è definita con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 24.

(Monitoraggio della rete)

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della predetta legge, attività di monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25.

(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)

1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.

Art. 26.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall'esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza.

2. Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 in:

a) 100.000,00 euro per spese finalizzate ad azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

b) 100.000,00 euro per contributi correnti per azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;

c) 150.000,00 euro per spese destinate alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di qualità e per il funzionamento del comitato di indirizzo e delle commissioni per i disciplinari;

d) 50.000,00 euro per spese finalizzate ad attività di accertamento dei requisiti professionali svolta dalle CCIAA;

e) contributi per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di qualità iscritti "per memoria",

si fa fronte per la lettera d) con le risorse dell'UPB 17011 (Commercio e artigianato Programmazione interventi settori commerciali - Titolo I spese correnti), e per le lettere a), b), c) con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I spese correnti), unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

Art. 27.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 1° luglio 2007.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d) della l. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

4. Il requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991, limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli

regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.

6. Fino all'adozione degli atti normativi di attuazione ai sensi dell'articolo 8, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). Per la modifica del parametro i comuni applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l. 25/1996, tenuto conto dei principi e delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Art. 28.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 73

- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Gilberto Pichetto Fratin il 22 giugno 2005.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 luglio 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 289

Esercizio saltuario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Pietro Francesco Toselli il 6 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente il 9 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 301

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dal Consigliere Luigi Sergio Ricca il 20 giugno 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 giugno 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 316

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gianni Wilmer Ronzani, Bruno Rutallo, Marco Travalgini il 19 luglio 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 20 luglio 2006

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato delle proposte di legge n. 73, 289, 301, 316 licenziato dalla Commissione referente il 2 novembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere, Gilberto Pichetto Fratin.

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente: "Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente: "Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 17 del d. lgs. 114/1998 è il seguente: "Art. 17. (Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della l. 287/1991 è il seguente:

"Art. 2. (Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza."

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 2 della l. 287/1991 si rinvia alla nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 17 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 17. (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d. lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi del-

la previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA è costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualità di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità,

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione."

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 3 (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al

contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3."

- Il testo dell'articolo 2 del d.p.r. 235/2001 è il seguente:

"Art. 2. (Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali)

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 68 del r. d. 773/1931 è il seguente:

" Art. 68.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali."

- Il testo dell'articolo 69 del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto." Art. 69. (art. 68 T.U. 1926).

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto."

- Il testo dell'articolo 80 del r. d. 773/1931 è il seguente:
"Art. 80.

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza."

- Il testo dell'articolo 86 del r. d. 773/1931 è il seguente:
"Art. 86.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallo e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati."

- Il testo dell'articolo 110 del r. d. 773/1931 è il seguente:
"Art. 110.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui

all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni];

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni

di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 186 del r. d. 635/1940 è il seguente:
"Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale."

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 17 bis del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 17-bis.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni."

- Il testo dell'articolo 17 ter del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 17-ter.

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità compe-

tente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale."

- Il testo dell'articolo 17 quater del r. d. 773/1931 è il seguente:

"Art. 17-quater.

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter."

- Il testo dell'articolo 17 della l. 689/1981 è il seguente:

"Art. 17 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro

centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente."

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 16 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 16 (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri."

- Per il testo dell'articolo 17 della l. r. 28/1999 si rinvia alla nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 18 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 18 (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commer-

ziale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare all'articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti;

d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la Giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati

rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziario;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi."

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 20 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 20. (Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato Osservatorio regionale, con sede presso la Direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato."

- Il testo dell'articolo 21 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 21. (Obiettivi dell'osservatorio regionale)

1. L'attività dell'Osservatorio regionale concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;

b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;

d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'Osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita Commissione da istituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale e comunicato alla competente commissione del Consiglio regionale."

- Il testo dell'articolo 22 della l. r. 28/1999 è il seguente:

"Art. 22. (Attività dell'osservatorio)

1. L'osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle CCIAA, delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998;

c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2005 è il seguente:

"Art. 8. (Responsabile di procedimento)

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative dell'ente sulla base degli atti che ne definiscono le funzioni.

2. Ove non sia già stabilito per legge o per regolamento, responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente per materia.

3. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento.".

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 3 della l. 287/1991 è il seguente:

"Art. 3. (Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.".

- Il testo dell'articolo 2 della l. 25/1996 è il seguente:

"Art. 2 (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.".

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

"Art. 3. (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007".

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è il seguente:

"Art. 11. (Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione".

Nota all'articolo 28

-Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 39.

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazioni all'articolo 3 della l.r. 12/1972)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/1972, da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000 n. 50, è aggiunto il seguente:

"1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo."

Art. 2.

(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. 20/1981)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, da ultimo modificato dall'articolo 4 della l.r. 50/2000, è aggiunto il seguente:

"4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo."

Art. 3.

(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. In deroga ai commi 2 e 4 bis dell'articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.

2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell'ottava legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 353

- Presentata dai Consiglieri Maurizio Lupi, Rocchino Muliere, Enrico Moriconi, Stefano Lepri, Michele Giovine, Riccardo Nicotra, Luca Robotti, Giuliano Manolino, Deodato Scanderebecch il 6 novembre 2006

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 6 novembre 2006

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Rocchino Muliere

- Approvata in Aula il 22 dicembre 2006, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli, 1 voto contrario, 5 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 12/1972, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 3

1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:

a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:

- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere

- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 5 Consiglieri

- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri

- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri

b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.

1bis. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo.”

2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65

(Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).

3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge .”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 1

4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'articolo 2 della l.r. 65/1994.

4 bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 e' integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed e' soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari)).

4 ter. In caso di aggregazione di Gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al Gruppo.”.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 è il seguente :

“Art. 5.(Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.
- 4 bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale."

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 contenuti nel disegno di legge n. 380 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009) presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2006 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio Regionale.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 00 dicembre 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 381

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 dicembre 2006 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 22 dicembre 2006 con 37 voti favorevoli, 15 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto è il seguente:

"Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi."

-Il testo dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 7/2001 è il seguente:

"2.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)."

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge regionale 7 agosto 2006, n. 31;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-4998 del 28 dicembre 2006

emana

il seguente regolamento

Regolamento Regionale recante: "Attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)."

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione all'interno della fascia di rispetto delle ferrovie in concessione ubicate sul territorio della Regione Piemonte, nel rispetto dei criteri generali e delle disposizioni attuative di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980).

Art. 2.

(Attivazione procedura ed istanza)

1. I soggetti legittimati ad ottenere il rilascio di provvedimenti urbanistico-edilizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, richiedono il parere al comune sul cui territorio insiste l'intervento e presentano domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali, indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi, per il tramite della società concessionaria della ferrovia in questione (Allegato A), corredata del parere del comune.

2. L'istanza indirizzata alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, è presentata in quadruplica copia, di cui una conforme a quanto prescritto dalle vigenti leggi in materia di imposta di bollo, e contiene:

a) le generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) sono indicate le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo che è legittimato a presentare la domanda in base allo statuto o ad uno specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

b) la dichiarazione di possesso di titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto di richiesta;

c) le generalità del progettista con indicazione dell'ordine professionale o collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione;

d) l'ubicazione e gli estremi catastali dell'intervento con la specificazione della zona urbanistica in cui ricade l'intervento, nonché l'elenco di tutti i vincoli presenti o la dichiarazione di non presenza di vincoli;

e) il recapito telefonico e l'indirizzo del richiedente o del referente per le comunicazioni inerenti la pratica.

3. La domanda e gli atti allegati hanno valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispetto a quanto dichiarato negli stessi.

4. La Regione Piemonte Direzione Trasporti, ricevuta l'istanza da parte della società concessionaria, comprensiva del parere del comune e di quello della società stessa, dà comunicazione di avvio del procedimento al richiedente.

5. Nel caso in cui il comune o la società concessionaria esprimono parere negativo sull'intervento oggetto di riduzione di distanza legale, l'istanza non viene accolta e la Regione Piemonte Direzione Trasporti, ne dà comunicazione al richiedente.

Art. 3.

(Documentazione tecnico-amministrativa)

1. L'istanza di cui all'articolo 2 (Allegato A), è corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) dichiarazione del richiedente in triplice copia controfirmata dal progettista (Allegato B), attestante:

1) la progettazione delle opere e la loro realizzazione eseguite in modo da evitare alla proprietà danni e disagi che potrebbero verificarsi per effetto delle vibrazioni causate dal transito dei treni;

2) la consapevolezza che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) e l'impegno a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal medesimo decreto;

3) la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza delle opere richieste alla rotaia e la persistenza della linea ferroviaria, ai disagi che potrebbero derivare in via diretta e indiretta da inquinamento acustico, elettromagnetico, visivo ed atmosferico e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa per indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria o del proprietario, per danni causati o temuti a cose e persone, riconducibili anche indirettamente alle attività che caratterizzano l'esercizio ferroviario, attuale o di futura istituzione, anche a seguito di interventi di ampliamento o modifica degli impianti e dell'esercizio ferroviario;

4) la consapevolezza che l'autorizzazione richiesta, di cui all'articolo 1, riguarda esclusivamente le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta necessari al progetto;

b) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal d.p.r. 459/1998;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione planimetrica delle viste;

d) estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento;

e) estratto del piano regolatore generale comunale e relative norme di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere tecnico comunale sull'intervento in oggetto;

f) rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o interventi su manufatti esistenti;

g) tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino binario e dal bordo dello sterzo o del rilevato;

h) planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i percorsi utilizzabili sia dai mezzi di manutenzione della ferrovia, che dai mezzi di soccorso e da eventuali autogru utilizzate per la rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e distacchi;

i) studio sulle emissioni sonore, di polveri, sui campi elettromagnetici e sulle vibrazioni indotte, con dimostrazione della validità degli interventi di mitigazione proposti;

l) studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto possa pregiudicarne la stabilità;

m) relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento delle acque di superficie;

n) sintesi dei dati tecnici (Allegato C).

2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, eccetto quanto individuato alla lettera a), è presentata in quattro copie firmate dal committente e firmate e timbrate dal progettista.

Art. 4.

(Parere della società concessionaria)

1. La società concessionaria della ferrovia, esaminata la domanda, esprime, come prescritto dall'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, il proprio parere tecnico con riferimento alla sicurezza e regolarità di esercizio ferroviario ed alla possibilità di eseguire, qualora necessario, interventi di soccorso, e lo invia, assieme alle copie degli elaborati tecnico-amministrativi dell'istanza e delle dichiarazioni, alla struttura regionale competente.

2. Il parere è corredato dallo stralcio planimetrico quotato della zona interessata dall'intervento, comprensiva di tutti gli impianti ferroviari esistenti, e, per i tratti di linea a semplice binario, individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

3. La società concessionaria della ferrovia dichiara che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga risulta compatibile con l'eventuale raddoppio o potenziamento della linea, con interventi relativi alla soppressione di passaggi a livello e con la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Art. 5.

(Nulla osta ai fini della sicurezza, parere del comune e rilascio autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della struttura regionale competente, è subordinato al nulla osta, ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto, rilasciato dal competente Ministero, su richiesta della Regione Piemonte Direzione Trasporti, ed al parere del comune o dei comuni sul cui territorio insiste l'intervento.

2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente.

3. Due copie della documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione sono restituite alla società concessionaria, unitamente al provvedimento autorizzativo.

4. Copia del provvedimento autorizzativo è trasmessa al comune interessato dall'intervento ed al competente Ministero che ha rilasciato il nulla osta.

5. E' a carico della società concessionaria la trasmissione degli atti al richiedente.

6. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2 della l.r. 31/2006, indica i termini di inizio e fine lavori e le eventuali proroghe.

Art. 6.

(Documentazione integrativa)

1. Nel caso di documentazione incompleta o giudicata insufficiente dalla struttura regionale competente, l'iter istruttorio della pratica è sospeso con possibilità di richiedere integrazioni tramite la società concessionaria.

Art. 7.

(Sopralluogo di visita)

1. Nel corso dell'istruttoria, è facoltà dei funzionari della struttura regionale competente, procedere alla visita di sopralluogo per l'accertamento della consistenza dei luoghi.

2. E' facoltà della struttura regionale competente effettuare la visita di sopralluogo congiuntamente alla società concessionaria ed al competente Ministero titolare del rilascio del nulla osta.

3. Qualora si acceda a proprietà private non liberamente accessibili, durante la visita è richiesta la presenza della proprietà o di un suo rappresentante.

4. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 8.

(Autorizzazione per costruzioni in deroga all'articolo 49 del d.p.r. 753/1980)

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la realizzazione di nuove costruzioni o ricostruzioni di manufatti esistenti, è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) presenza, su uno dei due lati della ferrovia, di una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso (vigili del fuoco, ambulanze) e delle macchine operatrici per l'eventuale spostamento o rimozione del materiale rotabile eventualmente sviato, nonché dai mezzi di manutenzione della ferrovia; la distanza minima dei nuovi manufatti deve essere 20 m. dal bordo della massic-

ciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;

b) nel caso in cui non esista una strada in freigio alla sede ferroviaria, si deve garantire l'accessibilità dei mezzi di soccorso e delle macchine operatrici alla sede ferroviaria, lasciando, da entrambi i lati della ferrovia, una fascia di terreno libera da manufatti, avente larghezza non inferiore a 26 m. in proiezione orizzontale, misurati dal bordo della massciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato e lunghezza non inferiore alla larghezza, raggiungibile agevolmente dalla normale viabilità;

c) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

d) le distanze ridotte non devono costituire ostacolo alcuno al naturale deflusso delle acque né provocare alterazioni della falda che determinino interferenze con la stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte;

e) le costruzioni ed i manufatti non devono essere tali da compromettere la stabilità della sede ferroviaria e delle opere annesse, rimanendo da esse indipendenti dal punto di vista statico e funzionale. Si devono prevedere accorgimenti per impedire eventuali effetti indotti. Le opere della sede ferroviaria devono poter essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e limitazioni di sorta;

f) nei tratti di linea a mezza costa, deve essere garantita la stabilità globale delle scarpate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per l'ampliamento di manufatti esistenti è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) il manufatto oggetto di riduzione di distanze legali, compresi gli ampliamenti e tutti i suoi aggetti (cornicioni, balconi, ecc.) e comprese le parti interrato, deve essere compreso tra il piano inclinato di 45 gradi passante per la più vicina rotaia ed il piano del terreno;

b) l'ampliamento deve rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni, indicate nel comma 1 e non ridurre la possibilità di accesso al sedime ferroviario.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la ristrutturazione di manufatti esistenti è subordinato al mantenimento dello stato di fatto sul territorio circostante e non deve determinare nuovi vincoli di subordinazione nei confronti della ferrovia.

4. Qualora la ferrovia sia completamente interrata, il rilascio dell'autorizzazione in deroga è concessa previa verifica che il ribaltamento del manufatto sia esterno alla galleria ferroviaria, comprensiva degli spessori delle strutture.

5. Nel caso in cui nel tratto in esame la ferrovia sia costituita da un unico binario, le misure indicate in precedenza si riferiscono all'infrastruttura comprensiva del potenziamento, come risulta dallo stralcio planimetrico che la società concessionaria deve allegare al proprio parere.

6. Nell'esprimere il proprio parere, la società concessionaria tiene conto della possibilità di soppressione dei passaggi a livello o attraverso il raggruppamento di più passaggi a livello o attraverso la realizzazione di opere sostitutive.

7. Qualora la Giunta regionale si avvalga della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 31/2006, l'ampliamento di manufatti esistenti è subordinato all'ottenimento, in sede di Conferenza di servizi, come prevista all'articolo 2, comma 4 della medesima legge, di tutte le autorizzazioni necessarie ivi compreso il parere dei Vigili del Fuoco e dell'ASL competenti per territorio. La Conferenza di servizi, valutati i criteri generali di cui all'articolo 3 della l.r. 31/2006, assume la determinazione conclusiva, cui si riferisce il provvedimento finale della Regione Piemonte Direzione Trasporti.

Art. 9.

(Atti e provvedimenti successivi all'autorizzazione)

1. Durante l'esecuzione dei lavori la società concessionaria ha l'onere della vigilanza sulla sede ferroviaria e sugli impianti; eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti in conseguenza alla costruzione a distanza ravvicinata, alla sede o agli impianti medesimi, sono immediatamente riparati o rimossi a cura della società concessionaria a spese del proprietario dell'edificio o manufatto o degli aventi causa.

2. In presenza di danni e pregiudizi di particolare rilevanza per i quali non sia applicabile il comma 1, il provvedimento autorizzativo può essere revocato, anche su richiesta della società concessionaria, con provvedimento della struttura regionale competente.

2. La società concessionaria può richiedere al proprietario o agli aventi causa, anche su invito della Regione Piemonte Direzione Trasporti, adeguamenti alle misure di protezione e sicurezza derivanti da provvedimenti normativi che dovessero entrare in vigore anche successivamente al presente atto.

3. In caso di opere o lavori eseguiti in difformità alla autorizzazione rilasciata, la struttura regionale competente, dispone la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

4. Il richiedente, anche tramite il direttore dei lavori delle opere oggetto di autorizzazione di deroga alle distanze legali, comunica alla struttura regionale competente, l'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 14 febbraio 2005, n. 2/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 dicembre 2006.

Mercedes Bresso

Allegato A
(Art. 2)

Marca da Bollo

Alla Regione Piemonte
Direzione Trasporti
Settore Viabilità ed Impianti Fissi
Via Belfiore, 23
10125 TORINO

Data

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE DISTANZE LEGALI PER COSTRUZIONI SITUATE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO DELLE LINEE FERROVIARIE (IN DEROGA ALL'ART. 49 DEL D.P.R. 753/1980, NEL RISPETTO DELLA L.R. 7/08/2006 n.31)

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a Prov. il

in qualità di

Dichiara di essere in possesso del titolo idoneo ad eseguire l'intervento oggetto della richiesta.

Comunica di aver incaricato per la redazione del progetto:

nome..... cognome..... qualifica.....

iscritto all'Albo Professionale della provincia di
con il numero.....

Dichiara che l'intervento in oggetto è ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia

nel Comune di..... nella zona urbanistica denominata.....

con destinazione nel lotto distinto al catasto al Fog. Part.

sul quale gravano i seguenti vincoli urbanistici.....

CHIEDE

L' autorizzazione alla riduzione delle distanze legali in deroga all'art. 49 del d.p.r. 753/1980 e nel rispetto della L.R. 7/08/2006 n.31 e del Regolamento di attuazione.

Allega alla presente:

1. Fotocopia del documento d'identità

2. Documentazione tecnico-amministrativa composta da (indicare anche il numero di copie):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per le comunicazioni inerenti la pratica in oggetto pregasi contattare

Nome..... Cognome
tel. fax. e-mail.
cell.....

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ (per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

Allegato B
(Art. 3)

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a.....nato/a a il....., residente a C.A.P. ViaC.F. o P.I. in qualità dicon riferimento alla domanda presentata alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti per il tramite della Società Concessionaria della ferrovia....., in data....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.P.R. 11.07.1980 n°753 e della L.R. 7.08.2006 n.31, per le opere da eseguirsi nel comune di sul terreno distinto in mappa con il n°, fog..... sul lato destro/sinistro della linea in corrispondenza del Km..... alla distanza minima dalla più vicina rotaia di mt. le seguenti opere:

.....

.....

.....

.....

DICHIARA

1 - che le opere sopra indicate e meglio identificate nei documenti allegati alla domanda suddetta, sono state progettate e saranno eseguite in modo tale da evitare possibili danni che potrebbero verificarsi per effetto della vicinanza della linea ferroviaria;

2 - che, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situazione dei luoghi, esprime la consapevolezza di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, ai disagi che ne potrebbero derivare e di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di indennizzi di sorta da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario;

3 - di essere consapevole che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura ferroviaria di cui dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegna a mettere in atto a sue cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.

4 - di essere consapevole che l'autorizzazione richiesta riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 11.07.1980 n°753 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione, assenso, nulla osta, necessari al progetto;

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

(data)

(firma)

Confermo le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 3.

IL PROGETTISTA

(data) (firma) (timbro)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

Allegato C
(Art. 3)

DATI TECNICI

Richiedente.....

Comune..... cap..... Provincia.....

Linea ferroviaria.....

Distanza minima del nuovo edificio o dell'ampliamento dalla piu' vicina rotaia.

Distanza minima del nuovo edificio dal bordo della massicciata, ovvero dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.....

Progressiva km.....

Lunghezza fronte binario.....

Illuminazione prevista.....

Note particolari.....

.....

Altezza entro terra..... altezza fuori terra.....

Esiste recinzione lungo il confine ferroviario.....

Distanza minima della recinzione dalla piu' vicina rotaia.....

Distanza minima della recinzione dal confine ferroviario.....

Altezza della nuova recinzione.....

Lavori particolari.....

Smaltimento acque lato ferrovia.....

Opere previste per la mitigazione dell'inquinamento acustico e visivo

.....

Opere previste per la mitigazione delle polveri e delle vibrazioni indotte

.....

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici, come previsto rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nel presente modello corrisponde a verità.

DATA FIRMA DEL PROGETTISTA

DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività inerenti al procedimento di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/2006.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 102

Approvazione dell'Accordo di programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" sottoscritto il 14 novembre 2006 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C.C.I.A.A. di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Pila

Visto che in Valle Sesia sono in corso, da alcuni anni, progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture sportive delle aree sciistiche di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione dei poli sciistici valsesiani e, attraverso questi, il sostegno dell'economia turistica della valle;

vista l'Intesa istituzionale di Programma siglata tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli il 5/6/2006 (D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006) con la quale, al fine di completare i programmi di investimento infrastrutturali e impiantistici delle aree sciistiche di Alagna Valsesia (comprensorio integrato di Alagna / Gressoney) e di Alpe di Mera, è stata stabilita l'assegnazione di risorse finanziarie da utilizzare allo scopo mediante lo strumento dell'Accordo di programma;

visto che il costo di investimento stimato per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" (aree sciistiche di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera) è di euro 15.300.000,00 a cui la Regione intende contribuire con un finanziamento complessivo di euro 10.000.000,00 utilizzando allo scopo risorse di diversa origine, come di seguito specificato, mentre la quota restante è a carico dei soggetti attuatori;

visto che la Direzione regionale Programmazione e statistica (nota del 30/3/2006, prot. n. 2218/8.3) ha comunicato l'assenso della Regione a dare corso all'Accordo di programma attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Vercelli individuando nella Direzione regionale Turismo Sport Parchi la struttura regionale incaricata degli adempimenti amministrativi inerenti l'Accordo e ha reso nota la disponibilità di risorse pari a euro 7.500.000,00 a valere sul "Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma" nel triennio 2006 - 2007 - 2008 (Bilancio annuale 2006 e Pluriennale 2006 - 2008, Cap n. 27851);

visto che il completamento della quota di finanziamento in capo alla Regione per la realizzazione degli investimenti oggetto dell'Accordo di programma è assicurato da ulteriori euro 2.500.000,00 disponibili nell'ambito dell'attuazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" (L.166/2002, art.21 e D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003) con il quale, tra l'altro, si è provveduto nel periodo 2003-2004 a finanziare e a realizzare una parte degli interventi di infrastrutturazione delle due aree sciistiche valsesiane in argomento;

visto che, ai fini della definizione e della sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento, la Regione ha promosso in qualità di titolare del medesimo - ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000 - il

relativo procedimento convocando alla Conferenza di avvio, tenutasi lo scorso 9/10/06, le Parti interessate individuate nella Provincia di Vercelli, nella C.C.I.A.A. di Vercelli, nella Comunità Montana Valsesia, nei Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Pila, che hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma;

visto che in data 7/11/2006 si è concluso positivamente mediante la Conferenza finale il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97 - 4338 del 13/11/2006 lo schema definitivo dell'Accordo di programma finalizzato al "Completamento del sistema sciistico della Valsesia", comprensivo dei relativi Allegati, e che con lo stesso provvedimento è stata autorizzata alla stipula del medesimo la Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore delegato;

visto pertanto l'Accordo di programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" e i relativi Allegati n.1 e 2, parti integranti dello stesso, sottoscritto a Torino in data 14 novembre 2006 dai legali rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati, annesso e parte integrante del presente decreto;

dato atto che, come sancito dalla citata D.G.R. n. 97 - 4338 del 13/11/2006, l'Accordo di programma in argomento rende disponibile allo scopo una prima quota di finanziamento regionale pari a euro 2.500.000,00 a valere sul Bilancio 2006 (Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma) mentre per il restante importo - pari complessivamente a euro 7.500.000,00 - si provvederà successivamente secondo quanto specificato dagli artt. 7 e 8 del medesimo Accordo nonché mediante l'integrazione e l'aggiornamento dello stesso da promuoversi con le modalità di cui all'art. 34 del D.Lgs 267/2000;

visto l'art. 34 del D.Lgs 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;

decreta

di approvare, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l'Accordo di programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" sottoscritto il 14 novembre 2006 e i relativi Allegati n.1 e 2, parti integranti dello stesso, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C.C.I.A.A. di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e Pila, attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Vercelli il 5/6/2006 (D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006).

E' istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell'Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dalla Presidente della Giunta regionale o sua delegata, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell'art. 17 dell'Accordo medesimo.

L'Accordo di programma sottoscritto il 14/11/2006 e i relativi Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Mercedes Bresso

Allegato

“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA”

Interventi funzionali al collegamento
del comprensorio sciistico di
Alagna Valsesia – Gressoney
e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera

Intesa Istituzionale di programma
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli
siglata il 5 giugno 2006
D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006

Fondo regionale per gli Accordi di programma

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi
della Provincia di Vercelli compreso nel
“Programma regionale delle infrastrutture
turistiche e sportive Piemonte 2006 ”
L. 166/2002 – Art. 21
(D.G.R. n. 36 – 8210 del 13/1/2003)

Accordo di programma
14 novembre 2006

Assessorato regionale al Turismo Sport Impianti di Risalita Pari Opportunità
Torino, via Avogadro 30

“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA”

Interventi funzionali al collegamento
del comprensorio sciistico di
Alagna Valsesia – Gressoney
e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera

Intesa Istituzionale di programma
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli
D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006
Fondo regionale per gli Accordi di programma

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi
della Provincia di Vercelli compreso nel
“Programma regionale delle infrastrutture
turistiche e sportive Piemonte 2006 ”
L. 166/2002 – Art. 21

L'anno 2006, il giorno 14 del mese di novembre in Torino, Via Avogadro 30, Assessorato al Turismo della Regione Piemonte

T R A

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dall'Assessore regionale Giuliana Manica, su delega della Presidente della Giunta regionale del 10/11/2006 prot. n. 18626/S1/1.45, in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 97-4338 del 13/11/2006, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;
- la **PROVINCIA DI VERCELLI**, rappresentata dall'Assessore provinciale Corrado Rotti, su delega del Presidente della Provincia di Vercelli del 13/11/2006 in attuazione a quanto previsto con delibera di G.P. n. 5508 del 9/11/2006 di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;
- la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**,. rappresentata dal Presidente Gian Paolo De Dominici, a ciò autorizzato con delibera Giunta C.M. nr. 147 del 7.11.2006;

- la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**, rappresentata dal Dott. Giuseppe Misia su delega del Presidente Giovanni Carlo Verri, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta camerale n. 311 del 13/11/2006 ;
- il **COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**, rappresentato dal Sindaco Sandro Bergamo, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 72 dell'8/11/2006;
- il **COMUNE DI PILA**, rappresentato dal Sindaco Germano Gilardi, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 25 dell'8/11/2006;
- il **COMUNE DI SCOPELLO**, rappresentato dal sindaco Paolo Ferraris, a ciò autorizzato con delibera G.C. nr. 67 dell'8/11/2006;

d'ora in poi "le Parti".

P R E M E S S O

Che in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche delle aree sciistiche di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valsesiano;

che il cosiddetto "*Progetto Monterosa*", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

che tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell'anno 2000, di una telecabina denominata "Alagna-Pianalunga" oltre al rifacimento della seggiovia denominata "Pianalunga-Bocchetta delle Pisse"; negli anni 2003-2004 la realizzazione dell'impianto Funifor denominato "Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati" e della nuova pista da sci "Olen-Pianalunga" e che, l'insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;

che tale progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" mediante l'Accordo di programma – 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;

che nel comprensorio sciistico del Monterosa l'impianto di risalita denominato "Balma" ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a "Bocchetta delle Pisse" rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;

che nell'aprile 2007 la funivia denominata "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren", funzionale alla fruizione dell'area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci "Free-Ride", altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica l'offerta sciistica di Alagna, necessita di interventi connessi con la revisione generale ventennale di prossima scadenza al fine di garantire continuità di funzionamento;

che, nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta è stato oggetto di aggiornamento (note dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123) per consentire l'ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d'alta quota, sia sul versante valsesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e di Forcella di Bors;

che a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si rende necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d'intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;

che, in funzione di tale aggiornamento, sono in corso di individuazione gli interventi che possono consentire sul versante valsesiano la piena fruibilità del comprensorio sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;

che nell'ambito del DOCUP 2000-2006, misura 3.1a, sono stati realizzati interventi di miglioramento dell'accessibilità all'Alpe di Mera, costituiti dalla parte terminale della strada Scopello-Mera e da un'area di parcheggio intermedia in prossimità dell'Alpe Trogo, onde favorire l'accesso agli impianti di risalita;

che, parallelamente alle strutture di accesso all'Alpe ed agli impianti di risalita, è stata realizzata nell'ambito del DOCUP misura 3.2 e del *"Programma regionale delle infrastrutture turistiche e*

sportive Piemonte 2006", la infrastrutturazione idrica dell'Alpe di Mera e l'impianto di innevamento artificiale delle piste da sci;

che nell'ambito del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" si è dato avvio con l'Accordo di programma – 2° stralcio, sottoscritto il 21 luglio 2004 (approvato con DPGR n. 104 del 17/9/2004), al piano di rinnovamento delle infrastrutture turistico sportive dell'Alpe di Mera con la sostituzione degli impianti esistenti ormai obsoleti e giunti a fine vita tecnica e la realizzazione di tre nuove seggiovie (Comparient, Bimella, Capricorno);

che per l'adeguamento progettuale e il completamento funzionale delle opere sopra citate la società ALPE di MERA s.p.a. e per essa i Soci (Comunità Montana Valsesia, Provincia di Vercelli, Comune di Scopello, C.C.I.A.A. di Vercelli) dovranno assumere significativi obblighi finanziari onde far fronte agli oneri derivanti dalle quote di loro competenza delle opere in corso di realizzazione e dall'incremento dei costi di realizzazione delle stesse avutisi nel corso dell'iter progettuale e realizzativo;

che per completare i programmi di investimento infrastrutturali e impiantistici delle due aree sciistiche di Alagna Valsesia (comprendorio integrato di Alagna / Gressoney) e di Alpe di Mera e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità delle medesime e le conseguenti ricadute socio-economiche e di sviluppo turistico sul territorio della Val Sesia, la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Vercelli il 5/6/2006 (D.G.R. n. 6-2881 del 22 maggio 2006) ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le Parti interessate citate in premessa;

che tali risorse ammontano complessivamente a € 10.000.000,00 di cui € 7.500.000,00 a valere sul "Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma" (*Bilancio annuale 2006 e Pluriennale 2006 – 2008, Cap n. 27851*) - come risulta dalla nota della Direzione Programmazione e Statistica del 30/3/2006, prot. n. 2218/8.3 - e € 2.500.000,00 quali risorse disponibili nell'ambito dell'attuazione del "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" (*risparmi*) , come risulta dal Verbale della Cabina di regia (Ambito Provincia di Vercelli) del 24/11/2005;

che l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito del *Programma regionale Piemonte 2006* è giustificato e discende dalla sostanziale continuità tra le finalità e i contenuti tecnico-tipologici delle opere realizzate nell'ambito di tale *Programma* nei comprensori sciistici di Alagna e di Alpe di

Mera e che il presente Accordo costituisce, di fatto, integrazione agli Accordi di programma (1° e 2° stralcio) a suo tempo siglati in attuazione del *Programma regionale* sopra menzionati ;

che ai fini della definizione e sottoscrizione del nuovo Accordo di programma la Regione ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la Conferenza di avvio in data 9/10/06 nel corso della quale le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (*vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo*);

che il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, Dott. Gaudenzio De Paoli – Direttore regionale Turismo Sport Parchi – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 41 del 19/10/06 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo dell'Accordo e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della Conferenza finale tenutasi il 7/11/2006 (*come risulta dal relativo Verbale depositato agli atti della Direzione regionale Turismo*);

che la finalità del presente Accordo di programma è quella di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo dell'area valsesiana e, in particolare, dei comprensori turistici e sciistici di Alagna Valsesia (nell'ambito del comprensorio integrato Alagna / Gressoney) e dell'Alpe di Mera mediante il completamento dei rispettivi programmi infrastrutturali e impiantistici;

che le Parti interessate (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e di Pila, C.C.I.A.A. di Vercelli) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di programma con i provvedimenti deliberativi richiamati nella parte iniziale della presente premessa.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art.34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma";
- deliberazione della Giunta regionale n.36-8210 del 13/1/2003 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del *Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*"

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione degli interventi per il completamento e lo sviluppo del comprensori turistico-sciistici valsesiani di Alagna Valsesia e dell'Alpe di Mera, come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 3 – Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- la Comunità Montana Valsesia
- il Comune di Alagna
- il Comune di Pila
- il Comune di Scopello
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vercelli

Art. 4 – Altri Soggetti coinvolti

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente Articolo 3 sono interessate al presente Accordo, quali società pubbliche incaricate della realizzazione e/o della gestione degli interventi:

- 1) la società **MONTEROSA 2000 s.p.a.**,
- 2) La società **ALPE di MERA s.p.a.**, il cui rapporto di partecipazione alle finalità dell'Accordo è regolato da specifica convenzione tra la medesima e la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, la C.C.I.A.A. di Vercelli, il Comune di Scopello, che costituisce l'allegato 2, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 5 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Regione Piemonte. Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Gaudenzio De Paoli in qualità di Direttore regionale della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma individuata nella Direzione regionale Turismo Sport Parchi.

Le Parti prendono atto del ruolo della "Cabina di regia" di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell'8/7/2003 , a cui spetta il coordinamento attuativo del *Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*, e si impegnano a coordinare le proprie attività con le determinazioni di quest'ultima date le interrelazioni esistenti tra gli interventi compresi in tale *Programma regionale* (in particolare quelli del "Piano degli interventi dell'ambito provinciale vercellese" relativi all'impiantistica di Alagna e di Alpe di Mera) e quelli previsti con il presente Accordo di programma.

I Rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nell'ambito della Cabina di regia sono confermati nel Collegio di vigilanza di cui all'art.17 dell'Accordo.

Le Parti prendono atto altresì del ruolo e delle attività, nell'ambito della "Cabina di regia" e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) e ne confermano l'operatività anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo integrando il medesimo con il rappresentante designato della Comunità Montana Valsesia.

Soggetto incaricato dell'operatività gestionale necessaria a livello locale per l'attuazione del presente Accordo di programma è la Comunità Montana Valsesia, coadiuvata e supportata sul fronte tecnico-amministrativo dalle Strutture incaricate della Provincia di Vercelli.

La Struttura provinciale incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana è individuata, in conformità con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 36589 del 4.09.2003, nel "Gruppo di Lavoro Intersettoriale per l'organizzazione dei *Progetti di sviluppo socio-economico del territorio provinciale*".

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti e degli Attuatori nonché, per gli aspetti tecnici, nei rispettivi Responsabili del procedimento.

Art. 6 - Piano degli interventi

Il presente Accordo di programma è finalizzato al “*Completamento del sistema sciistico della Valsesia*” e, in particolare, alla realizzazione degli “*Interventi funzionali al collegamento del comprensorio sciistico di Alagna – Gressoney e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera*”.

A tal fine il Piano degli interventi complessivo (Allegato n.1), di cui l'Accordo costituisce lo strumento attuativo, è riferito a due ambiti territoriali distinti quali:

- a) **Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren** (Comune di Alagna Valsesia);
- b) **Comprensorio sciistico di Alpe di Mera** (Comuni di Scopello e Pila).

a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren

Per quanto concerne l'ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren, il Piano degli interventi comprende opere infrastrutturali finalizzate a consentire la piena fruibilità sportiva e turistica dell'area sciabile valsesiana in quota anche in funzione del potenziamento del sistema impiantistico del comprensorio integrato Alagna/Gressoney determinato dalla prevista realizzazione del progetto di impianto di risalita sul versante valdostano, attuativo del Protocollo di intenti – citato in premessa - in corso di aggiornamento tra le due Regioni. Tali opere sono individuate nella realizzazione, sostituzione/rifacimento di impianti di risalita, impianti di innevamento artificiale, sistemazione di piste di discesa, interventi di elettrificazione, opere di sistemazione ambientale compreso lo smantellamento di impianti di risalita obsoleti e dismessi.

Le Parti convengono che, al momento della sottoscrizione del presente Accordo il dettaglio di tali interventi, specificato nell'Allegato n.1 Piano degli interventi – Ambito a), costituisce unicamente una **prima ipotesi progettuale** funzionale alle finalità di cui sopra nell'ambito del Piano degli interventi complessivo, come dettagliatamente specificato al successivo Art. 7.

b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera

Per quanto concerne l'ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera, il Piano degli interventi (Allegato 1) è finalizzato all'adeguamento progettuale e al completamento funzionale del sistema di impianti di risalita costituiti dalle seggiovie Camparient, Bimella e Capricorno, già compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006*.

Il Piano degli interventi (Allegato 1) comporta un investimento complessivo pari a € 15.300.000.

Il dettaglio dei costi e la ripartizione delle fonti di finanziamento sono specificati al successivo Art.8.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori

Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren

Gli interventi indicati nel Piano degli interventi - Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren (nn. 1, 2, 3 dell'Allegato 1) sono proposti nei termini di **prima ipotesi progettuale** come anticipato al precedente Art. 6.

Per la realizzazione di tali interventi la Regione intende utilizzare proprie risorse da destinare alla sottoscrizione, per un importo complessivo di € 7,5 Meuro, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli interventi – e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Monterosa 2000), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art.2 della L.R. n.29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli interventi di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006* e realizzati secondo le modalità indicate dall'art. 11 della L.R. n.12/2004.

Ai fini di cui sopra la Regione promuoverà, a valere e nel corso dell'anno 2007, tutte le iniziative legislative e amministrative necessarie per consentire, tramite Finpiemonte S.p.A., l'aumento di capitale della Società Monterosa 2000 per un importo massimo di 7,5 Meuro, finalizzato alla realizzazione da parte di quest'ultima degli interventi di completamento del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren. La Regione in particolare provvederà:

- a promuovere l'autorizzazione all'aumento di capitale mediante provvedimento legislativo regionale (legge finanziaria regionale 2007 o altre disposizioni di legge a questa collegate);
- a integrare e aggiornare il presente Accordo di programma mediante la definizione progettuale finale degli interventi da realizzare nell'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren anche in variazione all'attuale elenco di opere di cui all'Allegato 1 - Piano degli interventi (nn. 1, 2 e 3), secondo le medesime modalità con le quali è stato sottoscritto il presente Accordo ovvero ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000;
- a stipulare apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. collegata alla revisione dell'Accordo per consentire l'aumento di capitale e la realizzazione delle opere da parte di Monterosa 2000.

Ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera

Gli interventi indicati nel Piano degli interventi - Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera, inerenti l'adeguamento progettuale e il completamento funzionale del sistema impiantistico e infrastrutturale di tale Comprensorio (n. 4 dell'Allegato 1) sono proposti dai seguenti Enti pubblici: Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comune di Scopello e C.C.I.A.A. di Vercelli, costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A. soggetto attuatore degli stessi.

Il finanziamento regionale (2,5 Meuro) indicato nel Piano degli interventi (Allegato 1) per la realizzazione di tali interventi è assegnato agli Enti pubblici summenzionati in misura proporzionale alla quota di compartecipazione azionaria di ciascuno di essi nella Società Alpe di Mera S.p.A. e sarà utilizzato, dai medesimi Enti, per sottoscrivere l'aumento di capitale finalizzato in detta Società.

Il rapporto di partecipazione della Società Alpe di Mera S.p.A. (soggetto attuatore) alle finalità dell'Accordo, in relazione alla specifica modalità di utilizzo del finanziamento regionale, è regolato dalla "Convenzione quadro" tra la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, il Comune di Scopello, la C.C.I.A.A. di Vercelli e la Società ALPE DI MERA che costituisce l'Allegato 2, parte integrante del presente Accordo di programma.

La ripartizione del finanziamento regionale a favore degli Enti pubblici costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A. per la realizzazione degli interventi (n. 4 del Piano degli interventi – Allegato1) da utilizzarsi ai fini dell'aumento di capitale sopra citato è qui di seguito riportata.

Ente	Quota azionaria	Quota finanziamento regionale Euro
Provincia di Vercelli	2/6	833.333,00
Comunità Montana Valsesia	1/6	416.667,00
Comune di Scopello	2/6	833.333,00
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6	416.667,00.
ALPE DI MERA	6/6	2.500.000,00

Art. 8 – Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 1) l'investimento complessivamente stimato ammonta a **€ 15.300.000,00**.

La ripartizione complessiva degli oneri tra gli Enti sottoscrittori è la seguente:

REGIONE PIEMONTE					ATTUATORI	
Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma <i>Bilancio annuale 2006 e Pluriennale 2006-07-08 (cap. 27851)</i>				Programma Piemonte 2006 L.166/02, art.21 (Risparmi)	Monterosa S.p.A. <i>Risorse proprie</i>	Alpe di Mera S.p.A. <i>Risorse proprie</i>
2006	2007	2008	TOT.			
2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	3.500.000	1.800.000

Il Piano degli interventi annesso (Allegato 1) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio della ripartizione delle quote di finanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne la quota di finanziamento della Regione Piemonte prevista a favore del Piano degli interventi (Allegato 1), la stessa è garantita:

- nella misura di **€ 7.500.000,00** dallo stanziamento complessivo di cui al Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma del Bilancio regionale per l'anno 2006 e pluriennale 2006 – 2007 – 2008 (L.R. n.15/2006), cap. 27851, ripartiti nel triennio secondo le seguenti quote: **€ 2.500.000,00** Annualità **2006**; **€ 2.500.000,00** Annualità **2007**; **€ 2.500.000,00** Annualità **2008**;
- nella misura di **€ 2.500.000,00** dalle risorse disponibili nell'ambito dell'attuazione del *Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006* (L. 166/2002, art.21 – risparmi compresi, al momento, negli stanziamenti di cui ai capp. 22513 e 22514 del Bilancio regionale quali residui passivi), destinate alle finalità del presente Accordo, in particolare per gli interventi inerenti l'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren dalla citata Cabina di regia che sovrintende l'attuazione del *"Programma regionale Piemonte 2006 – Piano degli interventi della Provincia di Vercelli"* (verbale della C.d.R. – Provincia di VC del 24/11/2005); la Regione provvederà ad assumere gli atti necessari per l'utilizzo di tali risparmi secondo le modalità di cui all'Art.7 (*aumento di capitale Monterosa S.p.A. tramite Finpiemonte*).

In particolare per quanto concerne lo stanziamento di € 7.500.000,00a valere sul Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma lo stesso è così ripartito e destinato:

- **€ 2.500.000,00** sul Bilancio regionale per l'anno 2006, Cap. 27851, destinato al finanziamento degli interventi previsti nell'**Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera**, secondo le modalità di cui al precedente Art.7;
- **€ 5.000.000,00** sul Bilancio regionale Pluriennale 2006-2008 (*€ 2.500.000,00 Annualità 2007 e € 2.500.000,00 Annualità 2008*) destinati al finanziamento degli interventi previsti nell'**Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren** che, unitamente alle economie realizzate sul *Programma regionale Piemonte 2006* pari a € 2.500.000,00, saranno utilizzati secondo le modalità di cui al precedente Art.7.

La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all'Allegato 1 evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico ai Soggetti attuatori (Società Monterosa 2000 S.p.A. e Società Alpe di Mera S.p.A.).

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano degli interventi (Allegato 1), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli enti attuatori.

L'utilizzo di eventuali economie derivanti dall'applicazione del "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione degli appalti, o per altre ragioni, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza previo parere del Gruppo Tecnico di Lavoro secondo le modalità specificate al successivo Art.13.

Art. 9 – Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire le proprie risorse destinate all'attuazione del Piano degli interventi di cui all'Allegato 1 secondo le seguenti modalità.

Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren

Per la realizzazione degli interventi dell'Ambito a) Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia/Punta Indren (Allegato 1 – nn. 1, 2 e 3), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l'aumento di capitale finalizzato della Società Monterosa 2000 tramite Finpiemonte S.p.A, pari ad un massimo di € 7.500.000,00, secondo le modalità che saranno definite dall'apposita convenzione che verrà stipulata tra la stessa Regione e Finpiemonte S.p.A, a seguito della specifica autorizzazione legislativa e dell'integrazione/aggiornamento del presente Accordo di programma.

Ambito b) Comprensorio sciistico di Alpe di Mera

Per la realizzazione degli interventi dell'Ambito b) Comprensorio sciistico Alpe di Mera (Allegato 1 – n. 4) la Regione provvederà a trasferire il finanziamento previsto, pari complessivamente a € 2.500.000,00, agli Enti pubblici costituenti la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A., secondo la ripartizione del finanziamento ad ognuno spettante calcolata sulla base della compartecipazione azionaria di ciascun Ente nella Società come dettagliato nel precedente art. 7 .

La liquidazione delle quote di finanziamento spettanti a ciascun Ente sarà effettuata in un'unica soluzione a seguito di specifica e documentata richiesta degli Enti beneficiari, successivamente alla stipula dell'Accordo di programma e alla sua approvazione mediante D.P.G.R.

La Direzione regionale Turismo comunicherà a ciascun Ente beneficiario la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento stabilendo fin d'ora che quest'ultima dovrà comprendere la presentazione degli atti preliminari di conferma dell'aumento di capitale finalizzato.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e alla Comunità Montana la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'intero iter progettuale-esecutivo delle opere realizzate nonché le informazioni e i dati inerenti il monitoraggio degli interventi realizzati, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Direzione regionale competente e/o dalle strutture della Provincia e della Comunità Montana incaricate.

Art. 10 – Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli soggetti attuatori. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

I responsabili del procedimento dei Soggetti attuatori potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

Qualora i soggetti attuatori intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tali Soggetti ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 1).

Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari i Soggetti attuatori potranno opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.

Art. 11 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:

- l'impegno dei soggetti attuatori e /o gestori degli interventi realizzati a garantire l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

Art. 12 - Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 1) stabilita entro il **31.12.2009**.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti attuatori, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell'Accordo, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza.

Art. 13 - Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione (art. 34 del D.Lgs 267/2000).

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.

Il Gruppo tecnico di Lavoro (G.T.L.) di cui all'Art. 5 si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l'accoglimento mediante apposito verbale da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza. senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza da parte della Regione anche su richiesta di uno degli Enti sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione del succitato verbale, la decisione del G.T.L. si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il G.T.L. ritenga le modifiche sostanziali, ciò comporta l'obbligo da parte della Regione di convocazione del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.12, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi delle opere (nei limiti di quanto previsto dall'Art. 8.) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l'operatività.

L'eventuale richiesta di sostituzione delle opere previste dal Piano degli interventi con altre iniziative, di costo pari o inferiore, che soddisfino le finalità di cui al presente Accordo di programma, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità definite ai paragrafi 2-5 del presente Articolo.

Art. 14 – Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dai soggetti attuatori, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà sentito il G.T.L. anche per le vie brevi.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico dei singoli soggetti attuatori.

Art. 15 – Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

Art. 16 – Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall'Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-33223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art.13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e/ degli attuatori anche mediante procedura scritta.

Art. 18 - Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell'Accordo di programma la struttura incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana, ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'art. 5.

Art. 19 – Revoca e sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalle eventuali modifiche ad esso apportate secondo le modalità stabilite dal medesimo, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

La riduzione del finanziamento regionale potrà essere disposta, in misura proporzionale, in relazione al minor costo delle opere realizzate documentato in sede di rendicontazione finale, fatte salve le decisioni assunte sull'uso delle economie realizzate nel corso della validità dell'Accordo.

Art. 20 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.17.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 21 – Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Art. 22 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge

Art. 23 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

Art. 24 – Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

Elenco Allegati

Allegato 1: "Piano degli interventi.

Allegato 2: Convenzione quadro tra la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, il Comune Scopello, la C.C.I.A.A. di Vercelli e la Società pubblica Alpe di Mera S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 14 novembre 2006

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Su delega della Presidente della Giunta regionale

L'Assessore al Turismo

Giuliana Manica

Per la **PROVINCIA di VERCELLI**

Su delega del Presidente della Provincia di Vercelli

*L'Assessore provinciale per le Attività economiche
della Valsesia*

Corrado Rotti

Per la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

Il Presidente

Gian Paolo De Dominicis

Per la **C.C.I.A.A. di Vercelli**

p. Il Presidente

Giovanni Carlo Verri

delega del 13/11/2006

Per il **COMUNE di ALAGNA**

Il Sindaco

Sandro Bergamo

Per il **COMUNE di PILA**

Il Sindaco

Germano Gilardi

Per il **COMUNE di SCOPELLO**

Il Sindaco

Paolo Ferraris

ACCORDO DI PROGRAMMA per il "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA" PIANO DEGLI INTERVENTI - ALLEGATO 1.						
N.	SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	COSTO COMPLESSIVO	REGIONE	SOCIETA'
AMBITO DI INTERVENTO 1: "SVILUPPO DELLE AREE TURISTICHE MONTANE"						
1	Monterosa 2000 spa	Impianto di innevamento vallone Olen e elettrodotto media tensione	Alagna Valsesia	2.000.000,00€		
2	Monterosa 2000 spa	Nuovo impianto della BALMA con pista da sci e demolizione vecchio impianto	Alagna Valsesia	4.000.000,00€		
3	Monterosa 2000 spa	Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "CIMALEGNA-PASSO del SALATI" e "PUNTA INDREN"	Alagna Valsesia	5.000.000,00€		
Sub Totale costo progetti n. 1 : 3				11.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00€
4	Alpe di Mera spa	Adeguamento progettuale e completamento funzionale del sistema impiantistico infrastrutturale	Scopello/Pila	4.300.000,00€	2.500.000,00€	1.800.000,00€
Sub Totale costo progetti n. 4				4.300.000,00€	2.500.000,00€	1.800.000,00€
TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI				15.300.000,00	10.000.000,00	5.300.000,00

Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di Programma € 5.000.000,00 + risorse (risparmi) Programma Piemonte 2006 € 2.500.000,00

Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di Programma

*Convenzione fra
la Provincia di Vercelli, il Comune di Scopello, la Comunità Montana Valsesia, la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Vercelli e la Soc. Alpe di Mera S.p.A.*

Allegato n. 2

CONVENZIONE QUADRO

fra

Prov incia di Vercelli,

Comune di Scopello,

Comunità Montana Valsesia,

Camera di Commercio Industria Ar tighianato Agricoltura di Vercelli

e

Società pubblica Alpe di Mera S.p.A

*per l'attuazione del progetto n. 4 compreso nel Piano degli interventi oggetto
dell'Accordo di programma attuativo*

“Completamento del sistema sciistico della Valsesia”

**Progetto: Adeguamento e completamento f unzionale al sistema impiantistico e
infrastrutturale del comprensorio sciistico Alpe di Mera**

Indice

SOTTOSCRITTORI

1. NORMA DI RINVIO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
4. OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
5. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
6. GESTIONE DELL'INTERVENTO – TEMPI DI ATTUAZIONE – VARIANTI PROGETTUALI
7. RISORSE REGIONALI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
8. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
9. QUADRO DEI FINANZIAMENTI DI CUI DISPORRA' LA SOCIETA' ALPE DI MERA S.p.A.
10. NORMA FINALE

CONVENZIONE QUADRO

tra

gli Enti costituenti la **Società pubblica ALPE DI MERA S.p.A.**

quali

la **Provincia di Vercelli**, in persona dell'Assessore provinciale Corrado Rotti, su delega del Presidente della Provincia di Vercelli Renzo Masoero del 13/11/2006, con sede in Vercelli, Via San Cristoforo n. 3/7 (omissis);

la **Comunità Montana Valsesia**, in persona del Presidente pro tempore, Gian Paolo De Dominici, con sede in Varallo Sesia, C.so Roma n. 35, (omissis);

il **Comune di Scopello**, in persona del Sindaco pro tempore, Paolo Ferraris, con sede in Scopello, Via Mera n. 3, (omissis);

la **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**, in persona del Dott. Giuseppe Misia su delega del Presidente pro tempore, Gian Carlo Verri, con sede in Vercelli, Piazza Risorgimento n. 12, (omissis);

e

la **Società Pubblica ALPE DI MERA S.p.A.**, in persona del Presidente pro tempore, Antonella De Regis, con sede in Scopello, Via Mera n. 3, (omissis)

1. Norma di rinvio all'Accordo di programma

La presente Convenzione quadro costituisce l'Allegato n.2 all'Accordo di programma per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" tra la Regione Piemonte (soggetto promotore titolare dell'Accordo) e la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Scopello e di Pila, la C.C.I.A.A., in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma siglata tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli (D.G.R. n.6-2881 del 22/5/2006) e a integrazione e potenziamento del *Programma regionale Piemonte 2006*.

La Società Alpe di Mera S.p.A e gli Enti pubblici che sottoscrivono la presente Convenzione quadro sono tenuti, ciascuno per le rispettive competenze e per gli impegni assunti con la medesima, a rispettare le norme contenute nel citato Accordo di programma ed a farsi parte attiva e responsabile affinché la realizzazione di quanto in esso previsto avvenga nei tempi e modi definiti dallo stesso Accordo.

2. Oggetto della convenzione

La presente Convenzione quadro ha per oggetto la disciplina dei rapporti fra la Società Alpe di Mera S.p.A. e gli Enti pubblici che costituiscono la medesima Società per la realizzazione dell'intervento n.4 di cui al Piano degli interventi oggetto dell'Accordo di programma sopra citato:

ENTI PROPONENTI	ATTUATORE	INTERVENTO	COSTO TOTALE
Provincia di Vercelli C.M. Valsesia Comune di Scopello C.C.I.A.A. Vercelli	ALPE di MERA S.p.A.	n. 4 Adeguamento progettuale e completamento funzionale del sistema impiantistico e infrastrutturale dell'Alpe di Mera	€ 4.300.000,00

L'intervento sopra indicato, nel prosieguo del presente atto, è convenzionalmente denominato "**intervento**".

3. Costituzione della Società ALPE DI MERA S.p.A

In data 9.04.2003, presso lo studio del Notaio Dott. Massimo Cortese sito in Varallo, è stata costituita la "Società ALPE DI MERA S.p.A" con sede legale in Scopello. La società è partecipata, secondo le quote societarie indicate in parentesi, dai Comuni di Scopello (n. 400), dalla Provincia di Vercelli (n. 400), dalla Comunità Montana Valsesia (n. 200) e dalla Camera di Commercio di Vercelli (n. 200). Tali quote sono oggetto di variazione in corso a seguito di aumenti di capitale in attuazione dell'Accordo di Programma – 2° stralcio attuativo relativo al "*Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*"; restano comunque invariate le quote percentuali di ciascun Ente partecipante e cioè:

Provincia di Vercelli	2/6 del capitale sociale
Comune di Scopello	2/6 del Capitale sociale
Comunità Montana Valsesia	1/6 del capitale sociale
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6 del capitale sociale.

4. Oggetto sociale della Società ALPE DI MERA S.p.A.

La Società ALPE DI MERA S.p.A ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della Valsesia, con particolare riferimento al comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, nonché la promozione ed il potenziamento di attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico-ricettivo od ad una migliore organizzazione e/o gestione dell'ambito territoriale sopra individuato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà effettuare tutte le operazioni di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare (industriale) ed il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, purché conformi al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà, oltre a svolgere attività in forma diretta, avvalersi di Enti, società pubbliche e private e/o assumere partecipazioni.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette od indirette in società ed imprese commerciali ed industriali che abbiano per oggetto sociale attività estranee a quelle indicate nel presente articolo.

5. Realizzazione dell'intervento

La Società ALPE di MERA S.p.A. è tenuta a realizzare l'intervento di cui all'Art.2 attenendosi alle disposizioni contenute nell'Accordo di Programma, nei provvedimenti regionali richiamati in quest'ultimo e nel rispetto della vigente normativa in materia.

6. Gestione dell'intervento - tempi di attuazione - varianti progettuali

Gli impegni assunti, in relazione all'intervento, dai sottoscrittori della presente Convenzione quadro nell'ambito dell'Accordo di programma sono trasferiti alla Società ALPE di MERA S.p.A. con particolare menzione di quelli contenuti in:

- Art. 6 – Piano degli interventi
- Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori
- Art. 8 – Piano finanziario
- Art. 9 - Trasferimento delle risorse
- Art. 10 - Iter progettuale e attuativo dei progetti
- Art. 11- Gestione degli interventi
- Art. 12 - Durata dell'Accordo
- Art. 13 - Modifiche dell'Accordo
- Art. 14 - Varianti progettuali.
- Art. 18 – Vincolatività dell'Accordo e Impegni tra le Parti

In ottemperanza ad analoga disposizione contenuta nell'art. 11 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna a garantire l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati, una volta realizzato l'intervento, alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di ipotesi gestionale, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nei comuni di Scopello e Pila, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

In ottemperanza ad analoghe disposizioni contenute nell'articolo 13 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna affinché attraverso il suo operato nell'utilizzo delle risorse destinate alla medesima per la realizzazione del progetto non si determinino modifiche dell'Accordo medesimo e variazioni del relativo Piano degli interventi; ogni eventuale proposta di modifica potrà essere presentata preventivamente alla Regione tramite gli Enti pubblici sottoscrittori della presente Convenzione con le modalità del citato Art.13 dell'Accordo.

In ottemperanza ad analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 dell'Accordo di programma la Società ALPE di MERA S.p.A. si impegna affinché eventuali varianti in corso d'opera all'intervento risultino conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti saranno altresì preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo di programma e messe in atto nel rispetto di quanto previsto dal medesimo Art.14 dell'A.d.P.

7. Risorse regionali derivanti dall'Accordo di programma

Le risorse messe a disposizione dalla Regione mediante l'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento, pari complessivamente a € **2.500.000,00=** sono trasferite - secondo quanto previsto dall'Art. 9 dell'Accordo dalla Regione alla Provincia di Vercelli, al Comune di Scopello, alla Comunità Montana Valsesia, alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vercelli, in quota proporzionale alla compartecipazione societaria dei medesimi Enti nella Società Alpe di Mera S.p.A., affinché siano destinate da questi all'aumento di capitale della Società finalizzato alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione quadro.

Ente	Quota azionaria	Quota finanziamento regionale Euro
Provincia di Vercelli	2/6	833.333,00
Comunità Montana Valsesia	1/6	416.667,00
Comune di Scopello	2/6	833.333,00
C.C.I.A.A. di Vercelli	1/6	416.667,00
ALPE DI MERA	6 / 6	2.500.000,00

8. Trasferimento delle risorse

I sottoscrittori della presente Convenzione quadro prendono atto che il trasferimento delle risorse dalla Regione Piemonte agli Enti compartecipanti la Società Alpe di Mera S.p.A., secondo le entità indicate nel prospetto di cui al precedente paragrafo 7, avverrà secondo quanto previsto nel medesimo art. 9 dell'Accordo di programma, con le modalità indicate dalla Direzione regionale Turismo successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di programma e alla sua approvazione con D.P.G.R., a seguito della formalizzazione degli atti preliminari necessari al conseguimento dell'aumento di capitale della Società Alpe di Mera S.p.A. da parte degli Enti soci della medesima.

Gli Enti e la Società ALPE di MERA S.p.A. sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano sin d'ora a fornire alla Regione Piemonte tutta la documentazione utile allo scopo di cui sopra nonché necessaria ai fini dell'attuazione dell'Accordo di programma e ai provvedimenti sopra citati.

9. Quadro dei finanziamenti di cui disporrà la Società ALPE DI MERA S.p.A

A seguito dell'aumento di capitale pari complessivamente a € 2.500.000,00 richiamato nel paragrafo 7 della presente Convenzione quadro, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma sottoscritto dagli Enti costituenti la Società ALPE di MERA S.p.A. con la Regione Piemonte, la medesima Società disporrà, unitamente a risorse proprie pari a € 1.800.000,00, di risorse sufficienti per la realizzazione dell'intervento i cui oneri sono preventivati in **€ 4.300.000,00=**

10. Norma finale

La presente Convenzione quadro potrà essere integrata dalle Parti interessate ma non modificata nei suoi principi e contenuti mediante successivi atti convenzionali, esclusivamente per motivazioni di ordine tecnico-finanziario connesse con la procedura di aumento di capitale e ai fini del pieno rispetto delle finalità e dei criteri dell'Accordo di programma anche su richiesta della Regione Piemonte.

In tutti i casi prima della sottoscrizione di convenzioni integrative della presente, le Parti si impegnano a informare preliminarmente la Regione Piemonte dei contenuti delle stesse e ad ottenerne la presa d'atto che ne attesti la coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di programma.

Letta, confermata e sottoscritta

Torino, lì 14 novembre 2006.

Per la **PROVINCIA di VERCELLI**

Su delega del Presidente della Provincia di Vercelli

L'Assessore provinciale alle Attività economiche

della Valsesia

Corrado Rotti

Per la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

Il Presidente

Gian Paolo De Dominici

Per la **C.C.I.A.A. di Vercelli**

Il Presidente

Gian Carlo Verri

delega del 13/11/2006

Per il **COMUNE di SCOPELLO**

Il Sindaco

Paolo Ferraris

Per **LA SOCIETÀ PUBBLICA ALPE DI MERA S.p.A.**

Il Presidente

Antonella De Regis

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 51-4395

Misura D3, linea 4 del P.O.R. Ob. 3 - F.S.E. 2000/2006. Spesa prevista: Euro 4.000.000,00. Accantonamento sui capitoli vari del bilancio 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare la spesa di Euro 4.000.000,00, relativa alla realizzazione delle azioni previste dalla linea 4 della Misura D3 sul bilancio 2006.

Alla spesa complessiva si fa fronte come segue:

Euro 4.000.000,00 mediante accantonamento sui sottoelencati capitoli del bilancio 2006:

Euro 1.800.000,00 sul cap. 14340/2006 (Acc. n. 101781/A) (F.S.E.);

Euro 1.760.000,00 sul cap. 14323/2006 (Acc. n. 101782/A) (F.R.);

Euro 440.000,00 sul cap. 14334/2006 (Acc. n. 101783/A) Cof.Reg.).

Di assegnare tali somme alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro e di demandare al Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione e comprensivi della stipula di una nuova convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione degli interventi previsti dalla Misura D3.

Di stabilire che con successivo atto deliberativo, si provvederà ad integrare le risorse destinate alla realizzazione delle azioni previste dalla linea 4 della Misura D3 qualora se ne presentasse la necessità e nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per effetto di economie derivanti da esercizi precedenti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 52-4396

Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo. P.O.R. Ob. 3 2000/2006. Assegnazione di risorse finanziarie a favore della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale mediante accantonamento della somma di Euro 724.421,93 su Capp. Vari Bil. 2006. Misura F 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di accantonare e di assegnare alla Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale le risorse necessarie alla prosecuzione delle attività connesse con la realizzazione del Piano di Comunicazione delle azioni del Fondo Sociale Europeo per l'anno 2006, da utilizzare anche come raccordo con la nuova programmazione 2007-2013, secondo il principio del cofinanziamento, ripartendo il totale delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, per il 45% a carico del FSE, per il 44% a carico del Fondo di Rotazione Nazionale e per l'11% a carico del Fondi Regionali, per un ammontare complessivo di Euro 724.421,93, mediante accantonamenti sul bilancio 2006, così come sotto indicato:

Euro 325.989,87 cap. 13283/2006, FSE, (101763/A)

Euro 318.745,65 cap. 13328/2006, Fondo Rotaz.(101764/A)

Euro 79.686,41 cap. 13322/2006, Cof. Reg. (101765/A)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 53-4397

D.lgs. 11/04/2006, n. 198. L.R. 41/98. Assegnazione risorse finanziarie a favore della Direzione Regionale 15 - F.P.L. mediante accantonamento della somma di Euro 216.818,21 sul capitolo 13251 del bilancio 2006 per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera Regionale di Parità

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di assegnare alla Direzione Regionale - Formazione Professionale - Lavoro la somma di Euro 216.818,21 mediante accantonamento sul capitolo 13251 del bilancio 2006 per il funzionamento dell'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità (101780/A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 54-4398

Approvazione per l'anno accademico 2006/2007 della convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea triennale in servizio sociale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare, per le motivazioni suesposte, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente la convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di laurea in Servizio Sociale, con riferimento all'a.a. 2006/2007;

2. di rinviare, con l'adozione di un successivo atto, le intese tra la Regione, le Università e l'Ordine degli Assistenti Sociali, per la disciplina dei rapporti concernenti la promozione del tirocinio degli studenti del corso di laurea in Servizio Sociale, attraverso forme di concertazione con gli enti pubblici e privati interessati;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura con le risorse accantonate con D.G.R. n. 83-3604 del 2/08/2006;

4. di autorizzare la Presidente della Regione Piemonte a sottoscrivere la citata convenzione, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 55-4399

Approvazione della convenzione tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, per l'a.a. 2006/2007

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente la sottoscrizione della convenzione, per l'a.a. 2006/2007, tra Re-

gione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per la definizione degli impegni nell'ambito della realizzazione del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale, aggiornando il precedente accordo, con particolare riferimento agli oneri a carico della Regione Piemonte;

2. di dare atto che la spesa a valenza sociale derivante dal presente provvedimento trova copertura con le risorse già accantonate con la D.G.R. n. 83-3604 del 2/8/06 mentre per la parte di competenza sanitaria si provvederà con successivo atto di accantonamento nell'ambito dei fondi previsti nella l.r. 13/11/2006, n. 35 di assestamento del bilancio, e ciò nelle more dei provvedimenti amministrativi conseguenti;

3. di autorizzare la Presidente della Regione Piemonte a sottoscrivere la citata convenzione, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 57-4401

Programma di attività della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo (D.G.R. n. 39-3133 del 12 giugno 2006). L.r. n. 35/2006, assegnazione di risorse mediante accantonamento. Spesa di 2.550.000,00 euro (capitolo 17707/2006)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di assegnare mediante accantonamento, per le motivazioni indicate in premessa, ulteriori fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle attività descritte nel Programma di attività 2006-2008 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, per un importo complessivo di 2.550.000,00 euro, dettagliato nella seguente tabella:

UPB	ex cap.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	ACC.
32991	11725	17707	Contributi ad enti locali, enti ed istituzioni culturali del Piemonte per la promozione ed il sostegno di iniziative e progetti culturali (l.r. 28/7/78, n. 58 art. 7)	2.550.000,00	101703

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 58-4402

Direttiva finalizzata all'occupazione - Atto di indirizzo anno 2006 di cui alla deliberazione n. 33-2312 del 06/03/2006. Assegnazione alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro della somma di Euro 1.000.000,00 mediante accantonamento sul Capitolo 14329 del Bilancio 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di assegnare, a favore della Direzione Formazione Professionale-Lavoro, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle attività formative finalizzate all'occupazione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria o di persone iscritte nelle liste di mobilità previste dalla Direttiva finalizzata all'occupazione - Atto di indirizzo anno 2006 approvata con deliberazione n. 33-2312 del 06/03/2006.

Alla spesa di Euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22/09/2004 mediante accantonamento sul capitolo 14329 del Bilancio 2006 (101740/A).,

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 59-4403

Programma di Attività 2006 della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione e Settore Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 37 - 3242 del 26/06/2006 e D.G.R. n. 57 - 3493 del 24/07/2006). L.R. 35/2006, assegnazione di risorse finanziarie mediante accantonamento. Importo complessivo di 7.000.000,00 (Capitoli vari, bilancio 2006)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di assegnare alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, mediante accantonamento, ulteriori fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle attività descritte nel suddetto Programma di attività (D.G.R. n. 37 - 3242 del 26/06/2006 e D.G.R. n. 57 - 3493 del 24/07/2006), per un importo complessivo di 7.000.000,00 euro, dettagliati nella seguente tabella:

UPB	ex cap.	CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC.	N. ACC
32011	11250	14667	Oneri derivanti dal trasferimento ai comuni delle funzioni già esercitate dalla regione in materia di diritto allo studio (legge regionale 29 aprile 1985, n. 49)	1.000.000,00	101771
32022	20205	21716	Contributi in conto capitale a comuni per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate (art. 32 della l.r. 9/2004)	6.000.000,00	101772

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 61-4405

Legge regionale 12/3/2002 n. 10. Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Euro 747.199,00 (Cap. vari)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per l'attuazione degli interventi di miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura piemontese di accantonare a favore della Direzione regionale Economia montana e foreste la somma complessiva di Euro 747.199,00 iscritta sui capitoli del bilancio regionale come di seguito indicato:

* Euro 350.000,00 cap. 14426/06, (Acc. n. 101748)

* Euro 48.000,00 cap. 14494/06, (Acc. n. 101750)

* Euro 159.000,00 cap. 14893/06, (Acc. n. 101752)

* Euro 190.199,00 cap. 17442/06, (Acc. n. 101754).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 62-4406

Programma di interventi in materia di Economia Montana e Foreste. Ulteriori assegnazioni anno 2006. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Importo globale di Euro 12.647.000,00. Bilancio di previsione per l'anno 2006 (capitoli vari)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di accantonare, tenuto conto di quanto in premessa considerato, a favore della Direzione Regiona-

le 14 - Economia Montana e Foreste - la somma complessiva di Euro 12.647.000,00 iscritta nei capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2006 come di seguito riportato:

Euro 400.000,00 cap. 10261/06 Acc. n.101746
Euro 1.000.000,00 cap. 12289/06 Acc. n. 101747
Euro 100.000,00 cap. 14999/06 Acc. n. 101749
Euro 2.000.000,00 cap. 15041/06 Acc. n. 101751
Euro 5.000.000,00 cap. 22980/06 Acc. n. 101753
Euro 4.147.000,00 cap. 25507/06. Acc. n. 101755

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 63-4407

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16 - Fondo regionale di protezione civile - Utilizzo della quota assegnata alla Regione Piemonte per l'anno 2004 - Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste di Euro 300.000,00 (Cap. 12263/06)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di utilizzare, tenuto conto di quanto in premessa considerato, la somma di Euro 300.000,00, proveniente dal fondo regionale di protezione civile ed assegnata alla Regione Piemonte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/OPE/0054282 in data 1 dicembre 2004, per l'anno 2004, per le spese relative ai sistemi di monitoraggio antincendi boschivi, agli impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmisione antincendi boschivi, alle visite mediche degli operatori antincendi boschivi impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi da effettuarsi ai fini del rilascio del certificato di idoneità di volontario come indicato nella D.G.R. n. 67-14068 del 22 novembre 2004 nonché per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca in materia antincendi boschivi;

di accantonare a favore della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la somma di Euro 300.000,00 iscritta sul Capitolo 12263 del Bilancio per l'anno 2006 (Acc. 101756).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 64-4408

L.R. n. 54/75 - Accantonamento ed assegnazione a favore della Direzione Difesa del Suolo, di risorse per l'attuazione di interventi di difesa assetto idrogeologico e per il pagamento di obbligazioni perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori - Euro 5.000.000,00 Cap. 22113/2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di accantonare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro . 5.000.000,00 sul cap. 22113/2006 a favore della Direzione Difesa del Suolo per l'attuazione di un ulteriore programma di interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica-forestale e di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. 54/75, nonché per il pagamento di debiti perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori relativamente a spese di investimento. (101729/A)

Gli interventi sono mirati alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica.

Di dare atto che la spesa verrà interamente impegnata nel corrente anno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 65-4409

Legge n. 267/98 e s.m.i. Spese necessarie al supporto tecnico-scientifico delle attività di competenza dell'Amministrazione Regionale. Accantonamento di Euro 10.000,00 sul cap. 20161/2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di accantonare a favore della Direzione Regionale Difesa del Suolo (23) la somma risultante dalle risorse finanziate dallo Stato con i DD.P.C.M. in premessa indicati, pari ad Euro 10.000,00 sul cap. di spesa n. 20161/2006 per fare fronte alle spese necessarie al supporto tecnico-scientifico delle attività di competenza dell'Amministrazione Regionale (101732/A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 66-4410

Art. 30 l.r. n. 18/84 e s.m.i. Compenso membri del C.R.O.P. - Sezioni Infrastrutture e Opere Edili - Sedute relative all'anno 2006. Accantonamento ed assegnazione di fondi disponibili sul Cap. n. 11668/06 a favore della Direzione Regionale "Opere Pubbliche". Importo complessivo di spesa euro 20.000,00

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di accantonare ed assegnare a favore della Direzione Regionale "Opere Pubbliche", per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. 51/97, la somma di euro 20.000,00= sul Capitolo n. 11668/06, per i compensi dovuti ai membri del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, Sezioni Infrastrutture e Opere Edili, così come riportato in premessa. (A/101745)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 67-4411

L. 225/92 art 2, lettera b). L.R. 38/78. Individuazione eventi di tipo B. Accantonamento di euro 4.038.585,08 sul cap. 22319/2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di dichiarare, per quanto specificato nelle premesse, ai sensi della L. 225/92, art 2, lettera b) eventi calamitosi quelli che hanno colpito parte del territorio della provincia di Alessandria nella seconda decade del mese di agosto, della provincia di Torino nella seconda decade del mese di settembre, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola nella terza decade del mese di agosto, della provincia di Cuneo nella ultima decade del mese di luglio e nella seconda decade di settembre;

di dare mandato alla direzione regionale Opere Pubbliche di programmare gli interventi necessari per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi di cui sopra;

di accantonare a favore della direzione regionale Opere Pubbliche la somma di Euro . 4.038.585,08 sul cap. 22319/2006 per far fronte agli interventi di cui sopra (A/101742).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 68-4412

L.R. 18/84. Accantonamento di euro 500.000,00 (cap. 22360/2006) a favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche e contestuale disaccantonamento di euro 500.000,00 (acc. n. 101568) sul cap. 13220/2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di revocare l'accantonamento n° 101568 sul cap. 13220/2006 previsto con D.G.R. n° 60-4134 del 23.10.2006.

Di dare mandato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche di programmare, con i criteri di cui alla L.R. 18/84, gli ulteriori interventi necessari per il ripristino della rete stradale comunale danneggiata dalle nevicate dell'inverno scorso.

Di accantonare a tal scopo a favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche la somma di Euro . 500.000,00 sul cap. 22360/2006 per far fronte agli interventi di cui sopra. (A/101739)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 70-4414

Attribuzione di capitoli del bilancio della Regione per l'anno 2006 alle Direzioni Regionali nn. 11, 12 e 13 (art. 17 - comma I, lettera c) della L.R. 8 agosto 1997, n. 51) 15^ assegnazione Euro 12.082.413,04 e riduzione di precedenti accantonamenti Euro 619.531,92

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di accantonare le risorse finanziarie dei capitoli contenuti nel documento allegato (A) al presente atto deliberativo per farne parte sostanziale ed integrante e di assegnare le stesse, in applicazione dell'articolo 1, lett. c, della L.R. n. 51/1997, alle Direzioni regionali nn. 11,12 e 13.

2) di ridurre gli accantonamenti e per gli importi indicati nella tabella B) allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 71-4415

D.M. 23 febbraio 2006 "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu". Programma d'intervento a sostegno delle aziende colpite da provvedimenti fitosanitari obbligatori finalizzati al contenimento della diffusione dell'insetto o alla sua eradicazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare il Programma d'intervento a sostegno delle aziende colpite da provvedimenti fitosanitari obbligatori al fine del contenimento o della era-

dicazione del cinipide galligeno del castagno, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente Deliberazione;

2. di destinare per la realizzazione del Programma la somma di Euro 300.000,00 stanziata sull'apposito capitolo dell'UPB 12031 del Bilancio 2006, che sarà accantonato con successiva deliberazione;

3. di sottoporre il presente atto all'esame della Commissione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 72-4416

Attribuzione di capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 a favore della Direzione Regionale n. 13 Territorio Rurale ai sensi dell'art. 17 - comma 1, lett. c) della L.R. n. 51/97. Accantonamento di Euro 155.000,00 sul cap. 16765 e di Euro 100.822,20 sul cap. 11627 dell'UPB 13041 del bilancio 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di assegnare, in applicazione dell'articolo 10, comma 11, della L.R. n. 7/2001, alla Direzione Regionale n. 13 - Territorio Rurale le risorse finanziarie dei capitoli di spesa contenuti nella seguente tabella e di accantonare i relativi importi:

UPB	capitolo di spesa	importo Euro	Accanto- namento n.
13041	11627	100.822,20	101784
13041	16765	155.000,00	101785

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 73-4417

Accantonamento di Euro 300.460,35 sul cap. 15474 del Bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per la copertura delle spese sostenute dal Centro Interregionale di riferimento per i Trapianti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per permettere alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'Assessorato Tutela della salute e Sanità l'assunzione di atti amministrativi a fronte delle necessità di competenza e per il

raggiungimento degli obiettivi in premessa indicati, il seguente accantonamento sul bilancio dell'anno 2006: Capitolo 15474 Euro 300.460,35 (Acc. n. 101701).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 74-4418

Assessorato Tutela della Salute e Sanità - Accantonamento della somma di euro 2.085.863,00 su capitoli vari del bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi relativi alla lotta alla droga e problematiche correlate

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, per l'assunzione degli atti di competenza, relativi agli obiettivi indicati in premessa, i seguenti accantonamenti sui capitoli del bilancio 2006:

- cap. 15167 Euro 1.731.600,00 (Acc. n. 101697)
- cap. 17135 Euro 151.944,00 (Acc. n. 101698)
- cap. 16052 Euro 102.319,00 (Acc. n. 101699)
- cap 15116 Euro 100.000,00 (Acc. n. 101700)

Per un totale di Euro 2.085.863,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 75-4419

Accantonamento di Euro 880.000,00 sul Capitolo 15469/2006 ed assegnazione dell'importo accantonato alla Direzione Programmazione Sanitaria per finanziamento di progetti di ricerca sanitaria ex art. 12 d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare l'accantonamento della somma di Euro 880.000,00 sul capitolo 15469/2006 necessaria per il finanziamento delle attività dei progetti di ricerca sanitaria approvati Ministero della Salute nel 2005; (Acc. n. 101696)

- di assegnare l'importo accantonato alla Direzione Programmazione Sanitaria per l'assunzione degli atti necessari agli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni con le Aziende Sanitarie Regionali che gestiscono le attività dei progetti in questione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 76-4420

Assessorato Tutela della Salute e Sanita' - Accantonamento della somma di euro 1.000.000,00 su capitoli vari del bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi a supporto dell'inserimento in Comunita' Terapeutica per soggetti tossico-alcol dipendenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, per l'assunzione degli atti di competenza, relativi agli obiettivi indicati in premessa, i seguenti accantonamenti sui capitoli del bilancio 2006:

- cap. 15116 Euro 824.000,00 (Acc. n. 101774)
 - cap. 15167 Euro 176.000,00 (Acc. n. 101775)
- per un totale di Euro 1.000.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 77-4421

Assessorato Tutela della Salute e Sanita' - Accantonamento della somma di 1.060.120,00 su capitoli vari del Bilancio 2006 a favore della Direzione Programmazione Sanitaria per l'erogazione dei fondi relativi all'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed al saldo dei contributi provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, per l'assunzione degli atti di competenza, relativi agli obiettivi indicati in premessa, i seguenti accantonamenti sui capitoli del bilancio 2006:

- cap. 15346 Euro 853.000,00 (Acc. n. 101776)
 - cap. 15382 Euro 207.120,00 (Acc. n. 101777)
- Per un totale di Euro 1.060.120,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 78-4422

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 2.11.2006. Provvedimenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:

A.S.O. Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1543 del 06/10/2006 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento del tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di Stato della Sezione A dell'Albo degli Psicologi";

A.S.O. Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1544 del 06/10/2006 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - A.A. 2005/2006";

A.S.O. Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1545 del 06/10/2006 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in Nefrologia - A.A. 2005/2006";

A.S.O. Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1591 del 12/10/2006 avente ad oggetto "Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza di allievi della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria - A.A. 2005/2006";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 588 del 17/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria - Università degli Studi di Torino - A.A. 2005 - 2006 - Presidi ospedalieri "Umberto I" di Torino e IRCC di Candiolo";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 589 del 17/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia - Università degli Studi di Torino - A.A. 2005 - 2006 - Presidio ospedaliero "Umberto I" di Torino e IRCC di Candiolo";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 590 del 17/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - Università degli Studi di Torino - A.A. 2005 - 2006 Presidi ospedalieri "Umberto I" di Torino e IRCC di Candiolo";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 79-4423

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 -

A.S.L. 18 di Alba-Bra - Atto n. 1368 del 05/10/2006 "Bilancio consuntivo esercizio 2004." Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare l'atto dell' A.S.L. 18 di Alba-Bra, n. 1368 del 05/10/2006 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo esercizio 2004", vista la relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e considerato che il bilancio, parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle disposizioni di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. 5198/28/28.5 del 11.04.2006;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 17.486.832;

* di dare atto che, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, tra i quali la DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005 e la DGR n. 56-2654 del 19 aprile 2006, un apposito gruppo di lavoro regionale effettuerà una ricognizione del ciclo finanziario e monetario della gestione, con particolare attenzione all'iscrizione delle poste patrimoniali riguardanti i rapporti tra le aziende sanitarie e tra queste e la Regione, al fine di coadiuvare le Aziende sanitarie nella predisposizione del rendiconto finanziario di cui alla richiamata DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 80-4424

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 1 di Torino - Atto n. 383/495/B05/06 del 25/07/2006 "Bilancio consuntivo esercizio 2004" modificato e integrato con atto n. 646/B05/06 del 18 ottobre 2006. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 1 di Torino n. 383/495/B05/06 del 25/07/2006 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo esercizio 2004" come modificato e integrato con atto n. 646/B05/06 del 18 ottobre 2006, vista la relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e considerato che il bilancio,

parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle disposizioni di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. 5198/28/28.5 del 11.04.2006;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 29.226.607;

* di dare atto che, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, tra i quali la DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005 e la DGR n. 56-2654 del 19 aprile 2006, un apposito gruppo di lavoro regionale effettuerà una ricognizione del ciclo finanziario e monetario della gestione, con particolare attenzione all'iscrizione delle poste patrimoniali riguardanti i rapporti tra le aziende sanitarie e tra queste e la Regione, al fine di coadiuvare le Aziende sanitarie nella predisposizione del rendiconto finanziario di cui alla richiamata DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 81-4425

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 7 di Chivasso - Atto n. 587 del 1.8.2006 "Revoca dell'atto deliberativo n. 465 del 27.06.2006 ad oggetto: - Approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio per l'anno 2004 - e contestuale riadozione" modificato e integrato con atto n. 720 del 16.10.2006. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 7 di Chivasso n. 587 del 1.8.2006 avente ad oggetto "Revoca dell'atto deliberativo n. 465 del 27.06.2006 ad oggetto: - Approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio per l'anno 2004 - e contestuale riadozione" modificato e integrato con atto n. 720 del 16.10.2006, vista la relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e considerato che il bilancio, parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle disposizioni di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. 5198/28/28.5 del 11.04.2006;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 23.093.807;

* di dare atto che, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, tra i quali la DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005 e la DGR n. 56-2654 del 19 aprile 2006, un apposito gruppo di lavoro regionale effettuerà una ricognizione del ciclo finanziario e monetario della gestione, con particolare attenzione all'iscrizione delle poste patrimoniali riguardanti i rapporti tra le aziende sanitarie e tra queste e la Regione, al fine di coadiuvare le Aziende sanitarie nella predisposizione del rendiconto finanziario di cui alla richiamata DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 82-4426

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003 - A.S.L. 22 di Novi Ligure - Atto n. 451/2006 del 10/10/2006 "Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2004". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare l'atto dell'A.S.L. 22 di Novi Ligure, n. 451/2006 del 10/10/2006 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo di esercizio - Anno 2004", vista la relazione del Collegio Sindacale di cui all'art. 14, l.r. 10/95 e considerato che il bilancio, parte integrante e sostanziale del provvedimento sottoposto al controllo, risulta redatto in conformità ai principi contabili di cui alla l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, alle disposizioni di cui alle DD.G.R. nn. 29-24445 del 28.4.1998, 1-28836 del 30.11.1999 e alle indicazioni operative di cui alla nota regionale prot. 5198/28/28.5 del 11.04.2006;

* di prendere atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 10.650.032;

* di dare atto che, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, tra i quali la DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005 e la DGR n. 56-2654 del 19 aprile 2006, un apposito gruppo di lavoro regionale effettuerà una ricognizione del ciclo finanziario e monetario della gestione, con particolare attenzione all'iscrizione delle poste patrimoniali riguardanti i rapporti tra le aziende sanitarie e tra queste e la Regione, al fine di coadiuvare le Aziende sanitarie nella predisposizione del rendiconto finanziario di cui alla richiamata DGR n. 91-1950 del 28 dicembre 2005;

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 83-4427

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 7 e 13.11.2006. Provvedimenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:

A.S.L. 7 di Chivasso - Atto n. 0695 del 16/10/2006 avente ad oggetto "Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica. Anno Accademico 2005/2006";

A.S.L. 7 di Chivasso - Atto n. 0696 del 16/10/2006 avente ad oggetto "Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Urologia. Anno Accademico 2005/2006";

A.S.L. 7 di Chivasso - Atto n. 0698 del 16/10/2006 avente ad oggetto "Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per le Scuole di Specializzazione: Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. Anno Accademico 2005/2006";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 594 del 19/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oncologia - Università degli Studi di Torino - A.A. 2005 - 2006. Presidi ospedalieri "Umberto I" di Torino e IRCC di Candiolo";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 595 del 19/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione dell'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino - A.A. 2005 - 2006. Presidio ospedaliero "Umberto I" di Torino";

A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino - Atto n. 596 del 20/10/2006 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna - Università degli Studi di Torino - A.A. 2005 - 2006. Presidi ospedalieri "Umberto I" di Torino e IRCC di Candiolo";

A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo - Atto n. 486 del 16/10/2006 avente ad oggetto "Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di Novara per la Scuola di Special-

zazione in Chirurgia Maxillo-Facciale - A.A. 2005/2006";

A.S.L. 5 di Collegno - Atto n. 584 del 23/10/2006 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 5 di Collegno e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino per la gestione e retribuzione degli incarichi di insegnamento delle materie Tecnico-Ingegneristiche del corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di competenza del Politecnico - A.A. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007";

A.S.L. 9 di Ivrea - Atto n. 869 del 18/10/2006 avente ad oggetto "Preso d'atto ed approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria. Anno Accademico 2005-2006";

A.S.L. 9 di Ivrea - Atto n. 891 del 18/10/2006 avente ad oggetto "Preso d'atto ed approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. Anno Accademico 2005-2006";

A.S.L. 18 di Alba/Bra - Atto n. 1466/007/007/06/0048 del 19/10/2006 avente ad oggetto "A.S.L. 18/Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia. Accordo attuativo per attività di tirocinio, formazione e orientamento. Anno Accademico 2006-2007";

* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 84-4428

Nuova Lamp S.r.l. - Via Arborio, 10 - Torino. Accredito attività specialistico-ambulatoriale e diagnostica per immagini di 1 livello

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di accreditare, ai sensi della DCR 616/2000 e s.m.i., la S.r.l. Nuova Lamp sita in Torino - Via Arborio, 10, per attività specialistico-ambulatoriale comprensiva delle specialità di Cardiologia (08), Dermatologia (52), Neurologia (32), in fascia A, e per l'attività di diagnostica per immagini di 1 livello (69), in fascia B;

- di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 64-3386 dell'11.7.2006, l'accredimento di cui all'alinea precedente, costituisce il semplice riconoscimento del possesso degli ulteriori requisiti di qualità, senza diritto di adire alla successiva fase contrattuale; pertanto la struttura Nuova Lamp S.r.l. non potrà erogare a carico del SSR prestazioni per l'attività per la quale è stata accreditata ai sensi della D.C.R. n. 616/2000 e s.m.i.;

- di demandare all'ASL territorialmente competente la verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla DCR 616/2000, per le finalità di cui all'allegato 3, punto 1.A della medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 85-4429

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano. Conferma della D.C.R. n. 619-7954 del 11.5.1993

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di confermare, per quanto esposto in premessa, la procedura amministrativa di competenza regionale, per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui alla D.C.R. n. 619-7954 del 11.5.1993, intendendosi ogni riferimento normativo al D.lgs. n. 538/92, sostituito interamente dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 219/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 86-4430

Accantonamento di Euro 400.000,00 sul cap. 15494/2006, codice SIOPE 1539, a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie per il finanziamento di specifiche iniziative in materia di farmacovigilanza, di educazione sanitaria e monitoraggio consumi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Ospedaliere

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di accantonare, a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, la somma di Euro 400.000,00 sul cap. 15494/2006 (Acc. n. 101779), codice SIOPE 1539, per l'erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere per iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli educatori sanitari, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia ai sensi dell'art. 36, comma 14, della legge 449/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 88-4431

L.R.67/95. Approvazione del Piano Annuale degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di Pace, per la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale. Accantonamento di Euro 1.100.000,00 sul capitolo 17218/2006 e di Euro 141.000,00 sul capitolo 13245/2006 ed assegnazione alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Per le ragioni illustrate in premessa

* di approvare il Piano Annuale 2006 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per l'attuazione delle iniziative previste dalla L.R. 67/95, riportato in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di accantonare la somma di Euro 1.100.000,00 sul capitolo 17218/2006 (101840/A) e di Euro 141.000,00 sul capitolo 13245/2006 (101841/A) e di assegnarla alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

* di prenotare la somma di Euro 14.000,00 sul capitolo 13245/2007 (100075/P) per consentire l'esecuzione delle iniziative di manutenzione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale "Agorà Piemonte" previste dal citato Piano;

* di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'individuazione dei soggetti fornitori di beni e servizi e la determinazione delle modalità di liquidazione delle somme impegnate.

Ulteriori iniziative, non contenute nel Piano, che verranno ritenute meritevoli di sostegno potranno essere individuate successivamente per una quota non superiore al 20% delle risorse destinate ai capitoli 17218 e 13245 del bilancio 2006 di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 89-4432

Fondazione Torino Wireless: modifica del comma 3 e comma 4 dell'art. 4 dell'Accordo di Programmazione Negoziata

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare il nuovo Accordo di Programmazione Negoziata modificato, come indicato in premessa, nel comma 3 e comma 4 dell'art. 4, in subordine all'approvazione unanime di tutti i soggetti sottoscrittori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 92-4435

Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato di fondi statali reimpostati in misura pari ad Euro 871.687,36 - su capitolo 17845/2006 della UPB 17021, in attuazione della D.G.R. n. 32-12301/2004 e della deliberazione C.I.P.E. 100/98

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato, per le motivazioni descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano, le risorse finanziarie nella entità di Euro 871.687,36 sul capitolo 17845 del Bilancio 2006 (UPB 17021);

* di procedere al relativo accantonamento contabile (accantonamento n. 101810).

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 93-4436

L.R. 51/97 - Art. 17 comma 1 lettera c). Ulteriore assegnazione per l'anno 2006 alla Direzione Commercio e Artigianato con conseguente accantonamento contabile per l'anno 2006 di Euro 150.000,00 sul capitolo 14898/06 (UPB 17041) relativo a contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche (art. 13 della L.r. 47/1987)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le ulteriori risorse finanziarie pari ad Euro 150.000,00 sul cap. 14898 del bilancio 2006 (UPB 17041) rese disponibili con la Legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2006 e modifiche della Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2006)" ed occorrenti alla realizzazione degli obiettivi di cui al citato art. 13 della L.r. 5 giu-

gno 1987 n. 47, relativo alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, come descritto nella parte narrativa del presente provvedimento;

* di applicare l'attribuzione del contributo con i criteri di cui in premessa;

* di disporre la registrazione dell'accantonamento contabile del capitolo di spesa 14898/2006 (accantonamento n. 101811/06).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 8 della L.r. 51/97 e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2002 n. 8/R.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 94-4437

L.R. n. 2/2006. Approvazione del "Bando per la selezione di progetti di ricerca e l'assegnazione di borse di studio"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare il testo del "Bando per la selezione di progetti di ricerca e l'assegnazione di borse di studio" allegato alla presente deliberazione;

- di incaricare la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica di dare attuazione ai successivi adempimenti conseguenti alla pubblicazione del Bando.

Alle spese derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con i Fondi che saranno resi disponibili per l'anno 2007 sul Capitolo 12419 "Spese valorizzazione terre crude" L.R. 2/2006 istituito con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento 29.07.2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato

Bando per la selezione di progetti di ricerca e l'assegnazione di borse di studio

Premessa

La Regione Piemonte, con la legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) ed il successivo Regolamento attuativo n. 8/R del 2 agosto 2006, ha individuato forme di incentivo economico finalizzate alla valorizzazione e alla conservazione delle costruzioni realizzate con tecniche costruttive che utilizzano la terra cruda, presenti sul proprio territorio.

Promuove quindi lo sviluppo di progetti di ricerca, anche mediante l'attribuzione di borse di studio, e di progetti di formazione professionale degli operatori sia pubblici che privati, con il fine di diffondere le conoscenze sulle tecniche di recupero e di edificazione con la terra cruda.

Articolo 1 Finalità della selezione e destinatari del bando.

La finalità del presente bando è quella di diffondere le conoscenze e l'utilizzo della tecnica costruttiva della terra cruda sia nell'intervento di recupero delle preesistenze realizzate con tale tecnica sia nelle nuove costruzioni, nella consapevolezza della validità di una tecnica povera ma sapiente, che caratterizza alcune aree del Piemonte.

Inoltre, mediante la realizzazione e la selezione di progetti di ricerca, l'assegnazione di borse di studio e la divulgazione dei risultati ottenuti, si intendono anche promuovere esperienze concrete, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Il bando è rivolto alle istituzioni universitarie e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed è composto di due iniziative :

1. selezione di progetti di ricerca presentati da istituzioni universitarie e da istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

2. assegnazione di borse di studio agli studenti relative ai progetti di ricerca di cui al precedente punto 1 che saranno selezionati quali vincitori, come specificato nei seguenti articoli.

Articolo 2. Contenuti del bando.

Il presente bando definisce le modalità ed i requisiti fondamentali per la presentazione di progetti di ricerca nonché per l'assegnazione delle borse di studio come segue:

1. Progetti di ricerca:

I progetti di ricerca possono essere presentati dagli istituti universitari e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, devono essere sottoscritti da un docente quale responsabile del progetto e devono indicare i nominativi e i dati personali di tutti gli studenti che vi partecipano.

I progetti di ricerca saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione individuata dall'art. 4 del Regolamento di Attuazione della legge regionale n. 2/2006 e, a quelli ritenuti più attinenti alle finalità della legge regionale in base ai criteri di priorità elencati al successivo articolo 3, sarà assegnato un contributo di euro 14.500 lordi, per un massimo di dieci contributi di ricerca.

2. Borse di studio.

Agli studenti che hanno collaborato alla redazione di progetti che risulteranno assegnatari del contributo di ricerca, saranno assegnate dalla Giunta Regionale le borse di studio, entro il mese di agosto 2007 nella misura di:

- a) cinque da euro 4.000,00 ciascuna a studenti di istituzioni universitarie;

- b) cinque da euro 2.000,00 ciascuna a studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ogni singolo progetto di ricerca può ricevere al massimo un riconoscimento di euro 14.500 lordi per la ricerca e una borsa di studio agli studenti che hanno collaborato.

Articolo 3. Criteri di priorità per l'assegnazione del contributo di ricerca e delle borse di studio.

Tutti i progetti di ricerca presentati saranno esaminati dalla Commissione di Valutazione sia ai fini dell'assegnazione del contributo di ricerca sia dell'eventuale assegnazione delle borse di studio agli

studenti che hanno partecipato, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) progetti riguardanti la lavorazione del materiale in modo da realizzare edifici con prestazioni statiche e costruttive di assoluta sicurezza e convenienza;

b) progetti riguardanti la redazione di manuali operativi che indichino agli operatori del settore, professionisti e maestranze, le corrette tecniche di intervento per il restauro degli edifici in terra cruda;

c) progetti riguardanti la comparazione delle tecniche di restauro degli edifici in terra cruda con le tecniche "tradizionali" che utilizzano materiali non compatibili con l'impianto originario, sottolineando le convenienze economiche e prestazionali;

d) progetti riguardanti gli edifici in terra cruda e il loro rapporto con le tecniche di bio-architettura;

e) progetti che riguardano l'architettura in terra cruda come interpretazione di un nuovo stile di costruire in Piemonte e delle sue possibili ricadute socio-economiche;

f) progetti riguardanti l'architettura in terra cruda quale occasione ai fini umanitari di aiuto delle popolazioni più deboli.

Articolo 4. Assegnazione delle borse di studio.

Le borse di studio saranno assegnate dalla Giunta Regionale sentita la Commissione di valutazione.

Gli studenti che risulteranno vincitori dell'assegnazione della borsa di studio ed il docente di riferimento responsabile del progetto di ricerca saranno informati mediante comunicazione scritta da inviare per posta raccomandata.

I progetti di ricerca selezionati e per i quali saranno assegnate le borse di studio saranno divulgati con i mezzi ritenuti più opportuni dalla Regione Piemonte.

Articolo 5. Obblighi dei candidati

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione dei contenuti del presente bando, da esplicitare nella comunicazione di presentazione del progetto di ricerca.

Le decisioni della Commissione di valutazione e degli altri organismi preposti alla valutazione dei progetti di ricerca e all'assegnazione delle borse di studio sono insindacabili.

Articolo 6. Criteri di esclusione

Sono esclusi dall'assegnazione di contributi e/o borse di studio gli istituti o le persone fisiche che abbiano già ottenuto incarichi o contributi dalla Regione Piemonte su argomenti analoghi.

Articolo 7. Termini ed indirizzi per la presentazione dei progetti di ricerca.

I progetti di ricerca devono essere presentati dagli istituti universitari e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado entro il 31 marzo 2007 sia in forma cartacea che digitale, alla Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, corso Bolzano 44, 10121 Torino.

I progetti possono essere inviati a mezzo posta: in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 95-4438

Accantonamento di Euro 60.000,00 sul capitolo 17520/06 a favore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica per il progetto "Scrivere il Piemonte"

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 104-4447

Liquidazione parcella all'avv. Claudio Maria Papotti. Spesa Euro 4.049,37 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 105-4448

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino Sezione Lavoro proposto dal (omissis) per ottenere il risarcimento dei danni da dequalificazione. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Claudio Federico Pipitone

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 106-4449

Autorizzazione a resistere nei giudizi avanti il T.A.R. Piemonte proposti dalle (omissis) per ottenere l'annullamento dei decreti 2.5.2006 del Capo dello Stato di rigetto dei relativi ricorsi straordinari. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 107-4450

Autorizzazione a costituirsi nei ricorsi per revocazione al Presidente della Repubblica proposti dalla (omissis). Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 108-4451

Autorizzazione a insinuarsi nel fallimento n. 100/06 del 9 marzo 2006 innanzi al Tribunale di Torino per far valere il credito di Euro 121.244,51 della Regione Piemonte a titolo di revoca contributi alluvionali contro la società (omissis). Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Sciscirotti

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 109-4452

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dalla (omissis) terza chiamata Regione Piemonte. Patrocinio

nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 110-4453

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione Sezione Unite proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 85/06. Patrocinio degli avv.ti Anita Ciavatta e Gabriele Pafundi

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 111-4454

Liquidazione parcella all'avv. Vittorio Gromis di Trana. Spesa Euro 2.375,61 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 112-4455

Liquidazione parcella all'avv. Aldo Cristini. Spesa Euro 47.116,45 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 113-4456

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto dalla (omissis) per ottenere l'annullamento del decreto 2.5.2006 del Capo dello Stato di rigetto del relativo ricorso straordinario. Patrocinio nei giudizi e nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 114-4457

Accantonamento di Euro 2.500.000,00 sul capitolo 13533 UPB 21991 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008. Obiettivi, priorità e criteri

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di promuovere, per le motivazioni di cui in premessa:

- la definizione e l'attuazione di progetti a regia regionale su componenti e aspetti dei prodotti turistici individuati nel corso delle attività di predisposizione del Piano Strategico Regionale per il Turismo che necessitano di una visione e di un coordinamento regionale specifico anche se operativamente attua-

ti con la collaborazione degli enti locali, del sistema dell'organizzazione turistica regionale e locale nonché di enti e organismi interessati a vario titolo, riferiti alle seguenti aree di intervento:

* gestione dei flussi turistici;
* gestione del patrimonio turistico e turistico -ricettivo;

* messa in rete dell'offerta turistica regionale;

* itinerari turistico-culturali;

- la definizione e l'attuazione di un sistema di monitoraggio del Piano Strategico Regionale per il Turismo - controllo e verifica dei risultati raggiunti dai progetti pilota provinciali, di cui alla D.G.R. n. 15-3988 del 9/10/2006 e dei progetti a regia regionale;

* di avvalersi per il coordinamento e la predisposizione dei progetti a regia regionale, per il monitoraggio del Piano Strategico, dei propri enti strumentali (L.R. n. 6/1988) quali l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese (Finpiemonte S.p.A) e L'IREP Piemonte nonché dell'Osservatorio turistico regionale, del C.S.I. Piemonte e delle Università e Politecnici, Enti che hanno già maturato valide e consolidate esperienze in questi campi;

* di accantonare e assegnare alla Direzione Turismo Sport Parchi, per i fini di cui sopra e per le motivazioni espresse in premessa, Euro 2.500.000,00 quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 13533 - UPB 21991 - (Acc. n. 101792) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006 - 2008.

* di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, gli obiettivi, le priorità ed i criteri così come indicati in premessa per l'utilizzo di Euro 2.500.000,00 quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 13533 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006 - 2008;

* di provvedere, dando mandato alla Direzione regionale competente, alla definizione delle modalità per il coordinamento e la predisposizione dei progetti a regia regionale e per il monitoraggio del Piano Strategico mediante l'assunzione di specifici atti dirigenziali;

* di approvare, successivamente alla definizione dei progetti a regia regionale, il relativo programma per l'attuazione dei medesimi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 115-4458

Assegnazione e accantonamento della somma di Euro 21.004,99 sul cap. 15847 del bilancio 2006 per il finanziamento del progetto "SIMT" nell'ambito del Programma europeo P.I.C. Interreg 3 B Medoc

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* Di assegnare e accantonare a favore della Direzione Turismo, Sport, Parchi, ai fini del finanziamento del progetto SIMT, realizzato nell'ambito del Programma europeo P.I.C. Interreg 3 B Medoc, la somma di Euro 21.004,99 iscritta sul capitolo 15847 del bilancio regionale per l'anno 2006 (Acc. n. 101793).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 116-4459

Accantonamento ed assegnazione alla Direzione Turismo Sport Parchi delle risorse stanziato sul bilancio per l'anno finanziario 2006 ed approvazione degli obiettivi, delle priorità e dei criteri d'utilizzo delle risorse in materia di Turismo e Sport, per un totale complessivo di Euro 16.750.000,00

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di accantonare e di assegnare alla Direzione Turismo Sport Parchi, per le motivazioni espresse in premessa, lo stanziamento complessivo di Euro 16.750.000,00 sui seguenti capitoli di bilancio, le cui variazioni sono state effettuate con l.r. n. 35 del 13 novembre 2006 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e mod. della l. r. 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006" :

UPB 21011 Settore Promozione Turistica:

* Cap. 13530 Euro 2.350.000,00 Acc. n. 101794

UPB 21041 Settore Sport :

* Cap. 12723 Euro 1.900.000,00 Acc. n. 101795

* Cap. 17283 Euro 7.000.000,00 Acc. n. 101796

* Cap. 26720 Euro 500.000,00 Acc. n. 101797

UPB 21091 Direzione :

* Cap. 13540 Euro 2.000.000,00 Acc. n. 101799

* Cap. 13555 Euro 3.000.000,00 Acc. n. 101798

* di approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, gli obiettivi, le priorità ed i criteri così come indicati in premessa per l'assegnazione delle somme stanziato sui capitoli in materia di Turismo e Sport del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;

* di disporre che anche successivamente al 30 novembre possano essere assunti gli impegni di spesa, indispensabili per l'urgenza o l'indifferibilità, così come previsto dall'art. 31, comma 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8 R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 117-4460

Approvazione progetto "Piemonte ...sei a casa" - Interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte. Accantonamenti e assegnazione a favore della Direzione Turismo Sport Parchi della somma di euro 310.000,00 sul capitolo 17165/06, di euro 70.000,00 sul capitolo 14943/06, di euro 120.000,00 sul capitolo 15611/06 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare il progetto "Piemonte...sei a casa" - interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte - allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

di accantonare ed assegnare alla Direzione Turismo Sport Parchi, per le motivazioni espresse in premessa, gli stanziamenti di:

* Euro 310.000,00= sul capitolo 17165/06 UPB 21021(Acc.n. 101760)

* Euro 70.000,00= sul capitolo 14943/06 UPB 21021(Acc.n. 101761)

* Euro 120.000,00= sul capitolo 15611/06 UPB 21021(Acc.n. 101762)

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008, per la realizzazione del progetto "Piemonte...sei a casa" - interventi per lo sviluppo, la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte.

La presente sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 118-4461

Iniziativa comunitaria EQUAL, seconda fase. Pagamento alle partnership di sviluppo delle attività realizzate in Azione 2. Accantonamento di complessivi euro 4.926.164,29 sui capitoli 14241,14247 del bilancio 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di accantonare l'importo di Euro 4.926.164,29 di cui:

- Euro 2.897.743,70 a valere sul FSE, sul capitolo 14247/2006 (A 101808),

- Euro 2.028.420,59 sul Fondo di rotazione l. 183/87, sul cap. 14241/2006 (A 101809),

Di assegnare il predetto importo alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento alla gestione dell'iniziativa comunitaria Equal.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 119-4462

L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Assegnazione della somma di Euro 3.649.670,53 mediante accantonamento sul cap. 15761/06 alla Direzione 15 Formazione Professionale - Lavoro destinata al trasferimento all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) per la gestione dei Piani provinciali 2008-2009

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Visto il Dlgs 469/97 "Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" e, in particolare, l'art. 2: "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

vista la L.R. 41/98 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" ed in particolare l'art. 9 della stessa con il quale si istituisce l'Agenzia Piemonte Lavoro, attribuendo ad essa, tra le altre, funzioni di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro"

vista la L. 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

vista la L.R. 51/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili" emanata in attuazione del succitato art.14 L. 68/99;

vista la DGR n. 59-9335 del 12/5/2003 avente per oggetto: Affidamento di funzioni all'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.) in tema di L. R. 51/2000 "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili". Attribuzione all'Agenzia della gestione del Fondo Regionale Disabili secondo le modalità di legge e le linee di programmazione regionale e trasferimento delle relative risorse ;

vista la L.R. n. 35 del 13 novembre 2006 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006". che prevede per il cap. 15761/06 la dotazione finanziaria di Euro . 3.649.670,53;

ritenuto necessario assegnare alla Direzione Regionale Formazione Prof.le - Lavoro la predetta somma di Euro . 3.649.670,53 onde consentire alla Direzione medesima di procedere alla attivazione del programma regionale di attività del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili (L.R.51/2000) per il biennio 2008-2009 per quanto attiene l'avvio di progetti di inserimento lavorativo;

ritenuto altresì necessario, così come previsto dalla DGR n. 59-9335 del 12/5/2003, trasferire all'APL dette risorse per consentire alla stessa l'attivazione e l'adeguata gestione dei Piani provinciali;

ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione del disciplinare per la gestione delle attività dei Piani Provinciali 2008-2009 e dei criteri di riparto alle Province piemontesi del Fondo al fine di adeguare quello attualmente in vigore sulla

base delle necessità che emergeranno nella realizzazione dei Piani Provinciali 2006-2007.

Tutto ciò premesso,

vista la L.R. 7/01

vista la L.R. 51/97;

vista la L.R. 35/06

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

Di stabilire l'assegnazione tramite accantonamento sul cap. 15761/06 della somma di Euro . 3.649.670,53 (Acc. n. 101821) per le motivazioni di cui in premessa alla Direzione 15 Formazione Prof.le-Lavoro per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Di stabilire che la somma di Euro . 3.649.670,53 dovrà essere trasferita all'APL, così come previsto dalla DGR 59-9335 del 12/5/2003, affinché possa, dopo aver valutato i Piani provinciali, gestirli secondo le modalità contenute nel disciplinare che verrà approvato con successivo provvedimento.

Di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione del disciplinare per la gestione delle attività dei Piani Provinciali 2008-2009 e dei criteri di riparto alle Province piemontesi del Fondo al fine di adeguare quello attualmente in vigore sulla base delle necessità che emergeranno nella realizzazione dei Piani Provinciali 2006-2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 120-4463

Progetto relativo al Corso di Alta Formazione per il management di Impresa Sociale (CAFIS) rivolto a dirigenti e quadri direttivi di impresa sociale nonché alle cooperative dei settori cultura, ambiente e lavoro in ambito sociale, di cui alla DGR n. 50- 3486 del 24/07/06 - Accantonamento di Euro 60.000,00 sul capitolo n. 16485 del Bilancio regionale 2006

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Visto la D.G.R. n. 50 - 3486 del 24/7/06 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di partecipare alla realizzazione del progetto relativo al corso di Alta formazione per il management di Impresa Sociale (CAFIS) rivolto a dirigenti e quadri direttivi di impresa sociale nonché alle cooperative dei settori cultura, ambiente e lavoro in ambito sociale;

considerato che con la medesima deliberazione è stata autorizzata la spesa di Euro 360.000,00 necessaria per realizzare il progetto CAFIS recepito nella bozza di convenzione allegata alla stessa e che sono stati accantonati Euro 100.000,00 sul Cap. n. 16485 del bilancio 2006 riservandosi di fare fronte con successivi provvedimenti all'assegnazione della rimanente somma pari ad Euro 260.000,00 facendo fronte per Euro 60.000,00 con le risorse iscritte a seguito di approvazione della legge di Assestamento al Bilancio 2006 sul cap. n. 16485, e per la restante quota di Euro 200.000,00 con le risorse che verranno iscritte sul cap. 16485 del bilancio 2007;

vista la D.D. n. 632 del 06/11/2006 con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione con la Confederazione Nazionale Cooperative Italiane, con la Lega Nazionale Cooperative e mutue - Comitato Regionale Piemontese, con l'Università degli Studi di Torino, con il Politecnico di Torino, con l'Università del Piemonte Orientale e con il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente (COREP) ed è stata impegnata la somma di Euro 100.000,00 sul cap. n. 16485 del bilancio 2006;

vista la L.R. 14 Giugno 1993 n. 28, modificata ed integrata dalla L.R. 9 Maggio 1997 n. 22;

vista la L.R. n. 7/01;

vista la L.R. 15/06;

visto la L.R. n. 35/06;

preso atto che la Direzione Formazione Professionale - Lavoro dovrà adottare con propri provvedimenti i relativi impegni di spesa;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

Di assegnare alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro la somma di Euro 60.000,00 per la realizzazione del Progetto CAFIS, periodo 2006-2008, di cui alla DGR n. 50-3486 del 24/07/06 mediante accantonamento sul Capitolo 16485 del Bilancio 2006 (acc. n. 101807).

Per la restante quota di Euro 200.000,00 si farà fronte con successivo provvedimento con le risorse che verranno iscritte sul Capitolo 16485 del Bilancio 2007.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 122-4465

P.O.R. F.S.E. - Obiettivo 3 - 2000/2006. Misura E1, linea 4. Assegnazione a favore della Direzione Comunicazione istituzionale della somma di Euro 500.000,00 per azioni di comunicazione in materia di Pari Opportunità, mediante accantonamento su capp. vari del bilancio 2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare la realizzazione del convegno finale, a livello internazionale, del progetto Interregionale "Vie d'uscita", nonché la realizzazione di materiale a supporto del convegno volto alla sensibilizzazione sul tema della tratta;

di approvare la realizzazione di materiale divulgativo sulle pari opportunità da diffondere tra i giovani ed in ambienti ad alta frequentazione;

di assegnare alla Direzione Comunicazione Istituzionale per gli adempimenti amministrativi relativi conseguenti al presente provvedimento, la somma di Euro 500.000,00 mediante accantonamento ripartito nel seguente modo:

Euro 225.000,00 sul cap. 13283/2006 (FSE) (acc. 101812)

Euro 220.000,00 sul cap. 13328/2006 (f.r.) (acc. 101813)

Euro 55.000,00 sul cap. 13322/2006 (reg.) (acc. 101814)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 125-4468

Misura E1-Linea 1 Complemento P.O.R. 2000/2006 F.S.E. Ob. 3. Assegnazione a favore della Direzione Formazione Prof.le-Lavoro di Euro 696.000,00 per attività riguardanti il sostegno alla partecipazione di azioni di politica attiva del lavoro, mediante accantonamento su capp. vari del bil. 2006. Definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire alle Province

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di assegnare a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro per il sostegno alla partecipazione ad azioni di politica del lavoro e di inserimento lavorativo delle persone in particolari momenti della loro vita, secondo i criteri di cui in premessa, l'importo complessivo di Euro 696.000,00, mediante accantonamento sui seguenti capitoli:

Euro 313.200,00 sul cap. 14340/2006 (FSE) (Acc. 101815),

Euro 306.240,00 sul cap. 14323/2006 (f.r.) (Acc. 101816),

Euro 76.560,00 sul cap. 14334/2006 (reg.) (Acc. 101817);

di ripartire l'importo complessivo a favore delle Province nel seguente modo:

Provincia di Biella Euro 126.335,00,

Provincia di Verbania Euro 139.060,00,

Provincia di Asti Euro 143.605,00,

Provincia di Novara Euro 287.000,00;

di dare mandato al Direttore Regionale Formazione Professionale - Lavoro di predisporre i successivi atti amministrativi di approvazione dello schema di convenzione per la gestione delle risorse trasferite.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 126-4469

Individuazione delle attività in materia socio-assistenziale. Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali. Accantonamento di Euro 2.504.000,00 e prenotazione di Euro 811.275,41 (capitoli vari bilancio 2006/2007)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di individuare le attività regionali in materia socio-assistenziali per l'anno 2006 la cui realizzazione comporta l'utilizzo di risorse finanziarie, definendo i programmi da realizzare, come indicato nella presente deliberazione;

- di assegnare alla Direzione Politiche Sociali le risorse necessarie per la realizzazione dei singoli programmi e le attività previste;

- di prenotare la somma di Euro 811.275,41 sul cap. n. 21398/2007 (P. 100072);

- di accantonare per le ragioni e per il raggiungimento delle finalità espresse in premessa, le seguenti somme sui corrispondenti capitoli di spesa di competenza:

Euro 24.000,00 sul cap. n. 11878/2006 (Acc. n. 101786)

Euro 2.000.000,00 sul cap. n. 21398/2006 (Acc. n. 101787)

Euro 60.000,00 sul cap. n. 17071/2006 (Acc. n. 101788)

Euro 220.000,00 sul cap. n. 20557/2006 (Acc. n. 101789)

Euro 200.000,00 sul cap. n.14370/2006 (Acc. n. 101790).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 128-4471

L.R. 13/11/2006 n. 35 - Assegnazione di risorse alla Direzione Beni Culturali . Accantonamenti per Euro 7.800.000,00 capitoli vari

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di assegnare, per i motivi di cui in premessa, alla Direzione Beni Culturali le seguenti risorse finanziarie degli stanziamenti del bilancio di previsione 2006 secondo lo schema che segue:

Cap. 17243 Euro 300.000,00 per finanziamenti a Enti, Istituzioni, Associazioni culturali partecipate dalla Regione Piemonte o con cui vigono apposite convenzioni per attività culturali;

(A. 101802)

Cap. 21766 Euro 3.500.000,00 contributi in conto capitale ad Enti locali ed altri soggetti o organismi che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico per interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte, per l'incremento del patrimonio di appartenenza pubblica e per la conservazione e la catalogazione di beni bibliografici, archivistici, storici e artistici (Legge 1552/61; artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 58/78; art. 19 della L.R.

n. 78/78; L.R. n. 68/94 e D.Lgs. n. 42/04); (A. 101803)

Cap. 26548 Euro 3.000.000,00 per assegnazione di contributi a favore di soggetti privati che eseguono i seguenti interventi su beni appartenenti al patrimonio culturale piemontese:

* attuazione accordo di programma quadro in materia di Beni Culturali

* per interventi urgenti di tutela di beni del patrimonio culturale piemontese;

* completamento di interventi di edilizia delle biblioteche, archivi, di istituti culturali e di musei, già programmati ed approvati con precedenti atti amministrativi;

* attrezzature ivi comprese quelle informatiche in termini di hardware e di software, realizzazione sistemi informativi dei beni culturali;

* catalogazione su banche dati regionali;

* allestimento e strutturazione dei locali e restauro di beni bibliografici, archivistici e storico-artistici di musei, biblioteche, archivi e centri culturali;

* restauro e conservazione di raccolte storico artistiche di interesse locale;

(A. 101804)

Cap. 26568 Euro 1.000.000,00 interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili del patrimonio delle Società Cooperative di Mutuo Soccorso e conservazione e restauro del materiale storico documentario e degli arredi (A. 101805)

di rinviare a successivo atto l'assegnazione di euro 2.000.000,00 sul cap. 21756/2006 da adottarsi contestualmente alla variazione compensativa all'interno della UPB 31032

- di dare atto che i contributi saranno assegnati sulla base dei criteri di cui alle deliberazioni richiamate in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 129-4472

Modifica Bando per la concessione di contributi di edilizia scolastica alle scuole dell'infanzia statali e non statali paritarie (D.G.R. 36-14615 del 24.1.2005 e D.G.R. 113-1548 del 21.11.2005)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di modificare il punto 14, secondo paragrafo, del Bando approvato con D.G.R. 36-14615 del 24.1.2005 e D.G.R. 113-1548 del 21.11.2005, come segue "L'inizio lavori dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo secondo le modalità indicate al punto 15, entro gg. 550 continuativi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione di cui sopra (farà fede il certificato di inizio lavori)".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 130-4473

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. Affidamento all'I.P.L.A. S.p.A. di incarichi per la realizzazione di progetti di interesse regionale. Accantonamento a favore della Direzione regionale Economia Montana e Foreste. Euro 552.164,00 (cap. 11733/06)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di incaricare la Direzione regionale Economia montana e foreste della redazione di un dettagliato piano comprendente attività di studio, indagine, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica in campo ambientale e forestale da realizzarsi per mezzo della collaborazione con I.P.L.A. S.p.A., sulla base degli indirizzi di cui all'allegato alla presente deliberazione;

- di destinare per il finanziamento delle attività previste nel piano la somma di Euro 552.164,00,

- di accantonare a tal fine a favore della Direzione Economia montana e foreste la somma di euro 552.164,00 sul capitolo 11733/06 (n. 101901/acc.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 131-4474

Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura. Approvazione disposizioni per il triennio 2006-2008. Accantonamento della somma di Euro 51.646,00 sul cap. 12299/06

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura per il triennio 2006-2008 di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2. di accantonare a favore della Direzione Economia Montana e Foreste, per l'attuazione di un primo stralcio del Programma allegato, la somma complessiva di euro 51.646,00 sul capitolo di spesa 12299/2006 (acc. n. 101773);

3. di demandare alla Direzione Economia Montana e Foreste l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura per il triennio 2006-2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Sviluppo della Montagna,

Foreste, Opere pubbliche

Direzione 14 - Economia Montana e Foreste

PROGRAMMA REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE, DIVULGAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA NEL CAMPO DEL TARTUFO E DELLA TARTUFICOLTURA

DISPOSIZIONI PER IL TRIENNIO 2006-2008

Il Programma regionale di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel campo del tartufo e della tartuficoltura per il triennio 2006-2008 è elaborato sulla base delle disposizioni seguenti.

1 - GENERALITA'

1.1 Azioni

Le azioni di seguito individuate sono considerate i temi primari sui quali la Regione Piemonte intende puntare la propria attenzione nel corso del triennio 2006-2008.

Le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione ed assistenza tecnica nel settore del tartufo e della tartuficoltura che verranno finanziate sulla base delle presenti disposizioni dovranno attenersi alle seguenti azioni:

1) tutela della produzione del tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico) e salvaguardia del suo habitat naturale, attraverso la caratterizzazione degli ecosistemi naturali;

2) approfondimento delle conoscenze scientifiche e biotecnologiche a sostegno della valorizzazione del *Tuber magnatum* Pico ai fini della tracciabilità, della conservazione della biodiversità nonché della individuazione di caratteristiche funzionali utili all'industria agroalimentare;

3) diffusione della cultura della tutela e della conservazione dell'ambiente tartufigeno;

4) diffusione della conoscenza delle caratteristiche morfologiche ed organolettiche dei tartufi pregiati piemontesi (*Tuber magnatum* Pico, *Tuber melanosporum* Vitt., *Tuber aestivum*) ai fini di tutela del prodotto e del consumatore;

5) acquisizione di maggiori conoscenze inerenti il mercato dei tartufi freschi e dei prodotti trasformati - studi di filiera.

1.2 Le tipologie di attività finanziabili

Ricerca: progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.

Sperimentazione: progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

Dimostrazione: progetti che consentono la diffusione e l'adozione sul territorio regionale di conoscenze ed innovazioni tecniche consolidate.

Divulgazione: progetti che consentono un'ampia diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Assistenza Tecnica: progetti volti a fornire un supporto nell'acquisizione e nell'applicazione delle conoscenze e delle innovazioni tecniche sul territorio regionale.

I progetti devono assicurare l'applicabilità dei risultati alla realtà regionale in tempi brevi.

1.3 Le modalità di organizzazione e finanziamento

Sono le seguenti:

- * l'attività negoziata o a regia regionale;
- * la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali;
- * il bando pubblico per progetto.

1.4 I partecipanti e i gruppi di lavoro

Possono partecipare al Programma i seguenti soggetti:

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

- * Istituzioni scientifiche pubbliche e private;

ORGANISMI TECNICI

* Società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione nel campo del tartufo e della tartuficoltura;

* Associazioni a partecipazione pubblica, senza fini di lucro, finalizzate a favorire la diffusione della conoscenza del tartufo e del suo territorio di produzione;

- * Istituti e scuole forestali e agrarie;
- * Associazioni di cercatori di tartufo, di tartuficoltori e loro unioni;
- * Consorzi;
- * Società di servizi.

E' prevista la partecipazione senza finanziamento regionale di altri organismi tecnici, non compresi nell'elenco precedente, che operano in stretto collegamento con le attività di dimostrazione e divulgazione sul territorio regionale.

1.5 Le tipologie di spese ammissibili e loro rendicontazione

Le tipologie di spese ammissibili sono quelle relative a:

- * personale;
- * trasferte del personale;
- * costo d'uso delle attrezzature;
- * materiale di consumo;
- * collaborazioni (consulenze) esterne;
- * altri costi (affitti, noleggi, conto-terzi, acquisto servizi).

Sono altresì ammissibili le spese generali, direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo e per una entità massima pari al 5% della somma delle voci precedenti.

Per il finanziamento al 100%, la rendicontazione contabile delle spese non è richiesta e l'erogazione avviene a seguito di emissione di fattura corrispondente al finanziamento riconosciuto.

Per il finanziamento a contributo, la rendicontazione avviene mediante la presentazione di un rendiconto contabile delle spese effettuate che deve essere approvato dall'organo deliberante del soggetto beneficiario (consiglio d'amministrazione, consiglio di

dipartimento, ecc.). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del soggetto beneficiario per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli.

Il controllo degli aspetti contabili sarà effettuato sulla totalità dei progetti finanziati ogni anno.

1.6 Il legame con il territorio

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese.

I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

2 - L'ATTIVITA' NEGOZIATA O A REGIA REGIONALE

L'attività NEGOZIATA prevede che la Regione possa, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari (per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica) o di emergenza, coordinare e finanziare un gruppo di ricerca specifico individuato dalla Regione stessa.

Il finanziamento regionale può raggiungere il 100% della spesa ammessa ai soggetti che realizzano il progetto.

2.1 L'organizzazione del progetto

Ogni progetto è realizzato da un gruppo di lavoro costituito da:

- * la Regione Piemonte quale soggetto capofila, che coordina il progetto;
- * uno o più partecipanti.

I partecipanti producono alla Regione una scheda descrittiva e un preventivo di spesa per le attività di loro competenza e per l'intera durata del progetto.

2.2 La durata del progetto

La durata del progetto potrà essere annuale, biennale o triennale.

2.3 I rapporti contrattuali

La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante, di durata annuale o pluriennale, ma prevede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto).

2.4 Gli aspetti finanziari

Il finanziamento regionale può seguire due tipologie di intervento che prevedono:

a) una copertura al 100% della spesa ammessa, erogata annualmente su presentazione di fattura e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti;

b) contributo fino al 90% della spesa ammessa ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.5) e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti.

Il progetto può essere sostenuto da soggetti non partecipanti pubblici o privati (sponsor) che assicurano un cofinanziamento che integra, e di conseguenza riduce, quello della Regione.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% della relativa spesa ammessa.

Agli organismi tecnici non compresi nell'elenco precedente (confrontare punto 1.4) non è riconosciuto un finanziamento regionale ma i costi della loro attività possono essere considerati nei costi del progetto e inseriti nella eventuale quota di autofinanziamento del gruppo di lavoro.

3 - LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nella partecipazione a programmi extraregionali, la Regione promuove e sostiene progetti di interesse regionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati a livello internazionale, nazionale o interregionale attenendosi alle modalità di presentazione delle proposte previste dai diversi programmi e nel rispetto delle generalità di cui al punto 1.

4 - IL BANDO DI RICERCA

Il bando per progetto consiste nella individuazione da parte della Regione, in coerenza con gli obiettivi e sentiti i diversi soggetti interessati, di un tema specifico per il quale la Regione richiede pubblicamente la presentazione di un progetto.

Valgono le seguenti indicazioni.

4.1 L'organizzazione del progetto

Il progetto è realizzato da un gruppo di lavoro costituito da:

- * un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- * uno o più partecipanti.

4.2 Il coordinamento del progetto

Il progetto è coordinato da un soggetto capofila che è unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale.

Il soggetto capofila coordina il gruppo di lavoro, presenta una scheda descrittiva e un preventivo di spesa complessivi per il progetto, assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, stipula un contratto (convenzione) con la Regione, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti.

La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

Il Soggetto capofila individua:

- * un coordinatore (persona fisica) responsabile della ricerca che presenta un curriculum che assicuri la sua idoneità alla copertura del ruolo;
- * un referente scientifico, facente parte di una delle Istituzioni scientifiche, che si assuma la responsabilità degli aspetti metodologici e della validazione dei risultati dell'intero progetto.

Il coordinatore può coincidere con il referente scientifico.

4.3 La durata del progetto

In relazione alle caratteristiche del progetto, la sua durata potrà essere annuale, biennale o triennale e verrà specificata all'interno del bando.

4.4 Gli aspetti finanziari

Il finanziamento regionale è inteso come contributo fino all'80% della spesa ammessa ed erogato su

presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.5) e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti.

Gli Enti partecipanti assicurano l'autofinanziamento di almeno il 20% delle spese ammesse del progetto.

AI progetti possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano nell'ambito dell'80% del finanziamento regionale. Il cofinanziamento di soggetto non partecipante (sponsor) si aggiunge e non sostituisce il 20% di autofinanziamento che deve essere comunque assicurato dal soggetto capofila e/o dai partecipanti al progetto.

La percentuale di autofinanziamento, se superiore a quella minima richiesta (20%), oppure il cofinanziamento da parte di soggetto non partecipante al progetto, possono essere un elemento di priorità in sede di esame delle proposte.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% della relativa spesa ammessa.

Agli organismi tecnici non compresi nell'elenco precedente (confrontare punto 1.4) non è riconosciuto un finanziamento regionale ma i costi della loro attività possono essere considerati nei costi del progetto e inseriti nella quota di autofinanziamento del gruppo di lavoro.

4.5 I rapporti contrattuali

La Regione stipula una sola convenzione per ogni progetto, con il soggetto capofila, di durata annuale o pluriennale, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale, coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto. Il soggetto capofila riceve il finanziamento per l'intero gruppo di lavoro e regola i rapporti con i partecipanti.

4.6 L'apertura dei bandi

L'apertura dei bandi avviene mediante Determinazione della Direzione Economia Montana e Foreste in cui, fra l'altro, sono indicati i tempi e le modalità di presentazione delle proposte.

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 132-4475

L.R. 59/79. Accantonamento di euro 4.398.400,00 (cap 23749/2006) a favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di dare mandato alla direzione regionale Opere Pubbliche di individuare gli enti suscettibili di finanziamento per l'acquisto di mezzi per lo sgombero della neve;

di accantonare a favore della direzione regionale Opere Pubbliche la somma di Euro . 4.398.400,00 sul cap. 23749/2006 (A/101741) per far fronte agli interventi di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2006.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 135-4478

Sussidio regionale a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen. Accantonamento di euro 20.000,00 sul Cap. 15427 (SIOPE 1538) del Bilancio 2006 a favore della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di accantonare sul Cap. 15427 (SIOPE 1538) la somma di Euro 20.000,00 (Acc.n. 101825) a favore della Direzione Controllo delle attività sanitarie per l'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 23.3.2004, da erogare, con successivo provvedimento, previa necessaria rendicontazione, alle singole AA.SS.LL. di residenza dei soggetti affetti da morbo di Hansen.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 136-4479

L.r. n. 35 del 13/11/2006. Accantonamento di Euro 1.983.000,00 sui competenti capitoli di bilancio della Direzione Comunicazione istituzionale della Giunta regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di provvedere all'accantonamento dei seguenti fondi sui capitoli di competenza della Direzione Comunicazione istituzionale della Giunta regionale sotto elencati:

Euro 150.000,00 sul cap. 11379 A/101845

Euro 133.000,00 sul cap. 11524 A/101852

Euro 500.000,00 sul cap. 12641 A/101846

Euro 500.000,00 sul cap. 12646 A/101847

Euro 700.000,00 sul cap. 17188 A/101848

per un importo complessivo di Euro 1.983.000,00 assegnandoli alla Direzione Comunicazione istituzionale della Giunta regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni dirigenziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 137-4480

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 in applicazioni di variazioni compensative previste dall'art. 24 della L.R. 7/2001 (UPB 30011; S1991; 21041; 21031; 31032; 21011; 11021; 11041)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di variare il bilancio della Regione Piemonte secondo le indicazioni di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I parti integranti della presente deliberazione;

di assegnare ed accantonare a favore della Direzione 30 (Politiche Sociali) la somma di euro 1.050.000,00 iscritta al capitolo di spesa 14764 (Acc. n. 101892 - Acc. n. 101893);

di assegnare ed accantonare a favore della Direzione 31 (Beni Culturali) la somma di euro 237.000,00 iscritta al capitolo di spesa 26568 (Acc. n. 101927).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 138-4481

L.R. 21/97 e s.m.i.. Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato e contestuale accantonamento contabile sul capitolo 25786/06 della UPB 17072 di Euro 17.450.000,00, a valere sul Fondo rotativo Sezione Artigianato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le risorse finanziarie rese disponibili sul Bilancio 2006, occorrenti ad incrementare il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato, in applicazione della L.R. 21/97 e s.m.i (artt. 4 e 15);

di disporre la registrazione dell'accantonamento contabile sul Capitolo 25786 (UPB 17072) di Euro 17.450.000,00 - Accantonamento n. 101849.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 139-4482

Legge Regionale 21/97 e s.m.i. Assegnazione alla Direzione Commercio e Artigianato e contestuali accantonamenti contabili sul capitolo 12718/06 della UPB 17041 di Euro 300.000,00, per interventi di promozione dell'artigianato e commercializzazione dei prodotti; sul capitolo 11668 - UPB 05991, per spese di funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le risorse finanziarie rese disponibili sul Bilancio 2006 - occorrenti alla realizzazione degli obiettivi istituzionali della Direzione Commercio e Artigianato per l'esercizio finanziario 2006, così come descritti nella parte narrativa del presente provvedimento;

2. di disporre la registrazione degli accantonamenti contabili sui capitoli di spesa e nelle entità sotto elencati:

* Capitolo 12718 (UPB 17041) - Euro 300.000,00 - Accantonamento n. 101850;

* Capitolo 11668 (UPB 05991) - Euro 7.635,82 - Accantonamento n. 101851.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 140-4483

Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino e CSI Piemonte per la costituzione del Laboratorio di tracciabilità nel settore agro alimentare (C.LAB Agri)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare lo schema di "Accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 per la disciplina dell'attività C.Lab Agri - Laboratorio per la tracciabilità nel settore agroalimentari" e il relativo allegato schema di "Regolamento C.Lab Agri - Laboratorio per la tracciabilità nel settore agro alimentare", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di autorizzare l'Assessore Regionale all'Agricoltura, tutela della flora e della fauna a sottoscrivere l' "Accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 per la disciplina dell'attività C.Lab Agri - Laboratorio per la tracciabilità nel settore agroalimentari";

3. di affidare al CSI Piemonte il compito di farsi carico dell'operatività del C.Lab Agri, in modo da garantire il funzionamento del Laboratorio;

4. agli oneri finanziari si farà fronte con gli stanziamenti iscritti sull'UPB 11011 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e di quelli successivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 141-4484

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica di euro 159.817,00 sul cap. 15114/06 (cod. SIOPE 1538) per l'esecuzione del progetto "Documentazione scientifica e indicatori di equità sociale"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di accantonare sul capitolo 15114/06 a favore della Direzione Sanità Pubblica la somma di euro 159.817,00 (n. 101853/acc.) da assegnare al Servizio Regionale di Epidemiologia dell'ASL 5 per le attività connesse al progetto "Documentazione scientifica e indicatori di equità sociale" approvata con D.G.R. n. 71-1416 del 14/11/2005.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 142-4485

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica di euro 105.000,00 sul cap. 15112/06 (cod. SIOPE 1538) per l'esecuzione del progetto "Lavoro e salute: un sistema informativo integrato per la sorveglianza degli infortuni da lavoro"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di accantonare sul capitolo 15112/06 a favore della Direzione Sanità Pubblica la somma di euro 105.000,00 (n. 101854/acc.) da assegnare al Servizio Regionale di Epidemiologia dell'ASL 5 per le attività connesse al progetto "Lavoro e Salute: un sistema informativo integrato per la sorveglianza degli infortuni da lavoro" approvata con D.G.R. n. 72-1417 del 14/11/2005.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2006, n. 1-4488

Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per il personale delle categorie A, B, C e D, con riferimento al trattamento accessorio per il finanziamento di politiche di sviluppo del personale e ripartizione preventiva di budgets di direzioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, realizzate tutte le condizioni di cui all'art. 4 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto nei contenuti indicati nell'ipotesi di contratto decentrato, allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di ripartire preventivamente, in attesa della definitiva sottoscrizione del Contratto Decentrato, sulla base dei criteri definiti nell'ipotesi di contratto del 16 novembre 2006, gli importi relativi alle operazioni di riequilibrio per le posizioni organizzative e alte professionalità per i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale e di quantificare, in via preliminare, i budget in ragione d'anno da assegnare alle singole Direzioni e Strutture Speciali, così come indicato nell'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2006, n. 2-4489

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 in applicazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001 (UPB S1992)

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2006, n. 1-4490

Autorizzazione a proporre atto di opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropri presso la Provincia di Torino in relazione all'indennità di occupazione e di esproprio di porzione di area dell'ex Fiat Avio Espropriata dall'Agenzia Torino 2006. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Marco Pizzetti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la costituzione della Regione Piemonte in persona della Presidente della Giunta Regionale a proporre l'opposizione dinanzi la Corte d'Appello di Torino di cui all'art. 19 n. 865/1971 e s.m.i in premessa descritta ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Marco Pizzetti ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Via Mercantini n. 6.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 55-4877

Approvazione del bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007. Prenotazione della somma di Euro 1.750.000,00 sul cap. 22714/2006 (cofinanziamento I Atto integrativo Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Studi di fattibilità per programmi integrati di sviluppo locale - Delibera CIPE n. 20/2004), del bilancio pluriennale 2006-2008 (annualità 2007) UPB 08032

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare il Bando regionale sui "Programmi territoriali integrati per gli anni 2006 - 2007", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prenotare la somma di Euro 1.750.000,00, sul capitolo n. 22714/2007 (Cofinanziamento I Atto integrativo Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Studi di fattibilità per programmi integrati di sviluppo locale - Delibera CIPE n. 20/2004), del bilancio pluriennale 2006-2008 (P. n. 100091) (annualità 2007) UPB 08032, relativa al cofinanziamento regionale previsto dall'Atto integrativo dell'APQ citato in premessa;

- di dare atto che le risorse statali per 2.347.480,92 Euro, necessarie per far fronte agli impegni finanziari assunti in attuazione del bando, iscritte sul capitolo n. 22228 del Bilancio pluriennale 2006-2008 (annualità 2007-2008), saranno accantonate con successivi provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

BANDO REGIONALE

Programmi territoriali integrati per gli anni 2006-2007

Premessa

L'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 22 marzo 2000 tra la Regione Piemonte e il Governo individua i settori di intervento da sostenere me-

diante la stipulazione di Accordi di Programma Quadro.

Il nuovo Programma di legislatura, presentato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio Regionale il 16 maggio 2005, si propone di favorire la programmazione integrata sul territorio regionale, sia con riferimento agli obiettivi di sviluppo economico, sia agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di coesione sociale.

In data 11 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali per l'utilizzo delle risorse europee 2007/2013.

In data 6 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, quale contesto indicativo per gli Stati membri per l'elaborazione dei quadri strategici di riferimento nazionali ed i programmi operativi per il periodo 2007-2013.

In data 5 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che prevede come campo di applicazione del suo intervento tre obiettivi:

- a) convergenza;
- b) competitività regionale e occupazione;
- c) cooperazione territoriale europea.

Il nuovo Programma Operativo Regionale del Piemonte, in relazione all'obiettivo Competitività regionale e occupazione prevede, per l'utilizzo dei finanziamenti FESR, una concentrazione più rigorosa degli interventi su tre temi prioritari: innovazione ed economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale.

In data 5 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo con il quale si propone di intensificare l'attuazione delle raccomandazioni in materia di occupazione e di rafforzare l'inserimento sociale. L'art. 3 elenca i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, potenziare il capitale umano;

d) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce all'art. 4 tre obiettivi strategici, da realizzare attraverso altrettanti assi:

- a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;
- b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

c) migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

Il Quadro Strategico Nazionale, in attuazione di quanto stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni del 3 febbraio 2005, prevede che ogni Regione debba predisporre un Documento di Programmazione strategico-operativa i cui obiettivi devono essere realizzati attraverso i piani operativi regionali, riferiti ai diversi fondi europei.

In coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea per la programmazione dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, con deliberazione 26-31183 dell'11 ottobre 2005, il nuovo Documento strategico preliminare per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013, in cui sono individuati gli obiettivi strategici fondamentali, verso i quali sviluppare la programmazione regionale:

- * mettere il Piemonte nelle condizioni di partecipare al processo europeo di costruzione della società e dell'economia della conoscenza e dell'innovazione,
- * integrare il Piemonte nelle reti europee,
- * affrontare la globalizzazione e aumentare la competitività del sistema produttivo,
- * qualificare la popolazione e il lavoro,
- * valorizzare le risorse e le progettualità locali,
- * garantire la sostenibilità dello sviluppo,
- * costruire il Piemonte come spazio attraente per investire e lavorare,
- * porre lo sviluppo e l'occupazione al servizio della coesione sociale.

La Giunta regionale ha approvato, in data 14 Novembre 2005, il Documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale" che fa proprie le opzioni politiche individuate dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e innova radicalmente l'impostazione della pianificazione territoriale regionale.

Il documento individua nelle politiche territoriali della Regione una chiave importante della competitività e dello sviluppo e interpreta il tema dello sviluppo locale nella sua accezione più ampia, che comprende:

- * la capacità degli attori locali di sviluppare le relazioni e le potenzialità economiche, sociali, culturali e ambientali con un approccio integrato all'interno di un dato territorio,
- * la capacità di sviluppare relazioni di cooperazione con altri territori,
- * l'assunzione come valori di fondo della coesione territoriale, dello sviluppo policentrico, della co-pianificazione,
- * l'importanza del ruolo dell'economia della conoscenza sia nell'integrazione tra ambiti disciplinari differenti sia nell'osmosi tra mondo accademico e imprenditoriale,
- * il sostegno allo sviluppo di sistemi locali territoriali all'interno di un quadro strategico nel quale alcuni di essi svolgono un ruolo di cooperazione e di cerniera con altre regioni italiane ed europee (in particolare sugli assi Genova - Rotterdam e Lisbona - Venezia - Kiev).

E', inoltre, in fase di approvazione il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione

2007-2013, che rappresenta la cornice strategica nazionale in cui si inserisce la previsione di uno stretto coordinamento tra i futuri fondi europei e le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

Il 12 dicembre 2005 è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'"Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di promozione dei programmi integrati di sviluppo locale".

L'Atto integrativo, inserendosi nella nuova politica regionale, propone di finanziare la redazione di Programmi territoriali integrati presentati dagli Enti territoriali, selezionati sulla base della loro coerenza con i predetti documenti strategici europei e nazionali, creando in tal modo un parco progetti di pronta realizzazione.

In esecuzione dell'Atto integrativo citato, la Regione Piemonte finanzia la definizione di Programmi territoriali integrati la cui successiva attuazione verrà finanziata in parte a valere sulle future risorse nazionali e regionali, in parte con fondi strutturali europei.

I futuri finanziamenti riguardano:

a) opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi e azioni finanziabili a valere su FAS, FESR e FEASR,

b) interventi sulle risorse umane a valere sul FSE,

c) ulteriori opere pubbliche, interventi e azioni finanziabili sul bilancio regionale.

Indice degli articoli:

I FASE Contributi per la redazione dei Programmi territoriali integrati

Art. 1 - Dotazione finanziaria

Art. 2 - Definizione, caratteristiche e requisiti

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Ruolo delle Province

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione dei dossier di candidatura

Art. 6 - Contenuto dei dossier di candidatura

Art. 7 - Criteri per la selezione delle richieste di finanziamento

Art. 8 - Concessione dei contributi

Art. 9 - Tavoli di confronto progettuale

Art. 10 - II fase - Programma operativo

I FASE - PROGRAMMA STRATEGICO

Contributi per la redazione dei Programmi territoriali integrati

§ 1

(Dotazione finanziaria)

1. Per gli anni 2006-2007 la Regione Piemonte finanzia la redazione di Programmi territoriali integrati con propri fondi pari a 1.750.000,00 euro (unmilionesettecentocinquanta euro), a valere sul bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008 (L.R. n. 15/2006) e con 2.347.480,92 euro (duemilioneitrecentoquarantasettemilaquattrocentottanta, 92 euro), a valere sulle risorse che il CIPE ha assegnato con la deliberazione n. 20/2004.

2. Le risorse sono concesse alle idee progettuali migliori per la redazione del programma operativo - II fase, di cui al successivo art. 10.

3. I finanziamenti per la redazione del programma operativo - II fase, di cui all'art. 10, sono concessi

agli Enti calcolando lo 0,75% del costo di realizzazione degli investimenti pubblici inseriti nel programma stesso. Di tale costo la Regione Piemonte finanzia l'80% fino ad un massimo di 200.000,00 euro (duecentomila euro) ciascuno.

4. Saranno considerate ammissibili unicamente le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.

§ 2

(Definizione, caratteristiche e requisiti)

1. I Programmi territoriali integrati promuovono lo sviluppo sotto il profilo economico, ambientale, culturale e sociale.

2. Sono lo strumento con cui un insieme di attori interessati allo sviluppo strategico dei territori elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali.

3. Sono costituiti da un insieme di interventi, servizi ed azioni, compresi i fabbisogni formativi e gli interventi per garantire le pari opportunità, concepiti in modo organico e coordinato tra di loro.

4. Si realizzano in un arco di tempo pluriennale di norma non superiore a 6 anni.

5. Sono lo strumento per favorire l'integrazione delle politiche regionali in funzione delle differenti vocazioni dei territori e dell'organizzazione policentrica della Regione.

6. Sono riferiti ad una popolazione di almeno 15.000 abitanti, ad esclusione delle Comunità montane e collinari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

7. Sono presentati da Enti locali associati che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale.

8. Sono concepiti di regola con riferimento alle vocazioni dei territori e in coerenza con le linee progettuali di cui all'allegato 1. Devono riferirsi almeno a tre priorità dello stesso allegato.

9. I programmi sono finanziati con risorse pubbliche e private. Il finanziamento statale e regionale previsto per la realizzazione di quanto contenuto nel programma non può superare il 50% del costo complessivo, in particolare quello richiesto a valere sulle risorse dell'Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione delle opere pubbliche strategiche non può superare il 25% del costo predetto. Pertanto il finanziamento locale, pubblico e privato, a carico degli Enti proponenti non può essere inferiore al 50% del costo complessivo, con almeno il 10% di investimento pubblico locale. Sono assimilati agli investimenti privati gli investimenti effettuati da soggetti interamente in mano pubblica o a capitale misto nell'esercizio dell'attività di impresa.

10. A pena di inammissibilità della richiesta di finanziamento e della esclusione del programma territoriale integrato, gli Enti associati devono garantire la permanenza della composizione originaria sino al completo espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi.

§ 3

(Soggetti beneficiari)

1. Le richieste di finanziamento per la redazione dei programmi territoriali integrati sono presentate da:

a) Comuni associati con altri Comuni o con Comunità montane o collinari o con soggetti gestori di

aree protette istituite con legge regionale, la cui popolazione complessiva sia superiore a 15.000 abitanti,

b) Comunità montane e collinari;

c) Comune di Torino, che può partecipare autonomamente e può presentare fino a due richieste di contributo.

2. Gli Enti locali si associano ai sensi del Titolo II, Capo V, del D.Lgs 267/2000.

3. Ogni associazione di Comuni, ogni Comunità montana e collinare può presentare una sola richiesta di contributo per la redazione e realizzazione del programma territoriale integrato. I singoli Comuni possono partecipare ad un solo programma integrato. Le associazioni di Comuni, le Comunità montane e collinari possono partecipare ad un solo programma.

4. I Comuni appartenenti alle Comunità montane e collinari non possono presentare proposte senza la partecipazione della Comunità montana o collinare di appartenenza.

§ 4

(Ruolo delle Province)

1. Alle Province è assegnato il compito di:

a) condurre un'azione di promozione e supporto nei confronti degli Enti Locali e degli altri soggetti che intendono partecipare alla definizione di un programma territoriale integrato,

b) favorire la concertazione e l'aggregazione tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo dell'area,

c) definire, di concerto con i soggetti interessati, gli obiettivi di sviluppo sulla base delle principali caratteristiche vocazionali del territorio, in coerenza con gli obiettivi strategico-operativi definiti a livello regionale.

§ 5

(Termini e modalità di presentazione dei dossier di candidatura)

1. Le richieste di contributo sono presentate dall'Ente capofila entro 120 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le richieste devono pervenire direttamente o a mezzo del servizio postale (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) in plichi chiusi recanti la dicitura "Programmi territoriali integrati" alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Statistica, Settore Valutazione Progetti e Atti di programmazione Negoziata, Via Lagrange 24 - 10123 Torino, e al Presidente delle Province interessate.

3. La documentazione deve essere fornita dall'Ente capofila in una copia cartacea ed in due copie su CD-ROM. Il materiale contenuto nei CD-Rom dovrà essere in formato PDF.

4. Gli Enti capofila debbono inoltre inserire l'intera documentazione sul proprio sito web entro la data di consegna del dossier di candidatura.

5. La richiesta è presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione e Statistica (scaricabile dal sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/programmazione/accordi/sviluppo_loc.htm).

6. Le domande pervenute alla Regione oltre i termini prescritti e le domande presentate incomplete o

redatte non conformemente agli appositi moduli sono inammissibili.

7. La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è indicata nel successivo art. 6 ed è considerata indispensabile ai fini della valutazione del dossier di candidatura.

§ 6

(Contenuto dei dossier di candidatura)

1. I dossier di candidatura devono essere corredati da:

a) La documentazione attestante la forma associativa adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, nonché l'atto di approvazione del dossier di candidatura da parte dell'Ente capofila;

b) la relazione illustrativa che, a partire da un'analisi preliminare del contesto socio-economico ed ambientale individui le potenzialità locali in funzione dello sviluppo strategico del territorio, come specificato in allegato 2;

c) il quadro finanziario;

d) la planimetria generale (in scala adeguata) indicante il perimetro dell'ambito interessato dal programma e quello delle aree oggetto di intervento;

e) il nome del Dirigente responsabile del programma;

f) il numero dei residenti;

g) una sintesi in lingua italiana e inglese.

2. La Regione si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per istruire il procedimento, con riferimento al contenuto del primo comma.

§ 7

(Criteri per la selezione delle richieste di finanziamento)

1. Le domande sono esaminate dalla Direzione Regionale Programmazione e Statistica, Settore Valutazione Progetti e Atti di programmazione Negoziata, che ne valuta preliminarmente l'ammissibilità, sentite le Province.

2. Le richieste di finanziamento sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza e contenuto strategico degli obiettivi socioeconomici di sviluppo locale, in rapporto alle priorità ed agli orientamenti definiti nei documenti programmatici per il governo del territorio regionale; coerenza fra il programma territoriale integrato e le vocazioni, i vincoli e le potenzialità offerte dal contesto territoriale in vista di realizzare vantaggi competitivi; individuazione dell'aggregazione territoriale di dimensione idonea e di adeguata capacità di programmazione integrata: punti 30;

b) approfondimento e delle analisi sui punti di forza e di debolezza relativi al sistema locale individuato: punti 10;

c) coerenza rispetto a piani e accordi di settore regionali e nazionali: punti 10;

d) specificazione dei risultati attesi e attendibilità del programma in termini di effetti indotti di sviluppo economico unitario sull'intero ambito di intervento, di qualità sociale, ambientale e paesaggistica in rapporto alla situazione attuale; disponibilità di indicatori statistici o quantitativi per la valutazione di impatto del programma: punti 15;

e) livello di integrazione del programma (soggetti, finanziamenti, azioni, ecc.), evitando la frammentarietà degli interventi: punti 20;

f) incidenza del cofinanziamento privato: punti 15;

3. Saranno ammessi al finanziamento per la redazione del programma territoriale integrato, fino alla concorrenza delle risorse di cui all'art. 1, soltanto quegli Enti che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 50 punti.

§ 8

(Concessione dei contributi)

1. La graduatoria finale delle proposte da finanziare è approvata dalla Giunta Regionale in base alle risultanze della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione da costituirsi presso la Direzione Regionale Programmazione e Statistica e composto da funzionari regionali e da esperti, tra cui due nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un esperto in materia di valutazione di programmi europei indicato da qualificate strutture europee, un esperto nominato d'intesa tra le Province (accompagnato da un tecnico responsabile della Provincia di riferimento del programma in valutazione) e da un esperto designato dalle associazioni rappresentative degli Enti Locali.

2. La Giunta Regionale assegna i contributi per la redazione del programma operativo, di cui al successivo art. 10, entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste.

3. Il contributo viene erogato in più soluzioni: un acconto iniziale nella misura del 30% del finanziamento concesso al momento dell'assegnazione, un ulteriore 30% a titolo di pagamento intermedio in ragione dello stato di avanzamento delle attività pari almeno al 50% del lavoro da svolgere, il restante 40% a consuntivo, sulla base della presentazione di un rendiconto analitico finale di spesa.

§ 9

(Tavoli di confronto progettuale)

1. La Regione, in cooperazione con la Provincia di riferimento, organizzerà forme di assistenza tecnica e tavoli di confronto finalizzati ad ottimizzare la capacità progettuale degli Enti Locali per la presentazione del dossier di candidatura. Al fine di assicurare un coordinamento dei programmi a scala provinciale e interprovinciale coinvolgerà la rappresentanza delle Province di riferimento e degli Enti operanti sul territorio.

§ 10

(II fase - Programma operativo)

1. I soggetti che hanno ottenuto il finanziamento sono tenuti a presentare il programma operativo che sviluppa l'idea progettuale selezionata nella I fase (Programma strategico) dalla Regione Piemonte.

2. I piano operativo contiene:

a) la relazione descrittiva della fase di attuazione;

b) il piano di fattibilità, comprensivo degli studi di fattibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico, e le schede relative a ciascun intervento, servizio, azione;

c) il quadro finanziario.

3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando, la Giunta Regionale approverà le indicazioni per la redazione del programma operativo.

Allegato 1

LINEE PROGETTUALI DI RIFERIMENTO

LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE. VERSO UNA POLITICA DI COESIONE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ E DELL'OCCUPAZIONE, 2007-2013.

In attuazione della strategia di Lisbona, la politica di coesione 2007-2013 assume alcune priorità, qui brevemente sintetizzate:

1. Investimenti nei settori ad alto potenziale di sviluppo e nei "motori di crescita e di occupazione". Se il successo di questi investimenti dipende in misura crescente dallo scenario internazionale, esso discende altresì dalle condizioni di contesto, dalle identità, dalle cosiddette pre-condizioni allo sviluppo.

2. Una progettualità integrata, in coerenza con la dimensione di medio-lungo termine propria della strategia comunitaria. Ciò prevede la ricerca di sinergie e complementarietà fra i diversi fondi (FESR, FSE, FEASR, FAS ecc.), le altre politiche comunitarie, le risorse supplementari mobilitabili.

3. Il miglioramento del sistema della governance e della valutazione, prevedendosi partenariato pubblico-privato, cooperazione interistituzionale, trasparenza e scambio delle pratiche migliori.

Ne consegue che per il successo degli obiettivi saranno decisive:

- la concentrazione delle risorse, la quale dovrà rappresentare una costante del processo di progettazione, sia per quanto riguarda le attività materiali che quelle immateriali;

- la cooperazione fra università e imprese, gli investimenti nella conoscenza e nella ricerca;

- la diversificazione dell'economia, con particolare attenzione alle aree rurali (es. turismo);

- il rafforzamento delle capacità istituzionali, il miglioramento della qualità delle reti di partenariato;

- lo sviluppo di rapporti sinergici fra tutela dell'ambiente e crescita dell'economia;

- il sostegno e il miglioramento dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili e alternative (eolica, solare, biomassa ecc.);

- la creazione di poli di eccellenza di adeguata "massa critica", prevedendosi quindi concentrazione geografica tra organismi di ricerca pubblici e imprese e il rafforzamento delle possibilità di cooperazione (tramite soprattutto i servizi di trasferimento tecnologico, gli incubatori e i servizi connessi, l'assistenza tecnica e gestionale, l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione oltre che il miglioramento degli investimenti in capitale umano).

Di seguito sono riportate le linee progettuali di riferimento, che sottendono forme e modalità di integrazione reciproca in ragione delle specificità e delle identità territoriali di riferimento, del coinvolgimento attivo di una pluralità di soggetti portatori di interessi locali, difficilmente evidenziabili attraverso mediazioni politico-burocratiche, su una conoscenza continua del territorio, sull'idea di indivisibilità del patrimonio territoriale (coerentemente con quanto definito in sede comunitaria, come preconditione necessaria alla programmazione e all'utilizzo dei fondi).

PRIORITÀ I - INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA

1. Promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione:

a. sostegno alla formazione di piattaforme innovative, laboratori e infrastrutture connesse;

b. creazione di reti di collaborazione tra imprese e tra imprese e istituzioni della ricerca: progetti di ricerca congiunta tra centri di ricerca e imprese e condivisione delle strutture, sostegno alle reti transnazionali di scambio e di azione formativa;

c. sostegno a progetti di innovazione delle PMI;

2. Promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione per le fonti energetiche rinnovabili: sostegno alla formazione di piattaforme innovative, laboratori e infrastrutture connesse.

3. Sviluppo dei sistemi produttivi locali e rafforzamento delle filiere produttive (incluse filiere agro-industriali ed energie rinnovabili): poli innovativi, promozione dell'imprenditorialità, innovazione organizzativa e sostegno alla formazione di centri di competenza, offerta di servizi alle imprese, compresa l'ingegneria finanziaria e il sostegno della ricerca, percorsi formativi integrati per la creazione d'impresa.

4. Creazione di reti tecnologiche e collaborative transnazionali.

5. Internazionalizzazione del sistema economico e attrazione degli investimenti.

6. Sviluppo di reti di comunicazione e circolazione dell'informazione: interventi di sostegno per l'accesso all'ICT.

7. Promozione della formazione di eccellenza.

8. Valorizzazione della filiera agroalimentare, con particolare riguardo alle produzioni tipiche e di qualità, alla tracciabilità, identificazione e commercializzazione dei prodotti.

PRIORITÀ II - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA, SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI.

1. Promozione di fonti energetiche rinnovabili: sistema solare fotovoltaico, solare termico, eolico, biocombustibili, biogas, biocombustibili liquidi, energia idroelettrica, idrogeno.

2. Adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico.

3. Gestione del ciclo dell'acqua, difesa e valorizzazione delle risorse idriche: interventi per il riuso delle acque reflue urbane e l'ammodernamento degli acquedotti.

4. Prevenzione dei rischi, difesa del suolo e assetto idrogeologico.

5. Promozione di aree industriali ecocompatibili, inclusa la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.

6. Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, gestione e valorizzazione delle risorse forestali, rivitalizzazione del sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti.

PRIORITÀ III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Progetti di trasformazione urbana: infrastrutturazione, direzionalità, recupero ambientale.

2. Coesione sociale e qualità della vita (inclusione, sicurezza, salute, accesso alla conoscenza): rafforzamento della rete dei servizi socio-sanitari, culturali e

sportivi, percorsi per l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

3. Logistica, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi intermodali integrati.

4. Miglioramento dell'accessibilità aeroportuale, ferroviaria e stradale.

5. Mobilità sostenibile: sviluppo dei servizi di trasporto alternativi al mezzo privato e sistemi innovativi di gestione del traffico.

6. Valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale materiale e immateriale: promozione e valorizzazione dei sistemi turistico-culturali (beni "faro", sistemi e reti territoriali), tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio architettonico, sviluppo dei prodotti tipici di qualità, realizzazione di interventi formativi.

7. Diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali.

8. Progettazione integrata transfrontaliera.

PRIORITÀ IV - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Promozione del sistema della formazione permanente per gli adulti, allargando le opportunità per le iniziative individuali.

2. Contenimento dell'abbandono scolastico dei giovani attraverso l'offerta di opportunità diversificate di formazione - qualificazione.

3. Accettazione delle diversità nei posti di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso all'occupazione.

4. Aumento della partecipazione e dell'occupazione delle donne.

5. Inserimento lavorativo degli immigrati.

6. Rafforzamento delle capacità dei servizi per l'impiego di svolgere funzioni di attiva promozione e mediazione tra domanda e offerta di lavoro e di sviluppo e mantenimento dell'occupabilità.

Allegato 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX § 6, PUNTO A) - I FASE PROGRAMMA STRATEGICO

La relazione illustrativa deve contenere:

1) il titolo del programma;

2) l'Ente pubblico capofila e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del programma;

3) l'indirizzo del sito web sul quale è inserito il programma, ai sensi dell'art. 5, comma 4;

4) il contributo richiesto, nei limiti indicati all'art. 1;

5) l'idea guida e gli obiettivi generali di sviluppo e/o di riqualificazione che si propone l'Amministrazione attraverso la valorizzazione delle vocazioni e delle potenzialità locali, con riferimento alle linee progettuali di cui all'Allegato 1. Qualora si intenda fare riferimento ad altre linee progettuali non indicate nell'Allegato 1, la scelta deve essere motivata ai sensi dei criteri contenuti nella lettera a) comma 2, art. 7;

6) una prima analisi del contesto socio-economico ed ambientale (preferibilmente corredata da cartografie tematiche), che, in un'ottica strategica, metta in luce i problemi più importanti da risolvere con riferimento alle potenzialità e agli elementi di declino, i punti di forza e di debolezza, i rischi da prevenire sotto il profilo sociale ed ambientale (eventi e fenomeni naturali o socioeconomici che possono compro-

mettere una gestione equilibrata e sostenibile del territorio). Questa analisi deve evidenziare anche le opportunità e le potenziali risorse locali non ancora utilizzate come vantaggi competitivi. Ciò presuppone la capacità di posizionarsi in ambito territoriale più vasto, almeno regionale, che tenga conto dei possibili competitori;

7) le motivazioni che hanno condotto ad individuare la perimetrazione dell'ambito o degli ambiti su cui insiste il programma;

8) i risultati attesi mettendo in evidenza il contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali (PTR e DSR);

9) le modalità di adozione dell'approccio integrato utilizzato da iniziative comunitarie come "Leader" e "Urban" oppure dai Patti Territoriali;

10) il metodo che si intende seguire per il coinvolgimento degli attori socio-economici locali;

11) le motivazioni per cui vengono scelte le aree di intervento all'interno dell'ambito o degli ambiti individuati;

12) i vincoli a cui le aree sono sottoposte;

13) gli interventi, i servizi e le azioni, compresi i fabbisogni formativi, che si intendono realizzare con l'esplicitazione dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere e la loro coerenza con l'idea guida;

14) la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, approvati a livello regionale e provinciale;

15) l'integrazione con i piani di settore e con precedenti programmi integrati;

16) eventuali collegamenti con programmi transfrontalieri e transnazionali e con i poli formativi di riferimento;

17) la coerenza degli interventi, servizi e azioni oggetto di richiesta di finanziamento, con gli indirizzi del Programma di Mandato, indicati nel Piano Generale di Sviluppo di cui all'art. 165, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, ai fini della loro congruenza con il quadro delle risorse finanziarie disponibili nel periodo amministrativo considerato;

18) nel caso di servizi per la qualificazione delle risorse umane, dovranno essere, altresì, individuati i target di riferimento, le tipologie di azioni previste (corsi di formazione brevi per occupati, formazione superiore, tirocini, ecc.), gli obiettivi e i contenuti di massima dei percorsi; dovrà, inoltre, essere in particolar modo evidenziato il ruolo svolto da tali servizi all'interno del Programma integrato.

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 6-4967

D.G.R. n. 10-29772 del 3/4/2000. Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi della L.R. 24/96.

A Relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

la L.R. 30.04.1996, n. 24, per tutelare e valorizzare le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio, eroga contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, pro-

getti o provvedimenti regionali oppure da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, recante norme in materia di "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte", in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individua i criteri ai quali i Comuni dovranno adeguare gli strumenti urbanistici per consentire l'insediamento delle attività commerciali sul loro territorio;

l'art. 3 della sopracitata L.R. 28/99 prevede che il Consiglio Regionale approvi gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, ai quali dovranno adeguarsi i Comuni.

Considerato che:

l'art. 4 della L.R. 28/99 obbliga i Comuni ad adeguare i propri strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica indicati nell'art. 3 sopracitato, individuando le aree da destinare agli insediamenti commerciali, i limiti per tali insediamenti e per le imprese commerciali, i vincoli di natura urbanistica;

la D.G.R. n. 10 - 29772 del 03.04.2000, per i motivi sopra illustrati, finanzia ai sensi della L.R. 24/96 le varianti di adeguamento di cui all'art. 4 della L.R. 28/99 poichè riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della citata L.R. 24/96;

tali varianti devono essere predisposte ed approvate con le procedure dell'art. 17 della L.R. 56/77;

Rilevato che:

il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 59-10831 del 24.03.2006 ha specificato negli articoli 22-29 ulteriori criteri di programmazione urbanistica necessari per redigere le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri dell'art. 4 della L.R. 28/99;

l'adeguamento dei Piani Regolatori Comunali ai citati criteri è previsto per tutti i Comuni, compresi quelli che, adeguandosi ai principi e criteri espressi dall'art. 3, comma 3, ed in particolare lettera d), della L.R. 28/99 ed indicati nella D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99, hanno già ottenuto un contributo ex L.R. 24/96;

per tali motivi è necessario integrare la D.G.R. n. 10-29772 del 03.04.2000 finanziando le varianti di adeguamento di cui all'art. 4 della L.R. 28/99 sia quelle redatte per la prima volta dai Comuni in attuazione della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, sia quelle già redatte in attuazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e già finanziate ai sensi della L.R. 24/96 erogando, in questo caso, contributi integrativi con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 24/96.

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di integrare con la presente deliberazione, per i motivi sopra illustrati, la D.G.R. n. 10-29772 del 03.04.2000;

di finanziare le varianti di adeguamento di cui all'art. 4 della L.R. 28/99 sia quelle redatte per la prima volta dai Comuni in attuazione della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, sia quelle già redatte in attuazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 e già finanziate ai sensi della L.R. 24/96 erogando, in questo caso, contributi integrativi;

di erogare i contributi integrativi ai Comuni, che hanno già ottenuto un finanziamento per adeguare il P.R.G. alla normativa sul commercio, con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 24/96.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 7-4968

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alle indagini sismiche. Integrazione elenco dei provvedimenti di cui alle D.D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003.

A Relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

la L.R. 30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di "Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica", prevede all'art. 1, comma 1, l'assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003 ha individuato le zone sismiche della Regione Piemonte;

i Comuni, classificati come sismici ed inseriti nella citata D.G.R. n. 61-11017 del 17 novembre 2003, devono effettuare le indagini sismiche necessarie per evidenziare le aree a diversa pericolosità, come previsto dall'art. 14, punto 2 lettera a) della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56;

Dato atto che:

i Comuni, effettuate le sopraccitate indagini sismiche, devono redigere varianti per adeguare il P.R.G. alle indicazioni in esse contenute;

tali varianti sono riconducibili alle finalità previste dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziate ai sensi della suddetta legge;

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di integrare con la presente deliberazione, per i motivi sopra illustrati, l'elenco dei provvedimenti di cui alle DD.G.R. n. 61-9963 del 24/06/1996 e n. 17-10712 del 20/10/2003 che impongono l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici, includendovi le varianti ai P.R.G. redatte dai Comuni per adeguarsi alle indagini sismiche effettuate;

- di considerare le varianti di adeguamento, sopra citate, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi finanziabili ai sensi della suddetta legge;

- di precisare che le domande dovranno essere corredate, oltre che con la documentazione prevista dall'art. 4, comma 4, della L.R. 24/96, dalla dichiarazione di aver espletato le indagini sismiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 8-4969

L.R. 30 aprile 1996, n.24. Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. al Piano Paesistico. Integrazione elenco provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 61-9963 del 24/6/1996 e successive deliberazioni.

A Relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

la L.R. 30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di "Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica", prevede all'art. 1, comma 1, l'assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

la citata L.R. 24/96 all'art. 1, comma 1, esplicita la finalità di "tutelare e valorizza le risorse ambientali, paesistiche, culturali e produttive del territorio piemontese";

i Piani paesaggistici di competenza provinciale o regionale sono strumenti che garantiscono e promuovono la qualità del territorio, sottoponendo i paesaggi considerati a specifica normativa d'uso, di valorizzazione e tutela.

Dato atto che:

i Comuni, interessati dai Piani Paesaggistici, devono adeguare il P.R.G. alle "prescrizioni normative che esigono attuazione";

tali prescrizioni "consistono in disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei soggetti della pianificazione locale, i quali sono tenuti al recepimento delle stesse";

tali varianti sono riconducibili alle finalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziate ai sensi della suddetta legge;

La Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di integrare con la presente deliberazione, per i motivi sopra illustrati, l'elenco dei provvedimenti di cui alla D.G.R. 61-9963 del 24.06.96 e successive deliberazioni che impongono l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici, includendovi le varianti ai P.R.G. redatte dai Comuni per adeguarsi alle prescrizioni del Piano Paesaggistico che "esigono attuazione";

- di precisare che tali prescrizioni "consistono in disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei soggetti della pianificazione locale, i quali sono tenuti al recepimento delle stesse";

- di considerare le varianti di adeguamento, sopra citate, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi finanziabili ai sensi della suddetta legge;

- di specificare che la presente deliberazione, attualmente, ha validità per i Piani Paesaggistici già approvati dall'organo competente, ma tale validità sarà estesa ai Piani Paesaggistici provinciali o regionali nel momento in cui tali Piani saranno approvati dai competenti organi;

- di finanziare le varianti sopra citate previa verifica da parte del settore, competente all'erogazione dei contributi ex L.R. 24/96, dei contenuti del piano stesso.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 23-4982

Differimento dei termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007.

A Relazione del Vicepresidente Peveraro:

Visto che l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, tra l'altro, che le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

visti i decreti del Ministero delle Finanze 5 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, che realizzano il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

considerato che, in base all'art. 2 del sopracitato decreto n. 418, il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono ora effettuate direttamente dalle Regioni;

considerato che l'art.35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore veicoli ha individuato veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone;

considerato che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) ha modificato il criterio del calcolo della tassa automobilistica per alcuni veicoli, e specificatamente:

* l'art.2, comma 55 "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate pur immatricolati o reimmatricolati come N1, con quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, vengono tassati in base alla potenza effettiva dei motori

* l'art.2, comma 63 riformula gli importi della tassa automobilistica in base alla categoria di appartenenza (euro 0, 1, 2, 3) dei motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, a partire dal 1 gennaio 2007.

considerato che la legge finanziaria per l'anno 2007, nel testo approvato dal Senato in penultima lettura, riformula gli importi della tassa automobilistica in base alla categoria di appartenenza (euro 0, 1, 2, 3, 4) ed in base al numero di KW (uguali o maggiori di 100) per gli autoveicoli, prevedendo inoltre una riduzione per i veicoli alimentati a GPL e riformula nuovamente i parametri per il calcolo della tassa per i veicoli indicati nel comma 55, art.2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 ;

considerando che la regione, con l'ausilio del proprio partner tecnico CSI Piemonte, deve procedere all'aggiornamento dell'archivio della tassa automobilistica, attingendo dai dati del Ministero dei Trasporti che deve estrapolare i dati dai suoi archivi, per permettere un calcolo della tassa corretto;

considerando che la complessità del nuovo criterio di tassazione esclude che il cittadino possa autoliquidarsi la tassa, anche perché non è in possesso dei dati tecnici (classificazione in euro dei veicoli- livello di emissioni di CO2) per farlo;

considerando che la situazione attuale ha molte similitudini con quella verificatasi a dicembre 1998, che ha spinto il Ministero delle Finanze a differire i termini per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 (Decreto 23 dicembre 1998);

considerato che l'art.12 della legge regionale 23/2003 conferisce alla Giunta Regionale la delega ad adottare ogni provvedimento necessario per la gestione degli archivi della tassa automobilistica ed ad ogni altro adempimento previsto da tale legge.

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di differire il pagamento della tassa automobilistica avente scadenza nel mese di gennaio 2007 al periodo compreso tra il 1 febbraio 2007 al 28 febbraio 2007;

di informare i cittadini e gli operatori del settore del differimento dei termini, attraverso tutti i mezzi di informazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 10-5002

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Igliano (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Igliano, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e

modificata con deliberazioni consiliari n. 4 in data 30.3.2004 e n. 3 in data 30.1.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 31.10.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Igliaio (CN) si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

L'approvazione della presente Variante non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6 comma quinto del D.lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

ART. 4

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Igliaio, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 4 in data 30.3.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. Relazione
 - Tav. Previsioni di P.R.I., individuazione modifiche apportate
 - Elab. Norme di attuazione e tabelle di zona
 - Foglio Osservazioni e controdeduzioni
 - Tav.a Analisi del territorio comunale, destinazione d'uso del suolo, in scala 1:5000
 - Tav.b Analisi del territorio comunale, vincoli ed elementi di interesse, in scala 1:5000
 - Tav.c Analisi dei territori urbanizzati, destinazione d'uso aree e fabbricati, in scala 1:1000, 1:2000
 - Tav.d Analisi dei territori urbanizzati, stato di conservazione, elementi di interesse e di contrasto, in scala 1:1000, 1:2000
 - Tav.1 Previsioni di P.R.G., territorio comunale, in scala 1:5000
 - Tav.2 Previsioni di P.R.G., Capoluogo, in scala 1:1000
 - Tav.4 Sintesi P.R.G. e situazione urbanistica, Comuni contermini, in scala 1:25000
 - Fasc. Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Elab. Relazione geologico-tecnica
 - Tav.A1 Carta geologico-strutturale, in scala 1:10000
 - Tav.A2 Carta geoidrologica, in scala 1:10000
 - Tav.A3 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000
 - Tav.A4 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni, in scala 1:10000
 - Tav.A5 Carta delle opere di difesa idraulica censite, in scala 1:10000

- Tav.A6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.A7 Sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica alle previsioni urbanistiche, in scala 1:5000;

- Deliberazione consiliare n. 3 in data 30.1.2006, esecutiva ai sensi di legge e con allegato:

- Elab. Relazione integrativa
- Elab. Norme di attuazione e tabelle di zona
- Tav.1 Previsioni P.R.G., Territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav.2 Previsioni P.R.G., Capoluogo, in scala 1:1000

- Elab. Relazione geologico-tecnica
- Tav.A3 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000

- Tav.A6 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.A7 Sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica alle previsioni urbanistiche, in scala 1:5000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



10-5002 28-12-2006

31 OTT. 2006

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-5002
in data 28-12-06 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G. vigente del
Comune di IGLIANO (CN)

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

MODIFICHE AGLI ELABORATI

Il fascicolo "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, L.R. 28/99)" si intende eliminato.

La Tav. 3 - "Individuazione zone di insediamento commerciale" - scala 1:1000, si intende eliminata.

MODIFICHE NORMATIVE

L'Art. 23 delle Norme di Attuazione - "Disciplina per gli insediamenti commerciali ", si intende stralciato.

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 11-5003

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Cerreto Castello (BI). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cerreto Castello (BI), adottata e successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 35 in data 24.11.2004 e n. 13 in data 10.3.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 24.10.2006, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Cerreto Castello (BI) si ritiene adeguato sia ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001, sia al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)

ART. 3

L'approvazione della presente Variante non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6, comma quinto del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

ART. 4

La documentazione costituente, nella forma definitiva, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cerreto Castello, debitamente vistata, si compone di:

Atti Amministrativi

di adozione e successive modificazioni della Variante Generale al P.R.G.C. in argomento

- D.C. n. 35 in data 24.11.2004, esecutiva ai sensi di legge

- D.C. n. 13 in data 10.03.2006, esecutiva ai sensi di legge

Atti Tecnici

- Elab. Relazione Illustrativa ed Ambientale (versione comparativa);

- Elab. Norme tecniche di attuazione (versione comparativa);

- Tav. 1 Destinazione d'uso del suolo e viabilità, in scala 1:2000;

- Tav. 1/a Localizzazione delle osservazioni, in scala 1:2000;

- Tav. 2 Vincoli, in scala 1:2000;

- Tav. 3 Opere di urbanizzazione esistenti, in scala 1:2000;

- Tav. 4 Inquadramento territoriale, in scala 1:5000

- Tav. 5 Planimetria sintetica di Piano, in scala 1:25.000;

- Elab. Scheda Quantitativa dei Dati Urbani;

- Elab. Relazione di controdeduzione alle osservazioni;

- Elab.G1 Relazione geologica-tecnica;

- Tav. G2 Carta dell'acclività, in scala 1:5000;

- Tav. G3 Carta geologica, in scala 1:5000;

- Tav. G4 Carta morfologica e dei dissesti, in scala 1:5000;

- Tav. G5 Torrente Chiebbia, in scala 1:2000;

- Tav. G6 Carta idrogeologica, in scala 1:5000;

- Tav. G7 Carta litotecnica (scala 1:5000);

- Tav. G8 Carta dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000;

- Tav. G9 Aree di nuovo intervento;

- Elab.G10 Relazione aree di nuovo intervento;

- Elab.R Relazione di compatibilità idraulica;

- Tav. T1 Estratto CTR planimetria, in scala 1:2000 e 1:10000;

- Tav. T2 Profilo longitudinale;

- Tav. T3 Sezioni trasversali, in scala 1:500;

- Elab. Verifica di compatibilità acustica. Relazione descrittiva.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione 19@regione.piemonte.it

Data **24 OTT. 2006**

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 1-5003 in data 28-12-06 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. del Comune di Cerreto Castello di cui alle DD.CC. n. 7 del 31.03.'04, n. 35 del 24.12.'04 e n. 13 del 10.03.'06.

Elaborati Geologici

Elaborato G.1, Relazione Geologico-tecnica (D.C.C. n. 13 del 10.03.2006)

Punto 6.3

• **Classe IIIA**

Inserire in calce:

"Nelle porzioni in classe IIIA (inedificabili) non sono consentiti scavi, riporti e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico."

• **Classe IIIB3**

Inserire dopo le parole "... e l'attuazione di locali interrati" la seguente dizione: ", oltre che la realizzazione di fabbricati a destinazione produttiva e terziaria".

Punto 6.4

Inserire in calce:

"Nel caso di pratiche che necessitano di qualsivoglia autorizzazione edilizia su edifici gravati da più classi di pericolosità, in assenza di una specifica relazione che dimostri che la porzione di edificio oggetto di intervento è strutturalmente, altimetricamente o idraulicamente isolata rispetto la porzione inserita in una classe maggiormente penalizzante, varranno le norme relative alla classe maggiormente penalizzante."



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



**REGIONE
PIEMONTE**
Sponsor Principale

**Azzonamento****Tavola 1 in scala 1: 2.000 (D.C.C. n. 13 del 10.03.2006)**

Ricondurre alla destinazione dello strumento urbanistico vigente (area a verde naturale in progetto) l'area destinata a "parcheggio pubblico" posta a nord del torrente Chiebbia ed in parte adiacente alla ex strada statale n. 142.

Norme Tecniche di Attuazione**Art. 3.1.1., lett. a)**

Inserire in calce:

"Nella prevista area a destinazione "verde attrezzato in progetto" posta a nord del torrente Chiebbia, il cui piano di campagna non dovrà essere innalzato, potranno essere realizzati esclusivamente interventi di arredo urbano e similari (panchine, sentieri pedonali, ecc.) con l'esclusione di qualsiasi struttura stabile che possa interferire con il deflusso delle piene."

Art. 3.4.3.**terzo comma**

Sostituire le parole "se strettamente connesse all'attività svolta e per uso saltuario" con: "ed esplicitamente riferite al titolare e/o al custode";

penultimo comma

Stralciare la prescrizione aggiunta che recita: ", eventualmente riducibile ...omissis... del S.U.E. e della relativa convenzione".

Art. 5.1.3.

- **Classe IIIA**

Inserire in calce:

"Nelle porzioni in classe IIIA (inedificabili) non sono consentiti scavi, riporti e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico."

- **Classe IIIB3**

Inserire dopo le parole "... e l'attuazione di locali interrati" la seguente dizione: " , oltre che la realizzazione di fabbricati a destinazione produttiva, terziaria, ecc."

**Art. 5.1.4.****Inserire in calce:**

“Nel caso di pratiche che necessitano di qualsivoglia autorizzazione edilizia su edifici gravati da più classi di pericolosità, in assenza di una specifica relazione che dimostri che la porzione di edificio oggetto di intervento è strutturalmente, altimetricamente o idraulicamente isolata rispetto la porzione inserita in una classe maggiormente penalizzante, varranno le norme relative alla classe maggiormente penalizzante.”.

Disciplina Commerciale

Le disposizioni normative riferite al Settore Commerciale presenti nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al P.R.G.C. di che trattasi non si intendono approvate. Parimenti anche le rappresentazioni cartografiche, relative alla “Classificazione delle zone di insediamento commerciale” riportate sulla Tavola di Progetto 1 “Destinazioni d’uso del suolo e della viabilità”, in scala 1:2.000, adottata con D.C.C. n. 13 del 10.03.2006, sono escluse dall’approvazione.

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale / Area Provincia di Biella
arch. ~~Elmes~~ FASSONE

p
Il Direttore Regionale
arch. Franco ~~FERRERO~~

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 12-5004

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Rivalta di Torino (TO). Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale con contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, interessante la zona "Villaggio Sangone", assunti ai sensi dell'art. 16 della L. 17.2.1992 n. 179 e dell'art. 6 della L.R. 9.4.1996 n. 18. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 9.4.1996 n. 18, in attuazione dell'art. 16 della Legge 17.2.1992 n. 179, il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale e la contestuale Variante specifica al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rivalta di Torino, in provincia di Torino, interessanti la zona "Villaggio Sangone", adottati e successivamente integrati e modificati con deliberazioni consiliari n. 62 in data 8.11.2004, n. 41 in data 26.5.2005 e n. 28 in data 23.5.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 10.11.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione costituente il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale e la contestuale Variante specifica al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rivalta di Torino, riferiti alla zona "Villaggio Sangone", debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 62 in data 8.11.2004, integrata con deliberazione consiliare n. 41 in data 26.5.2005, esecutive, con allegati i seguenti elaborati:

Elaborati afferenti al Programma Integrato

- Elab. Relazione Illustrativa;
- Elab. Relazione Illustrativa (DC. n. 41/2005);
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione;
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione (DC. n. 41/2005);
- Elab. Relazione finanziaria ed elenchi catastali delle proprietà interessate;
- Elab. Attestazione di assenza di stabilimenti soggetti al D.Lgs n. 334/99 in aree adiacenti (DC. n. 41/2005);
- Tav. 1 Estratti di PRGC vigente, in scale 1:2000 e 1:1000;
- Tav. 3 Foto aerea - Estratto catastale, in scala 1:1500;
- Tav. 4 Stato di fatto delle reti tecnologiche - Sottoservizi rete idrica - metano - fognatura, in scala 1:2000;
- Tav. 5 Stato di fatto delle reti tecnologiche - Sottoservizi rete Enel - Telecom, in scala 1:2000;

- Tav. 6 Stato di fatto infrastrutture di superficie: Verde, viabilità e illuminazione pubblica, in scala 1:2000;

- Tav. 7 Planimetria generale di progetto, in scala 1:1000;

- Tav. 8 Progetto di massima: opere di urbanizzazione, in scala 1:1000;

- Tav. 9 Progetto di massima: scuola materna, in scala 1:200;

- Tav. 10 Progetto di massima: nuova chiesa San Francesco e Santa Chiara, in scala 1:500;

- Tav. 11 Progetto di massima: Centro civico polivalente, in scale 1:2000 e 1:500;

- Tav. 12 Progetto di massima: nuovo edificio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, in scala 1:500;

- Tav. 13 Progetto di massima: nuovo intervento di Edilizia Residenziale di libera iniziativa, in scala 1:500;

- Tav. 14 Sovrapposizione progetto e PRGC vigente, in scale 1:2000 e 1:1000;

- Tav. 16 Planimetria proprietà interessate dal Programma Integrato, in scala 1:1500;

Elaborati afferenti alla contestuale variante al vigente P.R.G.C.

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice I - Tabelle - Tomo1 - PRGC vigente;

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice I - Tabelle - Tomo1 - PRGC vigente con modifiche in variante;

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice I - Tabelle - Tomo2 - PRGC vigente;

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice I - Tabelle - Tomo2 - PRGC vigente con modifiche in variante;

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice 2 - Schede dei Servizi pubblici -PRGC vigente;

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice 2 - Schede dei Servizi pubblici -PRGC vigente con modifiche in variante;

- Tav. D1 Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente, in scala 1:2000;

- Tav. D1 Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente con modifiche in variante, in scala 1:2000;

- Tav. E Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente, in scala 1:1000;

- Tav. E Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente con modifiche in variante, in scala 1:1000;

- Elab. Relazione (DC. n. 41/2005);

- Elab. Relazione di verifica della dichiarata compatibilità alla proposta di zonizzazione acustica (DC. n. 41/2005);

- Elab. Relazione geologico-tecnica Circ. PGR n. 7/LAP 15.05.1996 - Stralcio (DC. n. 41/2005);

- Tav.B Planimetria Tavola B, in scale varie (DC. n. 41/2005);

- Deliberazione consiliare n. 28 in data 23.5.2006, esecutiva, con allegati i seguenti elaborati:

- Elab. Relazione di controdeduzione alle osservazioni formulate dalla Commissione Tecnica Urbanistica Regionale con parere del 11.1.2006;

Elaborati afferenti al Programma Integrato

- Tav. 7 Planimetria generale di progetto, in scala 1:1000;

- Tav. 8 Progetto di massima: opere di urbanizzazione;

- Tav. 14 Sovrapposizione progetto e PRGC vigente, in scale 1:2000 e 1:1000;

Elaborati afferenti alla contestuale variante al vigente P.R.G.C.

- Elab. Norme di Attuazione - Appendice I - Tabelle - Tomo2 - PRGC vigente con modifiche in variante;

- Tav. D1 Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente con modifiche in variante, in scala 1:2000;

- Tav. E Estratto Nord Sangone, Capoluogo - PRGC vigente con modifiche in variante, in scala 1:1000;

- Elab. Relazione di verifica della dichiarata compatibilità alla proposta di zonizzazione acustica;

- Elab. Caratterizzazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 10 NOV. 2006

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione G.R. n° 2 - 5004 in data 28-12-06 relativa all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivalta di Torino (TO).

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56.

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 5 "Norme finali."

Al termine dell'articolo si aggiunga il seguente capoverso:

"Tutte le prescrizioni normative contenute all'interno degli elaborati geologici si intendono integralmente recepiti dalle presenti NTA.

Si sottolinea inoltre che gli interventi previsti dal presente PIRU dovranno essere realizzati in coerenza con quanto previsto dallo specifico cronoprogramma per la messa in sicurezza dell'area, subordinandoli alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza previste."

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Area Metropolitana
arch. Grazia SARTORIO

Il Direttore
arch. Franco FERRERO

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 13-5005

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Boves (CN). Approvazione del Piano Particolareggiato relativo alle Aree "B4a" - "Cy" e della contestuale Variante n. 7 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 17 e 40 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Particolareggiato relativo alle Aree "B4a" - "Cy" e la contestuale Variante n. 7 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente del Comune di Boves, in Provincia di Cuneo, così come dal Comune stesso adottati e successivamente modificati ed integrati con deliberazioni consiliari n. 110 in data 13.12.2004, n. 68 in data 3.10.2005, n. 87 in data 28.11.2005 e n. 46 in data 8.6.2006, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Di decidere in merito all'osservazione presentata a seguito della pubblicazione degli atti dello Strumento Urbanistico Esecutivo, in Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, secondo quanto specificato in narrativa.

ART. 3

Di stabilire in anni sei, dalla data del presente provvedimento, i tempi entro i quali dovrà essere attuato il Piano Particolareggiato relativo alle Aree "B4a" - "Cy", in Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Boves (CN), ed i termini entro cui, a norma di Legge, dovranno essere espletate le procedure di acquisizione delle aree.

ART. 4

La documentazione relativa al Piano Particolareggiato relativo alle Aree "B4a" - "Cy" ed alla contestuale Variante n. 7 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente, adottati dal Comune di Boves, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 110 in data 13.12.2004, n. 68 in data 3.10.2005 e n. 87 in data 28.11.2005, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati afferenti al Piano Particolareggiato ed alla contestuale variante n. 7 al vigente P.R.G.C.

Elab. Parere tecnico alle osservazioni pervenute

Elab.A Relazione illustrativa con prospetto standards urbanistici

Elab.B Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione in progetto ambito "B4a"

Elab.C Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione in progetto ambito "Cy"

Elab.D Estratto Norme di attuazione, estratto schede di zona, Modificazioni ed integrazioni

Elab.E Relazione geologica di verifica P.A.I. - Integrazione ai sensi della L.R. 12.3.1985 n.19 e della

D.P.C.M. n.3274 del 20.3.2003 - comparto "Cy": allegato "E1" - comparto "B4a": allegato "E2"

Elab.F Relazione di verifica compatibilità con il "Piano di Classificazione Acustica" ambito "B4a" (ex ambito "D5a")

Elab.G Relazione di verifica compatibilità con il "Piano di Classificazione Acustica" ambito "Cy" (ex terreno agricolo ambiti "E1b" - "E1c");

Elaborati grafici di progetto:

Tav.1/P Progetto Piano Particolareggiato con individuazione delle destinazioni d'uso e delle proprietà, in scala 1:1.000

Tav.2/P Determinazione del volume edificabile uso residenziale, in scala 1:1.000

Tav.3/1/P Progetto planoaltimetrico comparto 1 - Planimetria, in scala 1:500

Tav.3/2/P Progetto planoaltimetrico comparto 2 - Planimetria, in scala 1:500

Tav.4/1/P Progetto - Piano interrato, in scala 1:500

Tav.5/1/P Progetto - Piano terreno, in scala 1:500

Tav.5/2/P Progetto - Piano terreno, in scala 1:500

Tav.6/1/P Progetto - Piano primo, in scala 1:500

Tav.7/1/P Progetto - Piano secondo, in scala 1:500

Tav.8/1/P Progetto - Stato attuale, piano sottotetto, in scala 1:500

Tav.9/1/P Progetto - Piano tetto, in scala 1:500

Tav.10/1/P Progetto - Sezioni, in scala 1:500

Tav.10/2/P Progetto - Sezioni, in scala 1:500

Tav.11/1/P Progetto - Prospetti, in scala 1:500

Tav.11/2/P Progetto - Prospetti, in scala 1:500

Tav.12/1/P Progetto - Opere di urbanizzazione, in scala 1:500

Tav.12/2/P Progetto - Opere di urbanizzazione, in scala 1:500

Tav.13/1/P Progetto - Opere di urbanizzazione particolari costruttivi, in scala 1:500

Tav.13/2/P Progetto - Schemi opere di urbanizzazione, in scala 1:500

Tav.1L Assetto generale del territorio comunale - progetto definitivo variante strutturale n 7 al PRGC, in scala 1:10.000

Tav. 2L Concentrico progetto definitivo variante strutturale n 7 al PRGC, in scala 1:2.000

Tav.14/1/P Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal Piano Particolareggiato con indicazione di quelle soggette a esproprio - Comparto 1 - Ambito urbanistico in progetto di PRGC "B4a", in scale 1:2000 e 1:500 (All. D.C. n. 68/2005);

Tav.14/2/P Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal Piano Particolareggiato con indicazione di quelle soggette a esproprio - Comparto 2 - Ambito urbanistico in progetto di PRGC "Cy", in scale 1:2000 e 1:500 (All. D.C. n. 68/2005);

Allegato H Relazione finanziaria (All. D.C. n. 68/2005);

Tav.14/1/P Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal Piano Particolareggiato con indicazione di quelle soggette a esproprio e quantificazione del valore di esproprio - Comparto 1 - Ambito urbanistico in progetto di PRGC "B4a", in scale 1:2000 e 1:500 (All. D.C. n. 87/2005);

Tav.14/2/P Elenco catastale delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal Piano Particolareggiato con indicazione di quelle soggette a esproprio e

quantificazione del valore di esproprio - Comparto 2 - Ambito urbanistico in progetto di PRGC "Cy", in scale 1:2000 e 1:500 (All. D.C. n. 87/2005).

Allegato H Relazione finanziaria - Quantificazione valore aree soggette ad esproprio (All. D.C. n. 87/2005);

Elaborati grafici (allegati a titolo illustrativo)

Tav.1/A Stato attuale - Piano Regolatore vigente - Tav. 1L Assetto generale del territorio comunale (estratto), in scala 1:10.000

Tav.2/A Stato attuale - Piano Regolatore vigente - Tav. 2L concentrico (estratto), in scala 1:2.000

Tav.3/A Stato attuale - Piano Regolatore vigente -

Tav. 2L - Concentrico (estratto) Sc.l:2.000

Tav. 1L - Adeguamento al P.A.I., (estratto) Sc.l:10.000. Delimitazione del perimetro del territorio interessato dal Piano Particolareggiato, in scale 1:2000 e 1:10.000

Tav.4/A Stato attuale - Estratto di mappa catasto terreni - Delimitazione del perimetro del territorio interessato dal Piano Particolareggiato, in scala 1:2.000

Tav.5/A Stato attuale - Ingrandimento mappa catasto terreni con inserimento delle linee generate dai tipi mappali presentati al catasto terreni e non ancora introdotti, in scala 1:1.000

Tav.6/A Stato attuale - Ingrandimento mappa catasto fabbricati con linee generate dalle denunce DOCFA presentate al N.C.E.U., in scala 1:1.000

Tav.7/A Stato attuale - Rilievo dello stato di fatto rappresentato su mappa catastale, in scala 1:1.000

Tav.8/1/A Stato attuale - Determinazione superficie catastale con identificazione della proprietà, in scala 1:1.000

Tav.8/2/A Stato attuale - Determinazione superficie catastale con identificazione della proprietà, in scala 1:1.000

Tav.9/1/A Stato attuale - Restituzione planoaltimetrica del comparto 1 - Planimetria, in scala 1:500

Tav.9/2/A Stato attuale - Restituzione planoaltimetrica del comparto 2 - Planimetria-Sezioni, in scala 1:500

Tav.10/1/A Stato attuale - Piano interrato, in scala 1:500

Tav.11/1/A Stato attuale - Piano terreno, in scala 1:500

Tav.12/1/A Stato attuale - Piano primo, in scala 1:500

Tav.13/1/A Stato attuale - Piano secondo, in scala 1:500

Tav.14/1/A Stato attuale - Piano sottotetto, in scala 1:500

Tav.15/1/A Stato attuale - Piano tetto, in scala 1:500

Tav.16/1/A Stato attuale - Sezioni, in scala 1:500

Tav.16/2/A Stato attuale - Sezioni, in scala 1:500

Tav.17/1/A Stato attuale - Prospetti, in scala 1:500

Tav.18/1/A Stato attuale - Opere di urbanizzazione, in scala 1:500

Tav.18/2/A Stato attuale - Opere di urbanizzazione, in scala 1:500

Tav.19/1/A Stato attuale - Documentazione fotografica alla data del Gennaio 2000

Tav.19/2/A Stato attuale - Documentazione fotografica alla data dell'ottobre 2003

Tav.20/1/A Stato attuale - Determinazione del volume edificabile ed edificato uso residenziale, in scala 1:1.000

Tav.21/1/A Stato attuale - Dati urbanistici P.R.G.C. vigente e S.U.E. ambito "D5a", in scala 1:1.000;

- Deliberazione consiliare n. 46 in data 8.6.2006, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

Elab.D Estratto Norme di attuazione - Estratto schede di zona.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 14-5006

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Quarna Sopra (V.C.O.). Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Quarna Sopra, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 31 in data 22.12.2003, n. 29 in data 28.10.2004 e n. 4 in data 29.3.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, dell'ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 23.11.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Quarna Sopra (V.C.O.) si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

L'approvazione della presente Variante non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6, comma quinto del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

ART. 4

La documentazione costituente, nella forma definitiva, la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Quarna Sopra, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 31 in data 22.12.2003, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 29 in data 28.10.2004, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni
- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Relazione illustrativa integrativa
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav. 3° Planimetria di Piano con indicazione PRG comuni contermini. Scala 1/25.000
- Tav. 3b Planimetria di Piano. Scala 1/5.000
- Tav. 3c Planimetria di Piano - territorio urbanizzato. Scala 1/2.000
- Tav. 3d Planimetria di Piano. Scala 1/500
- Tav. e Planimetria di Piano con sovrapposizione carta di idoneità. Scala 1/2.000
- Elab. Relazione geologica.
- Elab. Risposta alle integrazioni del secondo tavolo tecnico.
- Tav. 1G Carta geologica e geomorfologica. Scala 1/10.000
- Tav. 2G Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore. Scala 1/10.000
- Tav. 3G Carta del censimento dei dissesti d'archivio e delle opere idrauliche. Scala 1/10.000
- Tav. 4G Carta dell'acclività. Scala 1/10.000
- Tav. 5G Carta idrogeologica. Scala 1/10.000
- Tav. 6G Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni. Scala 1/10.000
- Tav. 7G Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Scala 1/10.000
- Tav. 8G Carta del dissesto idrogeologico nelle aree urbanizzate del capoluogo. Scala 1/2.000
- Tav. 9G Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Scala 1/2.000
- Elab. 1G Schede censimento delle opere idrauliche (schede sicod).
- Elab. 2G Schede rilevamento frane e corsi d'acqua.
- Elab. All. 1G Schede tecniche di piano relative a nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 14.2b della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- Deliberazione consiliare n. 4 in data 29.3.2006, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte
- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav. 3b Planimetria di Piano. Scala 1/5.000
- Tav. 3c Planimetria di Piano - territorio urbanizzato. Scala 1/2.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**REGIONE
PIEMONTE**Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione 19@regione.piemonte.it

Data **23 NOV. 2006**

Protocollo

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ¹⁴⁻⁵⁰⁰⁶ ~~28-12-06~~ in data ~~28-12-06~~ relativa all'approvazione della variante strutturale generale al PRGC vigente del comune di Quarna Sopra.
Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**Art. 11 punto R1, categoria B, quarto trattino**

L'acronimo "RE" è sostituito con "REA, secondo le specificazioni di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984."

Art. 11 punto R1, categoria B

Quale quinto trattino è inserito il seguente periodo: "Nuova costruzione (NC) limitatamente ai casi di ampliamento e sopraelevazione nei limiti dei parametri di seguito indicati."

Art. 11 punto R1, categoria C, quarto trattino

L'acronimo "RE" è sostituito con "REB, secondo le specificazioni di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984."

Art. 11 punto R1, parametri, primo trattino

Si provvede a stralciare al primo trattino la frase "nell'ambito degli interventi di tipo REb".

Il Referente d'Area
Arch. ^{MB} Margherita BIANCO

Il Responsabile del Settore
Urbanistico Territoriale di Verbania
Arch. Pietro ^{GC} GAMBALERO



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804

**REGIONE
PIEMONTE**
Sponsor Principale

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 15-5007

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Parodi Ligure (AL). Variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante strutturale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Parodi Ligure, in Provincia di Alessandria, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 6 in data 14.4.2004 e n.3 in data 18.1.2006, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 23.10.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Parodi Ligure (AL), si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

L'approvazione della presente Variante non costituisce adeguamento alla disciplina commerciale così come previsto dall'art. 6, comma quinto del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/99 secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006.

ART. 4

La documentazione costituente la Variante strutturale al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Parodi Ligure, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione Consiliare n. 6 in data 14.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. Relazione illustrativa
 - Elab. Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione del Progetto Preliminare
 - Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
 - Tav. All.A Uso del suolo in scala 1:10000
 - Tav. All.B Acque superficiali in scala 1:10000
 - Tav. All.C1 Rete viaria in scala 1:10000
 - Tav. All.C2 Rete fognaria in scala 1:10000
 - Tav. All.C3 Acquedotto in scala 1:10000
 - Tav. All.C4 Illuminazione pubblica in scala 1:10000

- Tav. All.D1 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica di Parodi Grande dall'isolato n.1 al n. 13

- Tav. All.D1 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica di Parodi Grande dall'isolato n.14 al n.28

- Tav. All.D2 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica di Tramontana

- Tav. All.D3 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica di Tramontanino

- Tav. All.D4 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica Ca' di Piaggio Ca' di Ghiotti Superiore

- Tav. All.D5 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica Ca' di Ghiotti Inferiore e Ca' di Colla

- Tav. All.D6 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica La Carlona Ca' Divani

- Tav. All.D7 Stato di fatto degli insediamenti esistenti schedatura analitica Ca' di Massa Ca' di Gualchi, San Remigio

- Elab. Relazione Geologico Tecnica

- Tav.1 Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000

- Tav.2 Carta Geomorfologica dei dissesti della dinamica fluviale e del reticolo idrografico in scala 1:10000

- Tav.3 Carta dell'acclività in scala 1:10000

- Tav.4 Carta Litotecnica-Idrogeologica in scala 1:10000

- Tav.5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

- Elab. Verifiche idrauliche relative al T. Albedosa in corrispondenza della località S. Remigio e valutazione possibilità di deflusso di alcune sezioni d'alveo e dei manufatti associati ai corsi d'acqua

- Elab. N.57 schede frane

- Elab. Relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti

- Tav.1 Planimetria sintetica di piano in scala 1:25000

- Tav.2 Tavola di PRGC in scala 1:5000

- Tav.3a Sviluppo relativo a Parodi concentrico Tramontana - Tramontanino in scala 1:2000

- Tav.3b Sviluppo relativo a Ca' de Piaggio in scala 1:2000

- Tav.3c Sviluppo relativo a Ca' di Massa e Ca' de Gualchi in scala 1:2000

- Tav.4a Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure Parodi Grande in scala 1:1000

- Tav.4b Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure Tramontana in scala 1:1000

- Tav.4c Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure Tramontanino in scala 1:1000

- Tav.4d Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure - Ca' de Piaggio - Ca' Divani - La Carlona - San Remigio in scala 1:1000

- Tav.4e Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure - Ca' di Massa in scala 1:1000

- Tav.4f Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure - Ca' de Gualchi in scala 1:1000

- Tav.5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000

- Elab. Norme Tecniche di Attuazione

- Elab. Analisi di compatibilità ambientale
- Tav.A Analisi di compatibilità ambientale corografia stato attuale in scala 1:10000
- Tav.B1 Analisi di compatibilità ambientale estratto piano territoriale provinciale governo del territorio: vincoli e tutele in scala 1:25000
- Tav.B2 Analisi di compatibilità ambientale estratto piano territoriale provinciale governo del territorio: indirizzi di sviluppo in scala 1:25000
- Tav.C Analisi di compatibilità ambientale planimetria variante strutturale e destinazioni d'uso in scala 1:10000
- Tav.D Analisi di compatibilità ambientale carta dei vincoli in scala 1:10000
- Tav.E Analisi di compatibilità ambientale carta delle fasce di rispetto in scala 1:10000
- Tav.F Analisi di compatibilità ambientale carta dei venti in scala 1:200000
- Tav.G Analisi di compatibilità ambientale carta geologica di base in scala 1:10000
- Tav.H Analisi di compatibilità ambientale altimetria in scala 1:10000
- Tav.I Analisi di compatibilità ambientale carta della copertura vegetale in scala 1:10000
- Tav.L Analisi di compatibilità ambientale analisi del paesaggio in scala 1:10000
- Tav.M Analisi di compatibilità ambientale analisi della percezione visiva in scala 1:10000
- Tav.N Analisi di compatibilità ambientale carta di compatibilità settoriale: ambiente naturale in scala 1:10000
- Tav.O Analisi di compatibilità ambientale carta di compatibilità settoriale: ambiente fisico in scala 1:10000
- Tav.P Analisi di compatibilità ambientale carta di compatibilità settoriale: paesaggio in scala 1:10000
- Tav.Q Analisi di compatibilità ambientale carta di compatibilità globale in scala 1:10000
- Tav.R Analisi di compatibilità ambientale planimetria dell'area ad alta compatibilità ambientale in scala 1:10000
- Tav.S Analisi di compatibilità ambientale verifica impatto sulla copertura vegetale in scala 1:10000;
- Deliberazione consiliare n. 3 in data 18.01.2006, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
 - Elab. Controdeduzioni
 - Elab. Relazione illustrativa
 - Tav. All.A Uso del suolo in scala 1:10000
 - Elab. Relazione Geologico Tecnica
 - Elab. Relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti
- Tav.2 Tavola di PRGC in scala 1:5000
- Tav.3a Sviluppo relativo a Parodi concentrico Tramontana - Tramontanino in scala 1:2000
- Tav.3b Sviluppo relativo a Ca' de Piaggio in scala 1:2000
- Tav.3c Sviluppo relativo a Ca' di Massa e Ca' de Gualchi in scala 1:2000
- Tav.4a Sviluppo relativo al centro storico di Parodi Ligure Parodi Grande in scala 1:1000
- Tav.5 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

23 OTT. 2006

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n° 15-8007
In data 28-12-06 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.
vigente del Comune di Parodi Ligure.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma, art. 15 della L.R.
56/77 e s.m.i.

A) Modifiche alla Relazione geologico – tecnica.

Punto 11.3. Ulteriori precisazioni.

- Al termine del paragrafo intitolato "Aree perimetrale in ambito Ee-Eb-Em" (pag. 22), s'intende aggiunta la seguente prescrizione che recita: "*Per le aree e gli eventuali edifici ricadenti in ambiti di dissesti idraulici legati alla dinamica fluvio-torrentizia, valgono i riferimenti normativi di cui all'art. 9 commi 5, 6, e 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, pericolosità molto elevata (Eea), pericolosità elevata (Eba) e pericolosità media-elevata (Ema).*".

- Al termine del paragrafo intitolato "Aree perimetrale in ambito Em" (pag. 22), s'intende inserita la seguente prescrizione che recita: "*Aree perimetrale in ambito di dissesto di versante. Per le aree e gli eventuali edifici ricadenti in ambiti di dissesti di versante valgono i riferimenti normativi di cui all'art. 9 commi 2, 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PAI, frane attive (Fa), frane quiescenti (Fq) e frane stabilizzate (Fs).*".

B) Modifiche alla Relazione geologico – tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti.

- Schede nn. 16 - Area Pec nn. 4a e 4b, 17 - Area Pec n. 7, 18 - Area Pec n. 8, e 19 - Area Pec n. 9, al termine della voce CLASSE DI IDONEITÀ dopo la definizione "IIb" s'intende inserita la seguente dizione che recita: "... e IIIa".

- Schede nn. 16 - Area Pec nn. 4a e 4b, 17 - Area Pec n. 7, 18 - Area Pec n. 8, e 19 - Area Pec n. 9, al termine della paragrafo PRESCRIZIONI, s'intende aggiunta la seguente frase: "*La porzione di area ricadente in classe IIIa è ineditabile, potrà comunque essere usufruibile ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità.*"

C) Modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione

art. 7 – Strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale

- punto 2) - Reperimento degli standards urbanistici previsti dall'art. 21 L.R. 56/77 e s. m. i. in caso di attuazione del P.R.G.C. tramite S.U.E (ultimo paragrafo). Il contenuto del paragrafo in oggetto s'intende stralciato.

art. 10 - sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'attitudine all'utilizzo urbanistico del territorio, suddivisione delle classi di idoneità e prescrizioni generali.

⇒ 10.3. Ulteriori precisazioni

- Al termine del paragrafo intitolato "Aree perimetrale in ambito Ee-Eb-Em" (pag. 30), s'intende aggiunta la seguente prescrizione che recita: "*Per le aree e gli eventuali edifici ricadenti in ambiti di dissesti idraulici legati alla dinamica fluvio - torrentizia, valgono i riferimenti normativi di cui all'art. 9 commi 5, 6, e 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, pericolosità molto elevata (Eea), pericolosità elevata (Eba) e pericolosità media-elevata (Ema).*".



- Al termine del paragrafo intitolato "Aree perimetrale in ambito Em" (pag. 30), s'intende inserita la seguente frase che recita: *"Aree perimetrale in ambito di dissesto di versante. Per le aree e gli eventuali edifici ricadenti in ambiti di dissesti di versante valgono i riferimenti normativi di cui all'art. 9 commi 2, 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PAI, frane attive (Fa), frane quiescenti (Fq) e frane stabilizzate (Fs)."*.

⇒ **2. Schede relative alle nuove aree di insediamento (pag. 38).**

- Dopo il titolo s'intende inserita la seguente frase che recita: *"Gli stralci cartografici alla scala 1:2.000 delle schede monografiche relative alle singole aree di nuovo impianto presenti nell'elaborato -Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti, dovranno divenire parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in conformità con quanto specificato ai punti 5 11.4 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96 e relativa N.T.E."*.

- Schede n. 16 - Area Pec nn. 4a e 4b, n. 17 - Area Pec n. 7, n. 18 - Area Pec n. 8 e n. 19 - Area Pec n. 9, al termine della voce CLASSE DI IDONEITA' dopo la definizione "Iib" occorrerà aggiungere la seguente dizione che recita: *"... e IIIa."*.

- Schede n. 16 - Area Pec nn. 4a e 4b, n. 17 - Area Pec n. 7, n. 18 - Area Pec n. 8 e 19 - Area Pec n. 9, al termine della paragrafo PRESCRIZIONI, s'intende inserita la seguente frase: *"La porzione di area ricadente in classe IIIa è inedificabile, potrà comunque essere usufruibile ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità."*

art. 14 - Zone di carattere generale.

- Punto 2) - Standard urbanistici (ultimo paragrafo) e punto 9) - Disposizioni in materia di commercio. Il testo di cui al paragrafo ed al punto in oggetto s'intende integralmente eliminato.

art. 14 bis - Zone di insediamento delle attività commerciali al dettaglio e art. 14 ter - Interventi per la valorizzazione e il potenziamento degli insediamenti commerciali.

Il testo contenuto negli articoli si intende integralmente stralciato e sostituito dal seguente che recita:

"Art. 14 bis - Perimetrazioni addensamenti commerciali A1.

Per quanto attiene le disposizioni concernenti la disciplina del commercio si rimanda all'adeguamento comunale che dovrà essere predisposto in ottemperanza ai criteri di cui alla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006, pubblicata sul Supplemento al B.U.R. n. 14 del 6.04.2006.

Le perimetrazioni degli addensamenti commerciali A1, individuate sia sulla tavola delle Controdeduzioni (n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana - Tramontanino in scala 1:2.000), localizzata nel concentrico di Parodi Ligure e sia sulle tavole del Progetto definitivo (3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana - Tramontanino in scala 1:2.000 e 3b - Sviluppo relativo a Cà de Piaggio in scala 1:2.000), localizzate nel concentrico di Parodi Ligure, Tramontana, Tramontanino e Cà de Piaggio, non si intendono approvate."

Indice delle N.d.A.

Titolo IV - Capo II - Zone residenziali.

Alla pag. 127, s'intende eliminata la numerazione e i relativi titoli degli artt. "14 bis - Zone di insediamento delle attività commerciali al dettaglio" e "14 ter - Interventi per la valorizzazione e il potenziamento degli insediamenti commerciali" in loro luogo dovrà essere inserita la seguente espressione che recita: *"Art. 14 bis - Perimetrazioni addensamenti commerciali A1."*

**D) Modifiche alla Cartografia**

-Sulle tavv. n. 5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000, n. 5 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica - scala 1:5.000 e sullo stralcio cartografico della tav. 5 in scala 1:2.000 della scheda monografica n. 19 (Area Pec. n. 9) relativa alle aree di nuovo insediamento, riportata nell'elaborato "Relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti" s'intende inserito il simbolo grafico "(→→→)" relativo ai dissesti idraulici lineari legati alla dinamica fluvio-torrentizia aventi rispettivamente codici Ebl1, Ebl2 ed Ebl3, così come identificato sull'elaborato geologico "Tavola 2 - Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico - scala 1:10.000".

- Sulla tavola delle **Controdeduzioni** (n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana - Tramontanino in scala 1:2.000) e sulle tavole del **Progetto definitivo** (3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana - Tramontanino in scala 1:2.000 e 3b - Sviluppo relativo a Cà de Piaggio in scala 1:2.000) s'intendono eliminate le perimetrazioni degli addensamenti commerciali A1, localizzate nelle località di Parodi Ligure, Tramontana, Tramontanino e Cà de Piaggio (Modifiche nn. 1, 2, 3, 4 e 5).

Il Responsabile
del Settore Territoriale
arch. Franco Olivero

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco

Allegato: Modifiche 1, 2, 3, 4 e 5



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica


direzione19@regione.piemonte.it

Comune di **Parodi Ligure** – Località **Parodi Ligure**

Controdeduzioni

Tav. n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana – Tra montanino in scala 1:2.000.

Modifica n. 1



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica


direzione19@regione.piemonte.it

Comune di **Parodi Ligure** – Località **Parodi Ligure**

Progetto Definitivo

Tav. n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana – Tramontanino in scala 1:2.000.

Modifica n. 2



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica


direzione19@regione.piemonte.it

Comune di Parodi Ligure – Località Tramontana

Progetto Definitivo

Tav. n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana – Tramontanino in scala 1:2.000.

Modifica n. 3



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica


direzione19@regione.piemonte.it

Comune di Parodi Ligure –Località Tramontanino

Progetto Definitivo

Tav. n. 3a - Sviluppo relativo a Parodi concentrico - Tramontana – Tramontanino in scala 1:2.000.

Modifica n. 4



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



*Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica*


direzione19@regione.piemonte.it

Comune di **Parodi Ligure** – Cà de Piaggio

Progetto Definitivo

Tav. n. 3b - Sviluppo relativo a Ca' de Piaggio in scala 1:2.000.

Modifica n. 5



C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 47-5035

Cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie. Presa d'atto dell'importo dei crediti certificati e del tasso di riferimento. Ratifica dei modelli di accordo di rinegoziazione e di delegazione a 18 mesi

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 14/06, come modificato dall'art. 16 della L.R. n. 35/2006, la Regione e le aziende sanitarie regionali (le ASR) sono autorizzate a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Servizio Sanitario Regionale al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso;

- la Direzione Bilanci e Finanze della Regione ha indetto una procedura esplorativa volta a sondare la possibilità di affidare ad un istituto ovvero ad un gruppo di istituti bancari l'incarico di advisory per la strutturazione di un'operazione di rinegoziazione e monetizzazione tramite cessione pro soluto a banche di crediti sanitari vantati nei confronti delle ASR (l'Operazione);

- con precedente deliberazione del 30 ottobre 2006, n. 46-4188, da intendersi qui integralmente riportata, questa Giunta ha deliberato, all'esito della procedura esplorativa, di affidare l'Operazione a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., Banca Opi S.p.A., Depfa Bank plc e Deutsche Bank AG, Filiale di Londra (le Banche), conferendo loro congiuntamente l'incarico di advisory per la strutturazione di un'operazione di rinegoziazione e monetizzazione tramite cessione pro soluto alle stesse di crediti sanitari vantati nei confronti delle ASR;

- con precedente deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242, da intendersi qui integralmente riportata, questa Giunta ha approvato la proposta di strutturazione dell'Operazione elaborata dalle Banche in esecuzione dell'incarico loro conferito, in esecuzione della citata deliberazione del 30 ottobre 2006, n. 46-4188;

- con la medesima deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242, questa Giunta ha altresì autorizzato le Banche a predisporre gli schemi di tutti gli atti necessari all'Operazione (ad esempio, schemi degli accordi transattivi, degli atti di certificazioni, delle delegazioni, ecc.), demandando a successiva deliberazione la relativa approvazione nei termini specificati nell'incarico conferito alle Banche e per l'effetto autorizzando il Direttore della Direzione Bilanci e Finanze di concerto con il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla finalizzazione della predetta attività;

- con precedente deliberazione del 20 novembre 2006 n. 143-4486, da intendersi qui integralmente riportata, questa Giunta ha approvato gli schemi di accordo transattivo, di atto di certificazione, di delegazione di debito e di provvedimento di accettazione della cessione da parte delle ASR, da sottoscrivere nell'ambito dell'Operazione, ed ha modificato la tempistica ed alcuni termini dell'Operazione;

- ai sensi della deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486, ciascuna ASR si impegna-

va a rilasciare nei confronti della Regione e a favore delle Banche o dei loro aventi causa, e la Regione si impegna ad accettare, delegazioni di debito cumulative, astratte, autonome ed irrevocabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, in base alle quali la Regione sarebbe stata delegata dalle ASR a pagare a favore delle Banche:

a) indennizzo forfetario (componente da aggiungere alla quota capitale per definire ciascuna rata costante):

$$IF = IC \otimes \left[D \otimes \left(\frac{i}{(1 - (1 + i)^{-D})} - 1 \right) \right]$$

IF= Indennizzo Forfetario (l'"Indennizzo Forfetario a 10 Anni")

IC= Importo Certificato

i = (Tasso di Riferimento, rilevato sul sistema Reuters 2 (due) giorni lavorativi antecedenti maggiorato dello Spread)/2

Tasso di Riferimento = media del tasso swap Lettera a 7 anni rilevato dalle Banche alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato Reuters alla pagina Icapeuro e sul circuito specializzato Bloomberg alla pagina "PRIX" 2 (due) giorni lavorativi antecedenti alla stipula delle Delegazioni (il "Tasso di Riferimento a 10 Anni")

Spread = pari a 0,125%

D = numero delle rate semestrali = 20 (venti)

b) pagamento dell'importo totale (determinato secondo il criterio di calcolo dell'importo forfetario di cui alla precedente lettera a), in venti rate semestrali posticipate costanti, a partire dalla data prevista negli accordi transattivi;

- con precedente deliberazione del 19 dicembre 2006 n. 1-4961, da intendersi qui integralmente riportata, è stato rilevato che:

(a) a seguito dell'elevato numero di creditori che hanno aderito all'Operazione per un ammontare totale di crediti pari a euro 809 milioni, l'ammontare totale dei crediti certificati da parte delle ASR viene stimato non inferiore a euro 710 milioni e non superiore a euro 770 milioni;

(b) in base alle fasi previste per l'Operazione, i creditori hanno ceduto la totalità dei crediti ad alcune Banche;

(c) la Regione, a seguito di consultazioni con il MEF, ha determinato in euro 676 milioni l'ammontare totale dei disavanzi pregressi, stabilendo in euro 676 milioni l'ammontare dei disavanzi da ripianare con l'Operazione;

(d) per la parte dei crediti eccedenti l'importo di euro 676 milioni, su richiesta della Regione, le Banche si sono rese disponibili a rinegoziare i termini di una dilazione a 18 mesi a fronte di un indennizzo forfetario che sarà calcolato sulla base del tasso EURIRS lettera ad 1 anno maggiorato di uno spread pari a 0,06%.

Preso atto che con precedente deliberazione del 19 dicembre 2006 n. 1-4961 la Regione ha deliberato inter alia:

(1) la ripartizione, secondo quanto concordato tra le ASR, la Regione e le Banche, dei crediti certificati e transatti in due categorie: (a) i crediti certifi-

cati fino a concorrenza di un ammontare massimo di euro 676 milioni ("Crediti a 10 Anni") ed (b) i crediti certificati eccedenti l'ammontare massimo di euro 676 milioni ("Crediti da Rimodulare a 18 Mesi");

(2) con esclusivo riferimento ai Crediti a 10 Anni, di lasciare immutate, oltre all'indennizzo forfetario, le previsioni contenute nella deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486, compresi i termini della rimodulazione di pagamento riportati nei relativi accordi transattivi sottoscritti dai creditori e, per l'effetto, di confermare i poteri del Dirigente della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato ad accettare le delegazioni di debito aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile che saranno rilasciate da ciascuna ASR;

(3) di stabilire che, per i Crediti da Rimodulare a 18 Mesi, il criterio di calcolo dell'indennizzo forfetario e la rimodulazione dei termini di pagamento originariamente previsti nella deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486 e riportati negli accordi transattivi sottoscritti dai creditori, fermo restando il rilascio delle delegazioni di debito, aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile, devono intendersi modificati secondo quanto segue:

a) indennizzo forfetario (componente da aggiungere alla quota capitale per definire ciascuna rata costante):

$$IF = IC \otimes \left[D \otimes \frac{i}{(1 + i)^{(-D)}} - 1 \right]$$

IF= Indennizzo Forfetario ("Indennizzo Forfetario a 18 Mesi")

IC= Importo Certificato

i = (Tasso di Riferimento, rilevato 2 (due) giorni lavorativi antecedenti maggiorato dello Spread)/2

Tasso di Riferimento = tasso swap lettera a 1 anno rilevato dalle Banche alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato Bloomberg alla pagina "PRIX" 2 (due) giorni lavorativi antecedenti alla stipula delle Delegazioni ("Tasso di Riferimento a 18 Mesi")

Spread = pari a 0,06%

D = numero delle rate semestrali = 3 (tre)

b) pagamento dell'importo totale (determinato secondo il criterio di calcolo dell'importo forfetario di cui alla precedente lettera a), in tre rate semestrali posticipate costanti, a partire dalla data prevista negli accordi transattivi già stipulati;

(4) di stabilire che le ASR sottoscrivano con la Regione e con gli attuali titolari dei Crediti da Rimodulare a 18 Mesi, un accordo di rinegoziazione dei termini e delle condizioni di pagamento dei crediti stessi (l'"Accordo di Rinegoziazione") contenente i termini e le condizioni indicate nel precedente punto 3) e rilascino le relative delegazioni di debito cumulative, astratte, autonome ed irrevocabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, con pagamento dell'importo dovuto in tre rate semestrali posticipate costanti (le "Delegazioni a 18 Mesi") nei confronti della Regione ed a

beneficio degli attuali titolari dei Crediti da Rimodulare a 18 Mesi;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1. di prendere atto che i crediti oggetto dell'Operazione sono stati certificati da parte delle ASR per un ammontare globale pari a euro 715.114.725,12 milioni;

2. di prendere atto: (a) del Tasso di Riferimento a 10 Anni, rilevato in data 19 dicembre 2006, (b) del calcolo dell'Indennizzo Forfetario a 10 Anni, e (c) dei piani di rientro definitivi dei Crediti a 10 Anni, come riportati nell'allegato 3 alla presente deliberazione;

3. di ratificare il modello di Accordo di Rinegoziazione sottoscritto da una ASR, dalla Regione e dagli attuali titolari dei Crediti da Rimodulare a 18 Mesi ed allegato alla presente deliberazione sub (1), contenente (i) un nuovo criterio di calcolo dell'indennizzo forfetario e (ii) la rimodulazione dei termini di pagamento originariamente previsti nella deliberazione del 7 novembre 2006 n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486, secondo quanto previsto al punto 3) della deliberazione n. 1-4961 del 19 dicembre 2006;

4. di ratificare il modello di Delegazione a 18 Mesi ("la Delegazione a 18 Mesi") riportato all'allegato 2 della presente deliberazione, che la relativa ASR e la Regione hanno sottoscritto a beneficio degli attuali titolari dei Crediti da Rimodulare a 18 Mesi;

5. di prendere atto: (a) del Tasso di Riferimento a 18 Mesi, rilevato in data 19 dicembre 2006, (b) del calcolo dell'Indennizzo Forfetario a 18 Mesi, e (c) dei piani di ammortamento definitivi dei Crediti da Rimodulare a 18 Mesi, come riportati nell'allegato 3 della presente deliberazione;

6. di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alla Sanità, alla Direzione Sanità Pubblica, alla Direzione Programmazione Sanitaria, alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, alla Direzione Bilanci e Finanze, al Settore Controllo di Gestione, per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.P. per la pubblicazione urgente;

7. di dare adeguata pubblicità ai contenuti della presente deliberazione, con le modalità che saranno all'uopo ritenute opportune, nonché di pubblicare la stessa sul sito web della Regione (www.regione.piemonte.it), ove verranno riportate dettagliate informazioni in ordine all'Operazione;

8. di trasmettere con apposito comunicato la presente deliberazione alle ASR della Regione, in modo che le stesse possano porre in essere tutta l'attività necessaria per la realizzazione dell'Operazione nei termini di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 12 dicembre 2006, n. 162

Determinazione modalità e numero delle unità di personale da acquisire agli uffici di comunicazione del Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni (L.r. N. 39/98 e S.M.I. art. 1, comma 7): Butera, Salomone, Giallombardo, Farina, Orso, Ristagno, Burgener (MP)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

1) di dare atto della seguente stipula di contratto di diritto privato ai sensi della L.R. 1/12/98 n. 39 e s.m.i. da parte dei Signori:

- Butera Giuseppe contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "Collaborazione Amministrativa", a fronte di un compenso lordo di per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Salomone Pier Giorgio contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "supporto alle decisioni in materia di edilizia e impatto ambientale", a fronte di un compenso lordo di per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Giallombardo Bartolo contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "Consulenza in materia di Trasporto Pubblico Locale", a fronte di un compenso lordo per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Farina Gaetano contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "Supporto alle decisioni in materia di politiche di integrazione razziale", a fronte di un compenso lordo per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Orso Sergio contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "Consulenza in materia di energie rinnovabili", a fronte di un compenso lordo per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Rostagno Elvio contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98 riferito a prestazioni di "Consulenza in materia di edilizia ed urbanistica", a fronte di un compenso lordo per il periodo dal 12 dicembre 2006 al 12 gennaio 2007 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

- Burgener Andrea, contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.R. n. 39/98

riferito a prestazioni di "raccordo con il territorio per l'organizzazione di eventi e per il coordinamento nel settore editoriale e stampa", a fronte di un compenso lordo per il periodo dal 13 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 o, se antecedente, fino alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio;

2) di dare atto che, per quanto riguarda il costo per il pagamento del personale addetto agli Uffici di Comunicazione, si è provveduto con deliberazione n. 4 del 9/01/2006 a destinare sul Cap. 4030 le risorse necessarie.

(omissis)

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 12 dicembre 2006, n. 163

2^ Ripartizione fondi per la remunerazione delle prestazioni straordinarie anno 2006 (MP)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,
delibera

di provvedere ad una seconda ripartizione dei compensi per lavoro straordinario relativi all'anno 2006, così come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante.

(omissis)

DELIBERAZIONI DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13174/17.1

Comune di Torino (Provincia di Torino) - Soc. S.I.B. Società Italiana Bricolage spa - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 29.11.2006

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta della Soc. S.I.B. Società Italiana Bricolage spa per l'attivazione di una grande struttura di vendita tipologia G-SE1 settore non alimentare in una localizzazione L1 (applicazione art. 30 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) ubicata in Torino Via Cigna (Spina 4 - Area ZUT 5.10/1) avente le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita Mq. 3000
- b) superficie complessiva della grande struttura mq. 3871

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura (G-SE1) di mq. 3000, che deve essere: non inferiore a mq. 5824 pari a posti auto n. 208 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci è di mq. 496

2. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno da parte della Società proponente a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano secondo le indicazioni della Giunta Regionale;

3. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'acquisizione di una tavola progettuale ove sia stata stralciata una porzione delle aree a parcheggi, indicate con il colore "salmone" nella tavola progettuale del 28.11.2006, secondo le decisioni che assumerà il Comune di Torino per la verifica complessiva degli standard

4. prescrivere, tra i due insediamenti commerciali (grande e media struttura commerciale) insistenti all'interno della stessa localizzazione L1, una separazione di viabilità pubblica, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. B) della LR 56/77, collegata funzionalmente con la viabilità principale (come risulta dalle tavole progettuali del 28.11.2006) nel rispetto dell'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

5. prescrivere che le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione della struttura commerciale;

6. prescrivere che il permesso di costruire verifichi inoltre:

a. l'effettiva necessità di mitigazioni alle emissioni di rumore da parte degli impianti in copertura e da parte del traffico indotto;

b. la previsione del trattamento delle acque di prima pioggia dei piazzali.

7. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Torino in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 6.11.2006, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei
Settori Commerciali
Patrizia Vernoni

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2006, n. 13176/17.1

Comune di Collegno (To). Soc. Collegno 2000 srl - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 5.12.2006

(omissis)

La Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti;

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Soc. Collegno 2000 srl inerente l'attivazione di una media struttura non alimentare tipologia M-SE3 con superficie di vendita di mq. 1005,83 insistente all'interno del centro commerciale autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15078/17.1 del 31.10.2005 ubicato in Collegno Via Torino Pianezza in una localizzazione L2 con superficie di vendita complessiva di mq. 4320,43, in luogo di dell'autorizzazione amministrativa di media struttura alimentare tipologia M-SAM3 di mq. 1005,83, avente le seguenti caratteristiche:

superficie di vendita Mq. 4320,43 così composto

1 grande struttura non alimentare GSE1 mq. 3200,68

1 media struttura non alimentare M-SE3 mq. 1005,83

1 es. vicin 250 mq. mq. 114

2. il rilascio della autorizzazione amministrativa relativo alla media struttura tipologia M-SE3 di mq. 1005,83 è subordinato al ritiro dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per la media struttura tipologia M-SAM3 di mq. 1005,83

3. di richiamare tutte prescrizioni, ad eccezione della definizione interna del centro commerciale come definito al punto 1, indicate nella deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 15078/17.1 del 31.10.2005

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Collegno in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciali inerente la media struttura non alimentare tipologia M-SE3 di mq. 1005,83, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 22.11.2006, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia delle autorizzazioni dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei
Settori Commerciali
Patrizia Vernoni

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Giunta regionale

Codice 5.1

D.D. 28 novembre 2006, n. 118

Impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul capitolo 11745 del bilancio 2006 (U.P.B. 05981) relativo alle spese per l'attivazione del servizio di consulenza regionale di cui alla l.r. n. 8/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per le motivazioni in premessa,
- di impegnare la somma di Euro 200.000,00 nell'ambito dell'accantonamento n. 101988 (D.G.R. n. 59-4550 del 27/11/2006), sul capitolo 11745 del bilancio 2006 (U.P.B. 05981) per le spese derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza regionale prestata a favore degli Enti locali piemontesi, secondo i criteri stabiliti con il regolamento attuativo della l.r. 7 febbraio 2006, n. 8, n. 10/R del 17/10/2006 e da erogarsi con le modalità stabilite dal predetto regolamento agli esperti nominati dalla Giunta regionale.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Codice 5

D.D. 12 dicembre 2006, n. 136

Supporti consulenziali per la Direzione "Affari Istituzionali e Processo di Delega". Impegno spesa di Euro 90.000,00 (cap. 11733/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di impegnare la somma di Euro 90.000,00 sul cap. 11733/2006 (acc. n. 102077) per l'acquisizione di qualificati supporti consulenziali da docenti preferibilmente dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale, nonché eventualmente di altre Università italiane, da individuarsi sulla base delle specifiche competenze maturate e in rapporto agli studi compiuti in merito ai temi evidenziati nelle premesse. Con successive determinazioni verranno approvate le convenzioni regolanti i rapporti con i singoli consulenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Laura Bertino

Codice 8.3

D.D. 13 dicembre 2006, n. 70

Bando regionale sui "Programmi integrati per lo sviluppo locale" per gli anni 2005-2006: autorizzazione alla liquidazione degli importi a saldo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare gli atti di rendiconto a consuntivo presentati dagli Enti beneficiari del contributo;

* di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa - la liquidazione e il pagamento degli importi a saldo del contributo agli Enti beneficiari, di cui al prospetto dell'allegato A al presente atto;

* di considerare le premesse unitamente all'allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Vicario
Maria Cavallo Perin

Allegato A

N	ENTE BENEFICIARIO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	LIQUIDAZIONE
GRAD		CONCESSO	RIDETERMINATO	A SALDO
1	COMUNE DI ASTI	150.000,00	150.000,00	112.500,00
2	COMUNITA' MONTANA VALLI GESSO VERMENAGNA	68.176,00	68.006,40	50.962,40
3	PARCO FLUVIALE DEL PO E DELL'ORBA	134.800,00	134.800,00	101.100,00
4	COMUNE DI TORINO (3) scalo vanchiglia	150.000,00	149.910,38	112.410,38
5	COMUNITA' COLLINARE ALTO ASTIGIANO	11.578,00	11.577,66	8.682,66
6	COMUNE DI BIELLA	150.000,00	145.008,65	107.508,65
7	ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO	87.480,00	87.480,00	65.610,00
8	COMUNE DI RIVALTA TORINESE	35.568,00	35.568,00	26.676,00
9	COMUNE DI SAVIGLIANO	117.416,00	117.412,81	88.058,81
10	COMUNE DI TORINO (2) falchera	99.566,00	99.566,00	74.675,00
11	ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO TORINESE	146.400,00	146.400,00	109.800,00
12	COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E			

	VAL CENISCHIA	20.477,00	20.223,54	15.104,54
13	COMUNITA' MONTANA ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	127.140,00	127.140,00	95.355,00
14	COMUNE DI VALENZA	146.958,00	142.208,66	105.468,66
15	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	150.000,00	150.000,00	112.500,00
16	COMUNE DI TORINO (1) docks dora	150.000,00	149.910,38	112.410,38
17	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	50.118,00	50.118,00	37.588,00
18	COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE ELVO	41.100,00	41.036,58	30.761,58
19	COMUNE DI VERCELLI	133.787,00	133.777,02	100.330,02
20	COMUNE DI GALLIATE	118.818,00	76.725,53	47.020,53
21	COMUNE DI OLEGGIO	69.300,00	69.300,00	51.975,00
22	COMUNE DI IVREA	150.000,00	150.000,00	112.500,00
23	COMUNE DI MASIO	7.950,00	7.950,00	5.962,00
24	UNIONE - COMUNITA' COLLINARE PIANALTO ASTIGIANO	23.683,00	23.683,00	17.762,00
25	COMUNE DI VIGONE	30.906,00	30.906,00	23.180,00
26	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	20.508,00	20.508,00	15.381,00
27	COMUNE DI OVADA	59.790,00	59.789,13	44.841,13
28	COMUNE DI CANALE	69.023,00	68.993,60	51.737,60
29	COMUNE DI TORTONA	112.770,00	112.770,00	84.577,00
30	COMUNITA' MONTANA DORA BALTEA CANAVESANA	65.610,00	62.901,49	46.498,49
31	COMUNE DI COLLEGNO	143.541,00	137.481,71	101.596,71
32	COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE	34.452,00	34.452,00	25.839,00
33	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL TANARO	132.444,00	132.439,49	99.328,49
34	COMUNE DI GRUGLIASCO	57.106,00	57.106,00	42.830,00
35	COMUNE DI ROMANO CANAVESE	23.361,00	23.361,00	17.521,00
36	COMUNE DI CHIERI	150.000,00	150.000,00	112.500,00
37	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	24.696,00	24.696,00	18.522,00
38	COMUNE DI BRANDIZZO	26.280,00	26.280,00	19.710,00
39	COMUNE DI DRUENTO	26.788,00	26.786,82	20.089,82
40	COMUNE DI VERBANIA	150.000,00	150.000,00	112.500,00
41	COMUNE DI BIANDRATE	13.000,00	13.000,00	9.750,00
42	COMUNITA' MONTANA VALLI ORCO E SOANA	150.000,00	150.000,00	112.500,00
43	ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA E DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI DELLE VALLI DI LANZO	32.430,00	32.430,00	24.322,00
44	COMUNE DI CARIGNANO	19.200,00	19.173,34	14.373,34
45	COMUNE DI CUNEO	137.401,00	137.401,00	103.051,00
46	COMUNE DI MONCALIERI	80.272,00	80.270,87	60.202,87
47	COMUNE DI PINO TORINESE	46.140,00	46.020,00	34.485,00
48	CITTA' DI VENARIA REALE	150.000,00	143.992,00	106.492,00
49	COMUNE DI MONTANARO	33.750,00	33.748,14	25.310,14
50	COMUNE DI NOLE	76.510,00	68.492,70	49.364,70
51	ENTE PARCHI E RISERVE NATURALI ASTIGIANI	19.641,00	19.641,00	14.731,00
52	PARCO NATURALE ALTA VAL SESIA	114.460,00	114.457,50	85.842,50
53	CITTA' DI VARALLO	67.500,00	67.500,00	50.625,00
54	CITTA' DI TRECATE	55.657,00	55.223,22	41.309,22
55	CITTA' DI BRA	40.419,00	40.419,00	30.314,00
56	COMUNE DI CAMERI	38.384,00	38.384,00	28.788,00
57	C. M. VALLE OSSOLA	67.500,00	67.500,00	50.625,00
58	C. M. BISALTA	18.313,00	18.313,00	13.735,00
59	UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA DEL BAROLO	59.550,00	59.500,00	44.612,00
60	CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL ROERO	18.289,00	18.289,00	13.717,00
61	C.C. UNIONE SEI IN LANGA	15.750,00	15.750,00	11.813,00
62	C. M. VALLE MAIRA	38.983,00	38.983,00	29.237,00
63	C. M. MONTE ROSA	13.163,00	13.163,00	9.872,00

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 269

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 1999. Spesa di euro 163,84. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di una sola

pagina, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 1999, per complessive n. 2 quote, per un totale di euro 134 e centesimi 28 (Euro 134,28), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 29 e centesimi 56 (Euro 29,56), così per un totale complessivo generale di euro 163 e centesimi 84 (Euro 163,84).

Alla spesa di euro 163 e centesimi 84 (Euro 163,84) si fa fronte con lo stanziamento di cui al ca-

pitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 270

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000. Spesa di euro 3.835,92. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 2 pagine numerate dalla 1 alla 2, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000, per complessive n. 15 quote, per un totale di euro 3.683 e centesimi 46 (Euro 3.683,46), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 152 e centesimi 46 (Euro 152,46), così per un totale complessivo generale di euro 3.835 e centesimi 92 (Euro 3.835,92).

Alla spesa di euro 3.835 e centesimi 92 (Euro 3.835,92) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 271

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2001. Spesa di euro 3.660,29. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 3 pagine numerate dalla 1 alla 3, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e,

pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2001, per complessive n. 24 quote, per un totale di euro 3.518 e centesimi 86 (Euro 3.518,86), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 141 e centesimi 43 (Euro 141,43), così per un totale complessivo generale di euro 3.660 e centesimi 29 (Euro 3.660,29).

Alla spesa di euro 3.660 e centesimi 29 (Euro 3.660,29) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 272

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2002. Spesa di euro 2.626,06. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 2 pagine numerate dalla 1 alla 2, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2002, per complessive n. 16 quote, per un totale di euro 2.509 e centesimi 29 (Euro 2.509,29), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 116 e centesimi 77 (Euro 116,77), così per un totale complessivo generale di euro 2.626 e centesimi 6 (Euro 2.626,06).

Alla spesa di euro 2.626 e centesimi 6 (Euro 2.626,06) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 273

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2003. Spesa di euro 3.946,16. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 4 pagine numerate dalla 1 alla 4, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2003, per complessive n. 30 quote, per un totale di euro 3.739 e centesimi 36 (Euro 3.739,36), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 206 e centesimi 80 (Euro 206,80), così per un totale complessivo generale di euro 3.946 e centesimi 16 (Euro 3.946,16).

Alla spesa di euro 3.946 e centesimi 16 (Euro 3.946,16) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 274

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2004. Spesa di euro 18.182,11. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 14 pagine numerate dalla 1 alla 14, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2004, per complessive n. 132 quote, per un totale di euro 17.353 e centesimi 16 (Euro 17.353,16), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 828 e centesimi 95 (Euro 828,95), così per un totale complessivo generale di euro 18.182 e centesimi 11 (Euro 18.182,11).

Alla spesa di euro 18.182 e centesimi 11 (Euro 18.182,11) si fa fronte con lo stanziamento di cui al

capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 275

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 16.621,60. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 16 pagine numerate dalla 1 alla 16, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005, per complessive n. 150 quote, per un totale di euro 16.183 e centesimi 49 (Euro 16.183,49), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 438 e centesimi 11 (Euro 438,11), così per un totale complessivo generale di euro 16.621 e centesimi 60 (Euro 16.621,60).

Alla spesa di euro 16.621 e centesimi 60 (Euro 16.621,60) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 276

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.418,05. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 16 pagine numerate dalla 1 alla 16, si allega alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005, per complessive n. 150 quote, per un totale di euro 15.026 e centesimi 54 (Euro 15.026,54), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 391 e centesimi 51 (Euro 391,51), così per un totale complessivo generale di euro 15.418 e centesimi 5 (Euro 15.418,05).

Alla spesa di euro 15.418 e centesimi 5 (Euro 15.418,05) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 277

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.011,60. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 16 pagine numerate dalla 1 alla 16, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005, per complessive n. 150 quote, per un totale di euro 14.653 e centesimi 34 (Euro 14.653,34), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 358 e centesimi 26 (Euro 358,26), così per un totale complessivo generale di euro 15.011 e centesimi 60 (Euro 15.011,60).

Alla spesa di euro 15.011 e centesimi 60 (Euro 15.011,60) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 278

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 15.406,28. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 16 pagine numerate dalla 1 alla 16, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005, per complessive n. 150 quote, per un totale di euro 15.007 e centesimi 48 (Euro 15.007,48), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 398 e centesimi 80 (Euro 398,80), così per un totale complessivo generale di euro 15.406 e centesimi 28 (Euro 15.406,28).

Alla spesa di euro 15.406 e centesimi 28 (Euro 15.406,28) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 279

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005. Spesa di euro 8.494,02. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 9 pagine numerate dalla 1 alla 9, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2005, per complessive n. 88 quote, per un totale di euro 8.283 e centesimi 77 (Euro 8.283,77), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 210 e centesimi 25 (Euro 210,25), così per un totale complessivo generale di euro 8.494 e centesimi 2 (Euro 8.494,02).

Alla spesa di euro 8.494 e centesimi 2 (Euro 8.494,02) si fa fronte con lo stanziamento di cui al

capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 280

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2006. Spesa di euro 2.972,87. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 3 pagine numerate dalla 1 alla 3, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2006, per complessive n. 27 quote, per un totale di euro 2.912 e centesimi 29 (Euro 2.912,29), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 60 e centesimi 58 (Euro 60,58), così per un totale complessivo generale di euro 2.972 e centesimi 87 (Euro 2.972,87).

Alla spesa di euro 2.972 e centesimi 87 (Euro 2.972,87) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 281

Rimborso di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2007. Spesa di euro 89,55. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di una sola pagina, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al

rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2007, per complessive n. 3 quote, per un totale di euro 88 e centesimi 9 (Euro 88,09), oltre interessi in misura di legge per un totale di euro 1 e centesimi 46 (Euro 1,46), così per un totale complessivo generale di euro 89 e centesimi 55 (Euro 89,55);

2. di dare atto che, disponendo la presente determinazione rimborsi relativi ad anni futuri (anno 2007), si tratta di eccedenze verificatesi a seguito di compensazione mediante allineamento alla prima scadenza utile, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, di versamenti duplicati eseguiti in anni precedenti.

Alla spesa di euro 89 e centesimi 55 (Euro 89,55) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 6 novembre 2006, n. 282

Rimborso di tasse automobilistiche, e relative sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori, indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000 a seguito di accertamento di violazione. Spesa di euro 100,92. Capitolo 19063/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di una sola pagina, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di provvedere al rimborso, nella misura ad essi dovuta ed a fianco di ciascuno indicata, di tasse automobilistiche indebitamente versate per periodi fissi aventi inizio nell'anno 2000 a seguito di accertamento di violazione formato dall'ufficio e portato a conoscenza della parte, con conseguente richiesta di pagamento, mediante recapito di idoneo avviso, per complessive n. 1 quote, per un totale di euro 98 e centesimi 46 (Euro 98,46), oltre interessi in misura di legge ed altri oneri indebitamente sostenuti dalla parte per un totale di euro 2 e centesimi 46 (Euro 2,46), così per un totale complessivo generale di euro 100 e centesimi 92 (Euro 100,92).

Alla spesa di euro 100 e centesimi 92 (Euro 100,92) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 19063 del bilancio per l'anno finanziario 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con de-

creto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 14 novembre 2006, n. 284

Convenzione per la realizzazione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte e delle funzioni ad esse correlate. Impegno di spesa e liquidazione per i servizi resi nel terzo trimestre 2005 e primo semestre 2006 di euro 1.094.888,40 - cap. 11519/2006

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 20 novembre 2006, n. 288

Convenzione per la realizzazione del servizio di riscossione e di assistenza al contribuente relativamente alla tassa automobilistica nella Regione Piemonte. Impegno di spesa e liquidazione per i servizi resi nel terzo trimestre del 2006 di euro 334.042,32 - cap. 11519/2006.

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 290

Rateizzazione di somme accertate a titolo di tassa automobilistica, e relative sanzioni ed interessi, dovuta per periodi fissi aventi inizio negli anni 2003 e 2004

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di accogliere le domande presentate dai contribuenti di cui all'elenco che, composto di n. 56 pagine numerate dalla 1 alla 56, si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di ammettere i predetti al pagamento rateizzato delle somme loro accertate a titolo di tassa automobilistica, e relative sanzioni ed interessi, dovuta per periodi fissi aventi inizio negli anni 2003 e 2004, secondo i prospetti analitici di ripartizione per ciascuno di essi predisposti e che, in numero di 280, sono depositati in atti e riassunti in detto elenco;

2. di consentire ai richiedenti che dovessero ricevere la comunicazione dopo la scadenza della prima rata, il pagamento della medesima entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione medesima, senza aggravio di ulteriori interessi, spese o accessori.

Il funzionario responsabile della posizione organizzativa contenzioso e rimborsi è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 9.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 291

Tassa Automobilistica Regionale. Revoca autorizzazione per l'esercizio della riscossione all'Agenzia "Ofelos S.A.S di Giampietro Brandolese & C. codice M.c.t.c. ATO1706" e contestuale nuova autorizzazione alla riscossione all'agenzia Ofelos S.A.S. medesima in seguito all'assegnazione di nuovo codice M.c.t.c. ATO1804, soggetto operante tramite il polo telematico ACI

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Codice 10.7

D.D. 19 ottobre 2006, n. 981

Fondazione Tancredi di Barolo - Centro di Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l'Infanzia, con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalita' giuridica

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, della Fondazione Tancredi di Barolo - Centro Studi sulla Storia della Scuola e del Libro per l'Infanzia, con sede in Torino il cui statuto è allegato alla presente determina per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7

D.D. 21 novembre 2006, n. 1098

Comune di Vernante (CN). Mutamento di destinazione d'uso di terreni comunali gravati da uso civico censiti al Fg. 37 mapp.22 - 23 - e Fg. 38 mapp. 174 - 226, per la realizzazione di una nuova pista forestale in Loc. Tetti Cordero/Barbuset. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Vernante (CN):

- a mutare la destinazione d'uso di terreni comunali assoggettati all'uso civico, intestati al Comune di Vernante (CN) ed identificati al NCT al Fg. 37 mapp. 22 per mq. 222 e Fg. 38 mapp. 174 per mq. 566, nonchè, dei terreni oggetto di enfiteuti per quotizzazione/ripartizione, identificati al Fg. 37 mapp. 23 per mq. 167 e Fg. 38 mapp. 226 per mq. 54, intestati al Comune quale Concedente e a diversi livellari (pro-quota - per effetto di passaggi per causa di morte) - tutt'ora proprietà indivisa nelle more di un prossimo, eventuale, procedimento di affrancazione - per la realizzazione di una nuova pista agro-silvo-pastorale atta a sostituire il tracciato dell'antica strada vicinale del Vallone Franco che dalla frazione Tetti Cordero conduce alla frazione Tetti Barbuset, permettendo di raggiungere più agevolmente le borgate di teit Curdé Suran, teit Luison e teit Barbuset;

- consentire alla Ditta Blangero Marisa di Borgo S. Dalmazzo (CN), di realizzare la pista a propria cura e spese, come da richiesta ed impegno della medesima;

- ordinare la sospensione nelle aree di cantiere e lungo il tracciato della pista dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale per il tempo di cantierizzazione strettamente necessario alla realizzazione dell'opera, autorizzando altresì il Comune di Vernante ad emettere analoga ordinanza di sospensione qualora si rendano necessari futuri interventi di manutenzione;

di dare atto che:

- che il la Ditta in parola non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- Le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997;

- Le aree di cantiere interessate alla sospensione temporanea dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell'area al termine dei lavori di realizzazione dell'opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

- la pista in questione dovrà restare aperta, a titolo gratuito, pedonalmente al pubblico ed essere carribile per il Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche nonché per i residenti, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria e/o diverse disposizioni di legge;

il Comune di Vernante (CN) dovrà destinare eventuali somme percepite in virtù del presente provvedimento secondo quanto disposto dalla L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7

D.D. 23 novembre 2006, n. 1117

Comune di Vigliano Biellese (BI). Nomina Perito Istruttore per la riapertura operazioni di accertamento demaniale con riferimento agli eventuali gravami di uso civico presenti nel comprensorio comunale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di incaricare il Sig. Geom. Giorgio Rondi di Biella (BI), ad effettuare l'accertamento demaniale per la verifica dell'eventuale ulteriore presenza, ubicazione e possesso di beni civici nel comprensorio del Comune di Vigliano Biellese (BI), al fine di consentire la chiusura delle operazioni di accertamento demaniale del comune in parola;

- di dare atto che le spese relative alle operazioni di cui al precedente punto sono state assunte dal Comune di Vigliano Biellese (BI), con apposito provvedimento;

- di stipulare apposita convenzione come da bozza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 11.2

D.D. 6 novembre 2006, n. 331

L.R. n. 37/80 art. 7 - Concessione contributi alle Enotecche Regionali per spese relative a partecipazioni comuni anno 2006. Impegno di Euro 180.000,00 - Cap. 16703/2006 (Codice gestionale SIOPE 1623)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere alle Enotecche Regionali, indicate nell'allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuno indicato, ammontante complessivamente a Euro 180.000,00 riguardante spese di partecipazioni comuni anno 2006;

- di autorizzare, come previsto dalla D.G.R. n. 46-2278 del 27/02/2006, l'erogazione di un acconto del 50% sul contributo concesso come indicato nell'allegato A), ammontante complessivamente a Euro 90.000,00;

- di impegnare la spesa di Euro 180.000,00 sul capitolo 16703 del bilancio di previsione per l'anno 2006 (Codice gestionale SIOPE 1623).

Il saldo del contributo verrà erogato sulla base della documentazione presentata, come previsto dalla D.G.R. n. 46-2278 del 27 febbraio 2006.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Allegato

N.	ENTE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	Programma	Spesa ammessa	%	Contributo concesso in c/c	Acconto contributo 50%	Saldo contributo
1	Enoteca Regionale Cavour	Via Castello, 5 - Castello di Grinzane	12060	Grinzane Cavour	(CN)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
2	Enoteca Regionale del Barolo	Piazza Falletti, n. 1	12060	Barolo	(CN)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Enoteca Regionale del Barbaresco	Via Torino n. 8/A	12050	Barbaresco	(CN)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
4	Enoteca Regionale Colline del Moscatò	Piazza XX Settembre, n. 19 - Castello dei Busca	12056	Mango	(CN)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
5	Enoteca Regionale del Roero	Via Roma n. 57	12043	Canale d'Alba	(CN)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Enoteca Regionale del Monferrato	Palazzo Callori	15049	Vignale Monferrato	(AL)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
7	Enoteca Regionale di Acqui Terme	Piazza Levi n. 7 Palazzo Robellini	15011	Acqui Terme	(AL)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
8	Enoteca Regionale di Canelli e delle Terre d'Oro	Corso Libertà n. 65/a	14053	Canelli	(AT)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
9	Enoteca Regionale della Serra	Via Al Castello 2 - Castello di Roppolo	13040	Roppolo	(BI)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
10	Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo Nord Piemonte	Corso Valsesia n. 112	13045	Gattinara	(VC)	Spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le enoteche regionali anno 2006	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE							200.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00

Codice 11.2

D.D. 13 novembre 2006, n. 332

L.R. n. 63/78 - art. 41 - Promozione delle produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche del Piemonte. Rettifica beneficiario di cui alla Determinazione n. 180 del 14 luglio 2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per quanto citato in premessa;

Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 180 del 14/07/2005, punto n. 108 All. C), nel beneficiario: Ente Manifestazioni con sede in Corso Roma n. 36 - 12038 Savigliano (CN), in quanto è l'organizzatore e gestore della "Fiera della Meccanizzazione agricola e la Festa del Pane".

Si prende atto che tale rettifica non comporta variazioni di spese e che, quindi, ai fini della liquidazione del contributo concesso, resta valido tutto quello previsto dalla Determinazione n. 180 del 14/07/2005.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Codice 11.2

D.D. 13 novembre 2006, n. 333

L.R. n. 63/78 - art. 41 - Promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici. Determinazione n. 307 del 29/09/2006. Accertamento economie sull'impegno n. 4642 pari a Euro 3.000,00 assunto sul cap. 11396/2006.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di prendere atto della rinuncia della Soc. Amoc di via Villa della Regina n. 26 - 10131 Torino, pervenuta con comunicazione prot. n. 7621/11.02 del 13/10/2006 e relativa all'inserimento di 1 pagina a colori promopubblicitaria sulla "Guida del Piemonte" del Gambero Rosso per una spesa di Euro 3.000,00;

2) di accertare una economia di spesa di Euro 3.000,00 sul cap. 11396/2006 sull'impegno n. 4642 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 29/09/2006.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Codice 11.2

D.D. 13 novembre 2006, n. 334

Accertamento economie su impegni assunti nell'anno finanziario 2004 su fondi regionali

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le considerazioni espresse in premessa, di accertare economie di spese per un importo complessivo di Euro 572.749,24 e di ridurre gli impegni specificatamente assunti per la concessione di contributi ai sensi della L.R. n. 63/78, n. 37/80, n. 20/99, n. 29/2002 e i contributi concessi con il PIC "Comunicazione ed Educazione Alimentare", come indicato nell'allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Codice 11.2

D.D. 21 novembre 2006, n. 336

Reg. CE n. 1433/2003 - approvazione variante in corso d'opera del Programma operativo approvato annualità 2006 - O.P. di ortofrutticoli riconosciuti "Ortofruit Italia S.C.A." di Lagnasco (CN) - OP IT 279

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la variante in corso d'opera del Programma Operativo annualità 2006, presentata dalla O.P. "Ortofruit Italia Società Cooperativa Agricola" in data 14/09/2006, prot. n. 6694/11.02, integrata successivamente con nota del 18/10/2006, pervenuta il 31/10/2006 n. prot. 8310/11.02, e nota pervenuta in data 16/11/2006;

2. In seguito all'approvazione della modifica, l'entità dell'aiuto finanziario (allegato 1), previsto per l'anno 2006, è di Euro 645.254,38 e riguarda il fondo di esercizio di Euro 1.290.508,76, così articolato:

- Euro 1.265.204,67 per spese inerenti l'attuazione del programma operativo;
- Euro 0,00 per integrazione dell'indennità di ritiro;
- Euro 25.304,09 per le spese generali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Codice 11.2

D.D. 22 novembre 2006, n. 337

L.r. n. 63/78 art. 41. Rettifica beneficiario di cui alla Determinazione n. 139/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per quanto citato in premessa;

Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 22/05/2006, punto n. 24 dell'All. C), nel beneficiario: Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, con sede in Piazza Risorgimento n. 2 -12051 Alba (CN) in quanto risulta essere stata l'ente organizzatore e gestore delle Manifestazioni citate in premessa.

Si prende atto che tale rettifica non comporta variazioni di spese e che, quindi, ai fini della liquidazione del contributo concesso, resta valido tutto quello previsto dalla Determinazione n. 139 del 22/05/2006.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente responsabile
Oliviero Berola

Codice 11.3

D.D. 23 novembre 2006, n. 338

L.R. 63/78 - art. 42. Contributi negli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole, associazioni di produttori e da imprenditori agricoli associati per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti campagne 2004/2005 e 2005/2006. Individuazione beneficiari di cui all'impegno di spesa assunto con la D.D. n. 288 del 29/10/2004. Liquidazione del relativo contributo ammon-tante a euro 102.573,56

(omissis)

Il Direttore regionale
Giancarlo Prina Pera

Codice 12.3

D.D. 13 novembre 2006, n. 355

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Associazione Erba Bona del V.C.O., (omissis) per il centro

aziendale sito in Crodo (VB) - Località Verampio, come commerciante all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione e come importatore da Paesi terzi di vegetali destinati alla piantagione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.5

D.D. 14 novembre 2006, n. 356

Reg. (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006: misura F (azioni agroambientali). - Impegno di euro 55.200,00 per il finanziamento di analisi sui residui di fitofarmaci svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale nell'ambito dei controlli sull'applicazione delle tecniche di produzione integrata e biologica. (cap. 15655/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

nell'ambito dei controlli sulle domande 2005 di adesione alle azioni F1 (produzione integrata) e F2 (produzione biologica) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (regolamento CE 1257/1999), è concesso all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), (omissis), con sede a Torino in via della Rocca 49, il contributo di euro 55.200,00 per la ricezione e conservazione di campioni vegetali, di terreno o di acqua, per il loro trasporto dai Dipartimenti decentrati dell'ARPA al competente Laboratorio (Polo Alimenti) e per l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, di analisi atte ad evidenziare i residui di fitofarmaci presenti in tali campioni.

La somma di 55.200,00 euro è impegnata e liquidata sul capitolo 15655 del Bilancio Regionale 2006, codice SIOPE 1547 (accantonamento n. 100719).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Codice 12.3

D.D. 14 novembre 2006, n. 358

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Green Express di Baccaro Stefano, (omissis), per il centro aziendale sito in Leinì (TO) - Via Bianco, 9, come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 15 novembre 2006, n. 359

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Bruno Massimo, (omissis), per il centro aziendale sito in Sampyre (CN) - Via Vittorio Emanuele, 99, come importatore da Paesi Terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui allegato V, parte B, del sopra citato decreto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 15 novembre 2006, n. 360

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Bruno Schaufuss Bonini Angelo, (omissis), per il centro aziendale

sito in Saluzzo (CN) - Via Olivero, 2, come importatore da Paesi Terzi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui allegato V, parte B, del sopra citato decreto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 16 novembre 2006, n. 361

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Sartorelli Vivai di Val Pasano s.s., (omissis), per il centro aziendale sito in Chieri (TO) - Strada Valle Pasano, 135;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 16 novembre 2006, n. 362

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 10.071,55 (Cap. 11456/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

– di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Exacta-Optech SpA, V. Bosco 21, S. Prospero (MO), (omissis), per Euro 405,15, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consu-

mabile per laboratori agrochimico Torino e patologia;

b) Montepaone & C. S.a.s., C.so Lombardia, 75 - Autoporto Pescarito - S. Mauro (TO), (omissis), per Euro 496,65; Laiss di Marco Collinelli & C. S.n.c., Via Belfiore, 84/A, Torino, (omissis), per Euro 241,15; Appendino LabLine S.r.l. - Via Ponchielli, 31- 10154 Torino, (omissis), per Euro 317,80 oneri fiscali compresi e al netto dello sconto rispettivamente dello 0,1%, dello 0,5%, dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consumabile per laboratorio agrochimico Torino;

c) Enrico B. S.n.c., C.so Moncalieri, 470/3d - 10133 Torino, (omissis), per Euro 129,50, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto rispettivamente dello 0,5% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, reagenti per laboratorio agrochimico Alessandria;

d) CPS Analitica S.r.l., Via Crosa 67 - 28065 Cerrano (NO) - (omissis), per Euro 6.656,40, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale, consumabili per gascromatografo per laboratorio agrochimico Torino;

e) Erreci S.r.l., V. Roma 18 - 20090 Pieve Emanuele (MI), (omissis), per Euro 340,85, spese di trasporto e oneri fiscali compresi e al netto dello sconto del 3% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, lampada per A.A. GBC per laboratorio agrochimico Ceva;

f) Aspert di Perovanni A. & C. S.n.c., Via Cibrario, 124 - Torino, (omissis), per Euro 1.213,65, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto del 3% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consumabile Thermo per laboratorio agrochimico Torino;

g) Nuova Immagine Siena S.r.l., St.da di Montechiaro 56, Pianella (SI), (omissis), per Euro 270,40, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale, 100 copie estratti articolo tecnico-scientifico per laboratorio entomologia;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La spesa di Euro 10.071,55, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 11456 del bilancio per l'anno 2006 (accantonamento n. 101709).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 16 novembre 2006, n. 363

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 11.143,83 (Cap. 11456/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Savatec Strumenti S.r.l., Via Marochetti, 16/E - 10126 Torino, (omissis), per Euro 608,32, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consumabile per laboratorio agrochimico Alessandria;

b) Nova Chimica S.r.l., V. Galilei 47, Cinisello Balsamo (MI), (omissis), per Euro 2.122,55; VWR International S.r.l., Via Stephenson, 94 - 20157 Milano, (omissis), per Euro 4.428,90, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto rispettivamente del 2% e dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, reagenti per laboratorio agrochimico Torino;

c) Nova Chimica S.r.l., V. Galilei 47, Cinisello Balsamo (MI), (omissis), per Euro 125,66; Savatec Strumenti S.r.l., Via Marochetti, 16/E - 10126 Torino, (omissis), per Euro 178,85, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto rispettivamente del 2% e dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, standard e reagenti per laboratorio agrochimico Ceva;

d) Santis Analytical Italia S.r.l., Via B. Croce 4, Bareggio (MI), (omissis), per Euro 1.437,50; Aspert di Perovanni A. & C. S.n.c., Via Cibrario, 124 - Torino, (omissis), per Euro 911,40, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto rispettivamente dell'1% e del 3% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, consumabili per autocampionatore per laboratorio agrochimico Ceva;

e) LabService Analytica, V. Emilia 51/c - Anzola Emilia (BO), (omissis), per Euro 28,15, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto del 15% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consumabile per laboratorio agrochimico Torino;

f) Nova Chimica S.r.l., V. Galilei 47, Cinisello Balsamo (MI), (omissis), per Euro 1.302,50, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, materiale consumabile per laboratorio agrochimico Torino;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal

uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La spesa di Euro 11.143,83, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 11456 del bilancio per l'anno 2006 (per Euro 916,71 sull'accantonamento n. 100507 e per Euro 10.227,12 sull'accantonamento n. 101709).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 16 novembre 2006, n. 364

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 21.303,97 (Cap. 11391/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alla ditta Intersciantia S.a.s., Via Mazzè, 28 - 10149 Torino, (omissis), per Euro 21.303,97, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dello 0,5% in sostituzione del deposito cauzionale, la fornitura di abbonamenti annuali a pubblicazioni e riviste tecniche e scientifiche fitosanitarie internazionali e nazionali di carattere fitosanitario, riportate nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di esonerare la ditta Intersciantia S.a.s. dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alla ditta Intersciantia S.a.s. dietro presentazione di apposite fatture e del

certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di erogare alla ditta Intersciantia S.a.s., ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro 90 gg. dalla data della fattura/fine mese; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alla ditta citata gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti della ditta Intersciantia S.a.s., ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa di Euro 21.303,97, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 11391 del bilancio per l'anno 2006 (per Euro 17.828,46 sull'accantonamento n. 100707 e per 3.475,51 sull'accantonamento n. 100509).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 378

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell'agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Affidamento fornitura (Cap. 12990/2005 (ora cap. 17314), I. 6298)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Bottega Fagnola S.n.c., V. dei Mercanti 9/A - 10122 Torino - (omissis), per Euro 3.788,64, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto dell'1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, rilegatura libri e periodici;

b) Biblion Società cooperativa, C.so Francia 15, Torino, (omissis), per Euro 18.000,00, oneri fiscali compresi, catalogazione libri comprendente descrizione bibliografica, legami autori e titoli, accessionamento, timbratura e etichettatura, come da SBN;

- di esonerare la ditta Bottega Fagnola dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La spesa di Euro 21.788,64, oneri fiscali compresi, è stata impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per l'anno 2005 (ora Cap. 17314) (I. 6298).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 383

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Garden Mauri di Colombo Maurizio, (omissis), per il centro aziendale sito in Inverio (NO) - Regione Monticelli, 3, come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 384

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per

l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Bellone Samuele, (omissis), per il centro aziendale sito in Boca (NO) - S.S. 142 Piano Rosa, 20; come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.3

D.D. 22 novembre 2006, n. 385

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Acqua e Verde di Lecchi Paolo, (omissis), per il centro aziendale sito in Verbania - Via Al Motto, 11, come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.4

D.D. 23 novembre 2006, n. 387

Attuazione D.G.R. n. 34-2366 del 13.03.2006 - Linee generali riguardanti le procedure necessarie per il completamento nell'anno 2006 dei piani sperimentali provinciali di consulenza aziendale dell'anno 2005 - Secondo impegno di Euro 1.500.000,00 (Cap. n. 17392/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

E' impegnata la somma di euro 1.500.000,00, quale seconda tranche del finanziamento complessivo di euro 2.000.000,00, approvato con D.G.R. n. 34-2366 del 13.03.2006 per il completamento dei programmi sperimentali di consulenza aziendale agricola 2005, nel corso dell'anno 2006.

Detta somma è impegnata sul capitolo n. 17392/06 (acc. n. 101721, disposto con la deliberazione n. 70-4414 del 20 novembre 2006).

La Regione Piemonte potrà concedere un anticipo alle Organizzazioni Professionali Agricole regionali, fino all'80% del finanziamento previsto, secondo le modalità previste nell'allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. 332/12.04 del 2.11.2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 del Regolamento regionale 8R/2002 e dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice 12.4

D.D. 23 novembre 2006, n. 388

S.S.A. - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007. Approvazione del progetto ad attività negoziata dal titolo "Suipascoli - Sviluppo del pascolamento suino nelle Valli Tortonesi": impegno risorse per il primo anno di attività e affidamento per la realizzazione ad Istituzioni tecnico-scientifiche. Euro 9.890,00 (Cap. n. 12115/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007, è approvato il progetto triennale ad attività negoziata dal titolo "SUIPASCOLI - Sviluppo del pascolamento suino nelle Valli Tortonesi", i cui documenti progettuali sono agli atti del Settore Servizi Sviluppo Agricolo.

2. Per la realizzazione del progetto sono instaurate le collaborazioni con le Istituzioni tecnico - scientifiche elencate nella tabella seguente e per i relativi importi indicati:

Istituzione tecnico-scientifica partecipante	Importo in euro
Università degli Studi Dipartimento AgroSelviTer Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO) (omissis)	5.141,00
Università degli Studi Dipartimento Scienze zootecniche Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO)	

(omissis)

4.749,00

Totale

9.890,00

3. Ai sensi della L.R. n. 63/78 e della L.R. n. 8/84 (e s. m. e i.), le collaborazioni a titolo oneroso sono formalizzate mediante sottoscrizione, per accettazione da parte delle Istituzioni tecnico-scientifiche, di Convenzione firmata dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione dirigenziale (allegato 1) di cui è parte integrante.

4. Alla spesa complessiva di Euro 9.890,00, si fa fronte mediante impegno di pari importo sul capitolo 12115 del Bilancio regionale per l'anno 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice 12.4

D.D. 23 novembre 2006, n. 389

S.S.A. - Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007. Approvazione del progetto ad attività negoziata dal titolo "Progetto Girasole: olio vegetale ad uso combustibile". Impegno risorse e affidamento per la realizzazione ad Istituzioni tecnico-scientifiche. Euro 225.172,64 (Cap. 12115/06)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola 2005-2007, è approvato in parziale sanatoria il progetto annuale ad attività negoziata dal titolo "Progetto Girasole: olio vegetale ad uso combustibile", i cui documenti progettuali sono agli atti del Settore Servizi Sviluppo Agricolo.

2. Per la realizzazione del progetto sono instaurate le collaborazioni con le Istituzioni tecnico - scientifiche indicate nella tabella seguente e per i relativi importi indicati:

Istituzione tecnico-scientifica partecipante	Importo in euro (IVA inclusa)
Università degli Studi Dipartimento AgroSelviTer Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO) (omissis)	17.232,96
Università degli Studi Dipartimento Biologia vegetale Viale P.A. Mattioli, 25 10125 Torino (omissis)	39.939,68
Consorzio agrario delle province del Nord Ovest di Cuneo	

Via Bra - Frazione Ronchi
12020 Cuneo
(omissis)

168.000,00

Totale

225.172,64

3. Ai sensi della L.R. n. 63/78 e della L.R. n. 8/84 (e s. m. e i.), le collaborazioni a titolo oneroso sono formalizzate mediante sottoscrizione, per accettazione da parte delle Istituzioni tecnico-scientifiche, di Convenzione firmata dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione dirigenziale (allegato 1) di cui è parte integrante.

4. Alla spesa complessiva di Euro 225.172,64, si fa fronte mediante impegno di pari importo sul capitolo 12115 del Bilancio regionale per l'anno 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice 12.3

D.D. 27 novembre 2006, n. 392

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, rilascio autorizzazione per l'attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Ditta Società Agricola Nebbia di Edda e Lucia S.S., (omissis), per il centro aziendale sito in Pinerolo (TO) - Via Carutti, 8, come produttore di piante e dei relativi materiali di propagazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Codice 12.4

D.D. 28 novembre 2006, n. 398

Servizi di Sviluppo Agricolo - programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola - Impegno terza annualità del progetto triennale di ricerca ad attività negoziata dal titolo "Caratterizzazione del germoplasma piemontese di melo e valutazione del contenuto in sostanze di interesse nutriceutico nei frutti" - Euro 44.324,00 (Cap. 12115/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di approvare, in parziale sanatoria, nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola l'impegno della terza annualità relativa al progetto di ricerca triennale ad attività negoziata, dal titolo "Caratterizzazione del germoplasma piemontese di melo e valutazione del contenuto in sostanze di interesse nutriceutico nei frutti", per un importo complessivo IVA inclusa di Euro 44.324,00

2. di instaurare per la realizzazione del terzo anno di attività, le collaborazioni con le Istituzioni tecnico - scientifiche indicate nella tabella seguente e per i relativi importi a fianco di ognuna indicati:

Istituzione tecnico-scientifica partecipante	Importo totale in euro Anno 2006 IVA inclusa
Dipartimento di Colture Arboree dell'Università di Torino Via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco (TO) (omissis)	22.345,00
Scuola Teorico Pratica Malva Arnaldi Via S. Vincenzo, 48 10060 Bibiana (TO) (omissis)	21.979,00
	44.324,00

3. di formalizzare, ai sensi della L.R. n. 63/78 e della L.R. n. 8/84 (e s. m. e i.), le collaborazioni per il terzo anno di attività mediante sottoscrizione, per accettazione da parte delle Istituzioni tecnico-scientifiche, di Convenzione firmata dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sviluppo Agricolo, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione dirigenziale (allegato 1) di cui è parte integrante.

4. di far fronte alla spesa per il terzo anno di attività, pari a Euro 44.324,00 IVA inclusa, mediante impegno di importo corrispondente sul capitolo 12115 del Bilancio regionale per l'anno 2006 (accantonamento n. 100473).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art.16 del D.P.G.R. n. 8/R 2002.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice 12.4

D.D. 29 novembre 2006, n. 399

L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 7, comma 5 - Attuazione DGR n. 59 - 2594 del 10.04.2006 - "Programma di assistenza tecnica in favore delle cooperative agricole piemontesi" - Impegno contributo Euro 500.000,00 (Cap. 15689/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di adottare, in attuazione della D.G.R. n. 59-2594 del 10.04.2006, le istruzioni operative nonché la modulistica e le schede di rilevazione audit riportate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (che fanno parte integrante della presente determinazione), riguardanti il "Programma di assistenza tecnica alla cooperazione" per l'anno 2006;

2. di individuare quali destinatari del relativo contributo i Consorzi regionali di cooperative agricole, di emanazione degli Enti regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello regionale, così come meglio definiti al punto 2 dell'allegato 1 alla presente determinazione;

3. di impegnare per la realizzazione del Programma in oggetto la somma di Euro 500.000,00, a valere sulle risorse iscritte al capitolo 15689 del bilancio regionale per l'anno 2006, accantonamento 101181, disposto con DGR n. 42-3247 del 26 giugno 2006.

L'individuazione dei beneficiari ed il riparto delle risorse verranno effettuati dopo la presentazione dei programmi di attività da parte dei destinatari del contributo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 8R/2002.

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice 14.4

D.D. 6 novembre 2006, n. 749

Spese relative alla corrispondenza postale ed alle comunicazioni telegrafiche - Impegno della somma di euro 4.000,00= sul Capitolo 13019/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare la somma di euro 4.000,00= sul Capitolo 13019/2006 per spese per la corrispondenza postale e per le comunicazioni telegrafiche e telex del Settore Economia Montana - Sede di Cuneo - per l'anno 2006 a favore delle Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Cuneo.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.7

D.D. 7 novembre 2006, n. 754

Funzionamento Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio - Canone di locazione per custodia automezzi regionali - Liquidazione fatture dei mesi di Ottobre e Novembre 2006 - Capitolo 13816/2006 - (Impegno n. 1873/06) - Euro 1.199,52

(omissis)

Il Direttore Regionale Vicario
Andrea Ezio Canepa

Codice 14.7

D.D. 13 novembre 2006, n. 768

Spese per la liquidazione delle indennità di missione del personale regionale dipendente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio - Mesi da Gennaio a Settembre 2006 - Capitolo 11059/2006 - (Impegno n. 23) - Euro 1.006,03

(omissis)

Il Direttore Regionale Vicario
Andrea Ezio Canepa

Codice 14.4

D.D. 15 novembre 2006, n. 779

Spese obbligatorie relative al Personale regionale - Liquidazione e pagamento delle indennità di trasferta al Personale assegnato al Settore Economia Montana - Sede di Cuneo - Periodo: Maggio/Ottobre 2006 - per l'importo di euro 1.823,52= sul Capitolo 11059/2006

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 20 novembre 2006, n. 799

Regolamento (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 - Misura J "Interventi di miglioramento pascoli di proprietà di Enti pubblici" - Comunità Montana Valchiussella (TO) - Comune di Trausella - Alpe "Piera - Torretta" - terzo progetto - Revoca concessione del contributo

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 20 novembre 2006, n. 800

Regolamento (CE) 1257/99 - Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2000-2006 - Misura J "Interventi di miglioramento pascoli di proprietà di Enti pubblici" - Comunità Montana Valli Gesso, Vermentagna e Pesio (CN) - Comune di Valdieri - Alpe "Arpiun" - Revoca concessione del contributo

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 818

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Arneodo Michele da Montessoro Grana (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Pentenera" del Comune di Pradlevés (CN)

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 819

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Canavese Ernesto da Garessio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Colla Casotto" del Comune di Garessio

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 820

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Carrara Paolo da Priola (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Gascio" del Comune di Priola

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 821

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Cucchiatti Lucia da Dronero (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Grangia" del Comune di Macra (CN)

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 822

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Daniele Enrico da Lequio Tanaro (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Pilone del Moro" del Comune di Boves (CN)

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 824

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Magnaldi Domenico da Garessio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Persietta" del Comune di Garessio

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 825

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Mauro Bartolomeo da Chiusa di Pesio (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in

localita' "cascina San Michele" del Comune di Chiusa di Pesio

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 827

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Salvetti Daniele da Ceva (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in localita' "Poggi Santo Spirito" del Comune di Ceva

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.3

D.D. 27 novembre 2006, n. 832

Regio Decreto n. 3267/1923 e Legge Regionale n. 45/1989 - Ditta: Colomion S.p.A. - Comune: Bardonecchia - Localita': Jafferau - Beauvoir - Lavori: ristrutturazione pista da sci tra loc. Horres e piazzali di partenza telecabina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 la Ditta Colomion S.p.A. con sede in Bardonecchia - Regione Molino, 18 ad effettuare le trasformazioni del suolo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione pista da sci tra loc. Horres e piazzali di partenza telecabina da realizzarsi su terreni iscritti a Catasto al Foglio 31, mappali vari del Comune di Bardonecchia e ai Fogli 7 - 9, mappali vari del Comune di Bardonecchia (Censuario Millaures).

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, titolo VI - articoli 76 e 77 - "Norme per i movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi":

1) Dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l'estirpo della vegetazione.

2) Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.

3) Tutte le superfici di scoperta dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle.

4) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui della eliminazione di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d'acqua in genere.

Dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documen-

tazione presentata ed essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) I mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

b) Tutte le aree di cantiere e le superfici di intervento dovranno essere recuperate con idoneo inerbimento e, dove previsto, con la posa di geoteti in juta.

c) Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

d) Il materiale da utilizzarsi per la realizzazione della prevista struttura di sostegno in terre rinforzate dovrà essere sottoposto a selezione, impiegando il materiale a pezzatura più grossolana nella parte verso monte, con funzione drenante; nel corso dei lavori dovrà essere garantita la presenza di un geologo professionista per verificare l'effettiva idoneità, in conformità con le previsioni progettuali, del materiale di riporto per il suo utilizzo nella realizzazione delle terre rinforzate.

I lavori dovranno essere portati a termine entro Cinque Anni dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi della L.R. n. 45/89 art. 8 il titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere ad effettuare il versamento della somma di Euro 2.480,00= quale deposito cauzionale, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.

Si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico ai sensi della Deliberazione della Giunta del Comune di Bardonecchia n. 398 in data 03/02/1989.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Carlo Torrenzo

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 835

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Garnero Giuseppe da Sampeyre (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "Stagnero" del Comune di Sampeyre

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 14.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 836

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, articolo 14 - Autorizzazione alla Ditta Giusiano Giovanni da Frassino (CN) per taglio piante d'alto fusto radicate in località "strada Cros" del Comune di Frassino

(omissis)

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Codice 18.2

D.D. 15 novembre 2006, n. 215

Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione. Erogazione di euro 137.500,00 agli aventi titolo (Capitolo 26472 - Impegno 2756/2005)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di erogare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore dei 21 beneficiari indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l'importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 137.500,00 già impegnati con determinazione dirigenziale n. 116 del 20 luglio 2005 sul capitolo n. 26403 (ora capitolo 26472/2006) - impegno 2756 - del bilancio 2005.

Avverso la presente determinazione è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/r/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 18.2

D.D. 15 novembre 2006, n. 216

Bando pubblico di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abita-

zione. Erogazione di euro 210.000,00 agli aventi titolo (Capitolo 16959 - Impegno 6756/2005)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di erogare, quale contributo in conto capitale per il recupero della prima abitazione, a favore dei 26 beneficiari indicati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, l'importo ad ognuno assegnato per un totale complessivo di euro 210.000,00 già impegnati con determinazione dirigenziale n. 199 del 24 novembre 2005 sul capitolo n. 11996 (ora capitolo 16959/2006) - impegno 6756 - del bilancio 2005.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/r/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 18.2

D.D. 21 novembre 2006, n. 218

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 7.648,33 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia Flavia a proprietà indivisa - Intervento nel Comune di Dronero (CN) - cod. intervento n. 9F/2-056LO

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 18.2

D.D. 21 novembre 2006, n. 219

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 20.654,80 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia La Lavoratori - Intervento nel Comune di Savigliano (CN) - cod. intervento n. 9F/2-069LO

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 18.2

D.D. 21 novembre 2006, n. 220

L.R. n. 31/99 - Scheda Edilizia Agevolata - Fondo Investimenti Piemonte 1999. Erogazione di anticipazione finanziaria di Euro 15.490,00 (Imp. 4821/02) - Operatore Soc. Coop. Edilizia Madonna del Pilone - Intervento nel

Comune di Caselle Torinese (TO) - cod. intervento n. 9F/2-116PR

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 18.3

D.D. 21 novembre 2006, n. 221

Nomina Presidente I^a Commissione ex art. 9, L.R. n. 46/95 e s.m.i. operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, in sostituzione di precedente componente dimissionario

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di nominare il Dott. Franco Gamba alla Presidenza della I Commissione ex art. 9 della L.R. n. 46/1995 e s.m.i. operante presso l'Agenzia Territoriale per la Casa della Prov. di Torino, in sostituzione del precedente componente dimissionario.

L'incarico attribuito con il presente provvedimento avrà termine alla scadenza della succitata Commissione, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini

Codice 18.4

D.D. 22 novembre 2006, n. 222

Piano Operativo Regionale "20.000 abitazioni in affitto". Presa d'atto redistribuzione finanziamento. Cooperativa Mimosa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per quanto espresso in premessa:

di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 3293 del 7 novembre 2006 avente ad oggetto: D.G.R. 24 febbraio 2003 n. 4-8482 - Programma Sperimentale di edilizia residenziale pubblica "20.000 abitazioni in affitto" - Intervento edilizio in Corso Acqui - Alessandria. Ridistribuzione finanziamento concesso alla Cooperativa Mimosa.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Adriano Bellone

Codice 18.2

D.D. 27 novembre 2006, n. 225

**Programmi innovativi in ambito urbano denominati
“Contratti di Quartiere II” - Comune di Biella - Acquisi-
zione immobili - Erogazione del finanziamento di Euro
742.633,00 assegnato con DGR n. 19 - 3932 del 2 ottobre
2006 ed impegnato con D.D. n. 170 del 18 settembre 2006
(imp. n. 4151)**

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Codice 19.8

D.D. 13 ottobre 2006, n. 185

**Erogazione di contributi ai Comuni per l'adeguamento
dei P.R.G. al Piano di Assetto Idrogeologico. Impegno di
spesa sul cap. 22665/06 di Euro 197.069,97**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di erogare ai Comuni, di cui all'allegato elenco, i
saldi dei contributi per le verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 18, com-
ma 2, delle N.T.A. del D.P.C.M. 24.05.2001 pubblica-
to sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001 a favore di quei
Comuni che hanno concluso e comunicato l'esito
delle verifiche, come previsto nella D.G.R. n. 1-819
del 15/09/2000, n. 7-1843 del 28/12/2000, n. 17-4387
del 12/11/2001, n. 48-9277 del 05/05/2003 e n. 18-
14452 del 29.12.04;

di impegnare la somma necessaria di euro
197.069,97 (Acc. n. 100875) sul capitolo 22665 del
bilancio regionale per l'esercizio 2006.

Il Dirigente responsabile
Luisa Vicentini

Allegato

N.	PR	Comune	Finanziabile €	Ammesso €	Saldo €
1	AL	ACQUI TERME	25.822,84	18.075,99	9.038,00
2	AL	BORGHETTO DI BORBERA	11.475,67	8.032,97	4.016,49
3	AL	PONTI	20.709,92	14.496,95	7.248,47
4	AT	CERRO TANARO	16.800,00	11.760,00	5.880,00
5	AT	TONCO	15.820,00	11.074,00	5.537,00
6	AT	VINCHIO	18.120,92	12.684,18	6.342,09
7	BI	AILOCHE	12.154,30	8.507,59	4.254,00
8	BI	ANDORNO MICCA	16.564,00	11.594,46	5.797,40
9	BI	PIEDICAVALLLO	21.100,00	14.769,63	7.384,82
10	CN	CELLE DI MACRA	15.788,09	11.051,66	5.525,83
11	CN	CEVA	26.405,92	18.484,15	9.242,07
12	CN	COSSANO BELBO	14.734,52	10.314,16	5.157,08
13	CN	MAGLIANO ALPI	14.881,00	10.416,42	5.208,35
14	CN	MARENE	12.063,30	8.444,07	4.222,04
15	CN	PIOBESI D'ALBA	19.009,75	13.306,82	6.653,26

N.	PR	Comune	Finanziabile €	Ammesso €	Saldo €
16	CN	ROSSANA	12.390,83	8.673,38	4.336,69
17	CN	SANTO STEFANO ROERO	15.183,73	10.628,17	5.314,08
18	NO	CASALVOLONE	12.731,00	8.911,70	4.455,85
19	TO	CINZANO	15.280,00	10.696,00	5.348,00
20	TO	MONTANARO	29.630,42	20.740,91	10.370,45
21	TO	NONE	15.191,06	10.633,33	5.316,67
22	TO	SESTRIERE	17.575,30	12.302,52	6.151,26
23	TO	SETTIMO VITTONI	11.900,00	8.330,00	4.165,00
24	TO	VOLPIANO	20.793,00	14.555,10	7.277,55
25	VB	CANNOBIO	46.556,00	32.589,20	16.294,60
26	VB	DOMODOSSOLA	18.075,99	12.653,19	6.326,60
27	VB	STRESA	25.000,00	17.500,00	8.750,00
28	VB	STRESA	32.599,00	22.819,13	11.409,57
29	VC	GATTINARA	28.705,00	20.093,50	10.046,75
TOTALE			563.061,56	394.139,18	197.069,97

Codice 27.1

D.D. 27 ottobre 2006, n. 152

Impegno della somma di Euro 80.000,00 sul cap. 13618/06 (A. 101542) da erogare al Servizio Epidemiologia per la Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive (SEREMI) dell'ASL 20 di Alessandria per il coordinamento attività previste dal progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2006 del Ministero della Salute "Miglioramento della copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in età pediatrica"

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di Euro 80.000,00= già accantonata con D.G.R. n. 34-4054 del 17.10.06 sul cap. 13618/2006 (A. 101542), cod. SIOPE 1364, da erogare al Servizio di Epidemiologia dell'ASL n. 20 di Alessandria (Se.R.E.M.I.), individuato quale struttura regionale di riferimento, con funzioni di coordinamento, per la progettazione e l'avvio delle attività previste dal progetto di ricerca: "Miglioramento della copertura vaccinale dei pazienti con patologia cronica in età pediatrica".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 27.1

D.D. 2 novembre 2006, n. 159

Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL n. 10 per la realizzazione di progetti di interesse regionale nel settore della prevenzione. Collaborazione del Dr. Paolo Laurenti

(omissis)

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 27.2

D.D. 24 novembre 2006, n. 183

Erogazione acconto contributi ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 75/95, per gli interventi di lotta alle zanzare anno 2006, per una somma complessiva di Euro 450.863,16 sul cap. 21943/2006.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di erogare l'importo di Euro 450.863,16, impegnato con determinazione n. 133 del 22.09.2006 (I. 4301) sul cap. 21943/2006, a favore dei seguenti Comuni,

quale acconto per le attività di lotta alle zanzare anno 2006:

Acqui Terme 19.754,40
Alessandria 119.060,47
Asti 5.702,58
Avigliana 9.839,67
Castello di Annone 12.120,45
Leinì 25.612,81
Montalto Dora 19.555,00
Novara 22.361,01
Rivarolo Canavese 50.407,92
San Mauro 44.603,91
Torino 40.248,63
Torrazza Piemonte 39.749,61
Verbania 16.626,02
Vercelli 25.220,69
Totale 450.863,16

come dettagliatamente indicato nella tabella "A", allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Codice 27.1

D.D. 27 novembre 2006, n. 187

Finanziamento progetti di ricerca sanitaria finalizzata - D.G.R. n. 13 - 6011 del 13 Maggio 2002. Erogazione saldo 20% ai beneficiari - CAP. 15566/2004 codice SIOPE 1545 (EX CAP. 10907/2004) (I. 5884)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di erogare la somma complessiva di Euro 15.093,65 quale saldo pari al 20% dell'importo finanziato, ai beneficiari di cui all'allegato A), che fa parte integrante della presente determinazione, di cui al bando di ricerca sanitaria finalizzata, approvato con D.G.R. n. 13-6011 del 13 maggio 2002;

- di far fronte alla spesa con i fondi già previsti al cap. 15566/2004 codice SIOPE 1545 (ex cap. 10907/2004) - I. 5884.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino

Codice 32.1

D.D. 15 novembre 2006, n. 263

Art. 3 comma 1 lett. c) e art. 5 bis della l.r. n. 61/1996 e s.m.i. Assegnazione contributi per le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente delle Scuole dell'infanzia autonome. Esercizio 2006. Importo euro 180.313,85 (Cap. 17687/2006 e Cap. 14699/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, l'assegnazione, a favore delle Scuole dell'Infanzia autonome e degli Enti ed Associazioni risultanti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, dei contributi per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle Scuole dell'infanzia, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi e per la somma complessiva di Euro 180.313,85, in applicazione degli artt. 3 comma 1 lett. c) e 5 bis della l.r. n. 61/1996 così come modificata dalla l.r. n. 40/2004.

Il contributo sarà liquidato per una quota pari al 70% ad approvazione del piano di riparto dei fondi a disposizione e per la restante quota del 30% successivamente alla rendicontazione dell'intera spesa sostenuta per la realizzazione del progetto formativo per le motivazioni in premessa specificate.

Alla spesa complessiva di Euro 180.313,85 si fa fronte per Euro 100.000,00 con lo stanziamento di cui al capitolo 17687 (A 101169) e per Euro 80.313,85 con lo stanziamento di cui al capitolo 14699 (A 101166) del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2006 per le motivazioni in premessa specificate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato

Direzione 32.1 - Istruzione

Allegato A

l. r. 61/1996 e s.m.i. - art. 3 comma 1 lett. c) e art. 5 bis - a. s. 2006-2007							
Ente organizzatore	Prov	Denominazione corso	Sez.	Scuole	Contributo assegnato	Anticipo	Saldo
FISM Torino	TO	Corso A: Il disagio del bambino a casa e a scuola: i problemi degli educatori. Corso B: Formazione per insegnanti della scuola dell'infanzia paritaria. Corso C: Laboratori dell'I' TER (Ist. Torinese per un'educazione responsabile)* Corso D: Formazione per coordinatrici didattiche di scuola dell'infanzia paritaria.	583	192	€ 79.016,00	€ 55.311,20	€ 23.704,80
FISM Novara e VCO	NO-VCO	Corso A: Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola dell'infanzia (a Novara) Corso B: Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola dell'infanzia (a Gravelona Toce) Corso C: Formazione per coordinatrici delle attività educative e didattiche della scuola dell'infanzia. Corso D: Formazione per RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) E: Formazione per la sicurezza degli alimenti; sistema HACCP.	197	73	€ 25.464,00	€ 17.824,80	€ 7.639,20
Progetto Donna Più - BI	BI	NO! NO! NO! Conflitto, aggressività, opposizione.... Un problema di regole?	16	8	€ 3.570,00	€ 2.499,00	€ 1.071,00
SIA G. Bionda - Rivalta di Torino	TO	Il disturbo psicomotorio in età prescolare.	4		€ 722,00	€ 505,40	€ 216,60
SIA G Battista Reyneri Genola - CN	CN	I segnali di disagio dei bambini in età prescolare.	4		€ 380,00	€ 266,00	€ 114,00

Direzione 32.1 - Istruzione

Allegato A

Ente organizzatore	Prov	Denominazione corso	Sez.	Scuole	Contributo assegnato	Anticipo	Saldo
FISM Cuneo	CN	Corso A: Lo sviluppo del bambino dai tre ai sei anni: tappe evolutive, competenze, modalità espressive e parametri di osservazione. Corso B: Approfondimenti al corso A. Corso C: Educazione religiosa. Corso D: Come organizzare e condurre un laboratorio. Corso E: Nuove tecnologie. Corso F: Sicurezza e igiene del lavoro. Corso G: Il vivere quotidiano.	194	83	€ 40.847,00	€ 28.592,90	€ 12.254,10
FISM Asti	AT	Progettare, valutare, documentare nella scuola dell'infanzia.	71	33	€ 6.400,00	€ 4.480,00	€ 1.920,00
SIA Santa Teresa - Chieri	TO	I colori del cuore.	5		€ 2.264,85	€ 1.585,40	€ 679,45
FISM Alessandria	AL	Corso A: Portfolio-Analisi del percorso educativo compiuto dal bambino. Corso B: Esplorare, conoscere e progettare: scienza, comunicazione, creatività. Corso C: La relazione. Corso D: La gestione dell'affettività. Corso E: La valutazione del servizio: etero e autovalutazione. Corso tecnico: Gli strumenti individuali di formazione ed aggiornamento.	85	43	€ 21.650,00	€ 15.155,00	€ 6.495,00
TOTALE			1159		€ 180.313,85	€ 126.219,70	€ 54.094,15

Codice 32

D.D. 15 novembre 2006, n. 264

Partecipazione del Carlo Actis Dato Quartet al Fremantle Festival e al Melbourne International Jazz Festival 2006. Spesa di euro 5.460,00 (o.f.i.) (cap. 12691/06)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare ed autorizzare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in premessa, una spesa complessiva di Euro 5.460,00 (sconto e o.f.i.), a copertura dei costi sostenuti dalla Patagonia Trekking s.a.s. di Torino, per l'emissione dei biglietti aerei per gli artisti del Carlo Actis Dato Quartet che prenderanno parte, quale rappresentanza regionale, al "Fremantle Festival" il 26 novembre p.v. e all' "Italian Jazz in Melbourne 2006" il 29-30 novembre e 1 dicembre 2006.

La spesa complessiva di Euro 5.460,00 (sconto e o.f.i.), verrà liquidata alla Patagonia Trekking s.a.s. di Torino, ad emissione dei biglietti aerei, dietro presentazione di regolare fattura/estratto conto vista per regolarità dal Direttore o dal Dirigente competente e intestata alla Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo.

La Patagonia Trekking s.a.s. è esonerata dall'obbligo del deposito cauzionale in quanto in sede di trattativa ha applicato uno sconto sui servizi prestati.

Alla spesa di Euro 5.460,00 (sconto e o.f.i.) si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 12691 (A. 101115) del bilancio regionale 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.4

D.D. 15 novembre 2006, n. 265

Revoca contributo di Euro 15.000,00 assegnato con determinazione n. 160 del 30.06.2004 alla Città' di Ivrea per la realizzazione del film intitolato "Gli esclusi" (successivamente modificato in "Il sole alla finestra") di Alberto Negro.

(omissis)

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.1

D.D. 15 novembre 2006, n. 266

L.R. 10/2003. Rettifica delle Determinazioni n. 147 del 4.7.2006 e n. 160 del 10.7.2006. Anno scolastico 2005/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, il contributo di euro 3.300,00 alla domanda n. 14001 - Secondi Erica;

- di rettificare la determinazione n. 147 del 4.7.2006 inserendo nell'allegato la domanda n. 14001 - Secondi Erica per l'importo di euro 3.300,00 e cancellandola dall'allegato 1 della determinazione n. 160 del 10.7.2006;

- di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro 3.300,00 già impegnato con determinazione n. 247 del 3.11.2006 (impegno n. 2918/2006), a favore del richiedente Secondi Erica.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32

D.D. 15 novembre 2006, n. 267

Esercizio finanziario 2006. Residui passivi, economie di spesa e riduzione impegni. Importo complessivo di 12.331,57 euro (capitoli vari, impegni vari).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di ridurre, per le considerazioni e motivazioni indicate in premessa, gli impegni di spesa assunti, dettagliati nell'allegato alla presente per farne parte integrante, per un importo complessivo di euro 2.331,57.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.3

D.D. 15 novembre 2006, n. 268

Determinazione n. 262 del 13 novembre 2006. Diffusione della cultura italiana all'Estero. Organizzazione di una mostra - scambio di giovani artisti piemontesi presso gli Istituti Italiani di Cultura di Budapest e Cracovia. Affidamento incarico alla MarioGros Industrie Grafiche di Torino per la stampa di un pieghevole informativo. Spesa Eur 662,40 (cap. 12691/06)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di affidare l'incarico, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta MarioGros Industrie Grafiche di Torino per la fornitura di 600 copie di un pieghevole informativo da distribuire durante il periodo di esposizione della mostra-scambio di giovani artisti che verrà realizzata presso gli Istituti Italiani di Cultura di Budapest e Cracovia nel periodo dicembre 2006 - marzo 2007;

di impegnare a tal fine la somma di Euro 662,40 (IVA inclusa) che verrà liquidata alla MarioGros a consegna del materiale, che dovrà avvenire entro il 30 novembre p.v., dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Dirigente competente.

La ditta su indicata, è esonerata dall'obbligo del deposito cauzionale in quanto in sede di trattativa ha applicato uno sconto sulla fornitura. L'incarico sarà affidato per mezzo di lettera sugli usi del commercio. In caso di ritardo, imputabile alla ditta, nella consegna del materiale verrà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale pari a Euro 30,00.

Alla spesa complessiva di Euro 662,40 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 12691 (accantonamento n. 101115) del bilancio regionale per l'anno 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32

D.D. 16 novembre 2006, n. 269

Mostra Experimenta 2006 "Intorno al futuro. Viaggio nelle tecnologie invisibili". Ulteriore affidamento incarichi in corso di svolgimento della manifestazione. Spesa in parziale sanatoria di Euro 105.948,00 (Cap. 12666/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di 105.948,00 euro;

- di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, in parziale sanatoria, gli incarichi relativi ai lavori e alle forniture descritte in premessa alle ditte di seguito elencate per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

- Associazione Extramuseum (Torino), per ciclo di otto conferenze a tema, e Festival di Genova, con una conferenza dal titolo "La mente dei campioni", Euro 12.000,00 (o.f.i.);

- Società Poliedra (Torino), per "La notte bianca dei Ricercatori", Euro 5.040,00 (o.f.i.);

- Società Poliedra (Torino), per "La notte bianca per la Settimana nazionale di educazione all'energia sostenibile", per sostituzione elementi danneggiati "Bici sul filo" e "Rettilario", noleggio e installazione generatore aria calda per i GiovedìScienza, Euro 6.960,00 (o.f.i.);

- Società Time & Mind (Torino), per realizzazione e sviluppo sceensever, modifiche layout grafico software test e fornitura di n. 400 cataloghi per partecipazione Experimenta al Festival della Scienza di Genova, Euro 2.960,00 (o.f.i.);

- Ditta Vanguard (Torino), per allestimento grafico al Festival della Scienza di Genova, Euro 4.176,00 (o.f.i.);

- Studio Silvano Guidone & Associati di Torino, per impianti di fotolito per Experimenta06, costi relativi alla studio creativo e ideazione della campagna esecutivi, realizzazione servizio fotografico e stampa cartoline per lancio Experimenta07 al Salone del Gusto di Torino, Euro 33.984,00 (o.f.i.).

- Ditta Zichella Geom. Saverio (Torino), per ripristino fessurazioni "zona orsi" e ripristini su coperture locali "Ippopotamo", causa crollo parete, Euro 9.636,00 (o.f.i.);

- Ditta Ages (Torino), per la stampa di n. 15.000 copie del pieghevole, Euro 984,00 (o.f.i.);

- Museo A come Ambiente (Torino), per allestimento exhibit, al Festival della Scienza di Genova, Euro 29.208,00 (o.f.i.).

- OAF-I, Organizzazione di Aiuto Fraternal-Italia (Torino), per l'acquisto di n. 83 copie del calendario 2007, Euro 1.000,00 (o.f.i.).

Le ditte su indicate, sono esonerate dall'obbligo del deposito cauzionale in quanto in sede di trattativa hanno applicato uno sconto sui servizi e le forniture. La liquidazione e il pagamento delle spettanze previste, avverrà dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Direttore Regionale competente a conclusione dei servizi e a fine lavori richiesti. Gli incarichi saranno affidati per mezzo di lettera sugli usi del commercio in cui verrà specificata la penale da applicare nel caso di ritardi o inadempienze imputabili alle ditte.

Alla spesa di Euro 105.948,00, si fa fronte con impegno sul cap. 12666 (A 101293).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.1

D.D. 16 novembre 2006, n. 270

L.r. 58/1978, contributi per iniziative culturali rivolte al mondo scolastico. Parziale rettifica delle determinazioni n. 186 e n. 187 del 7 agosto 2006. Integrazione spesa di Euro 160.400,00 (cap. 17677/2006, imp. 3680)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di rettificare per le motivazioni in premessa specificate la propria precedente determinazione n. 186 del 7 agosto 2006 ammettendo a contributo regionale ex L.R. 58/78 anno 2006 le iniziative elencate nell'elenco allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante per gli importi a fianco di ciascuna indicati e con le motivazioni lì specificate;

- di rettificare conseguentemente l'elenco allegato alla determinazione n. 187 del 7 agosto 2006 escludendo da tale elenco le iniziative inserite nell'elenco allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante ed inserendo, per le motivazioni specificate nell'elenco allegato alla presente determinazione tra le iniziative non ammesse a contributo il progetto "Teatrinsieme" presentato dall'Istituto Comprensivo di Brusasco;

- di incrementare di Euro 15.000,00 per le motivazioni in premessa specificate il contributo assegnato con la determinazione dirigenziale n. 186 del 7 agosto 2006 all'Associazione AIACE Torino per il progetto "Cinema e scuola 2006/07 20° edizione Corsi per insegnanti e studenti";

- di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l'impegno n. 3680 dell'importo di Euro 160.400,00 sul cap. 17677 del bilancio per l'anno 2006 (n. accantonamento 101296);

- di mantenere inalterate le altre indicazioni previste nella determinazione sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.3

D.D. 20 novembre 2006, n. 273

Parziale rettifica, per mero errore materiale, della Det. n. 255 del 06.11.2006 per quanto riguarda l'individuazione del Capitolo di spesa e ulteriore acquisizione di volumi e CDbook di interesse regionale per la loro diffusione sul territorio piemontese a Enti, Scuole e Biblioteche pubbliche. Spesa Euro 18.400,00 (o.f.i.) Cap. 11394/06

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, la parziale rettifica della Determinazione n. 255 del 6.11.2006, solo per quanto attiene l'imputazione del capitolo, sostituendo al cap. 12691 il cap. 11394;

- di approvare una spesa complessiva di euro 18.400,00 (o.f.i.), per l'acquisizione di volumi, cataloghi e CD di interesse regionale, da distribuire sul territorio piemontese a Enti, Scuole e Biblioteche pubbliche, come di seguito dettagliata:

- n. 400 copie del volume "Noel Tonight" di Eugenio Guglielminetti, pubblicato dalla Fondazione Eugenio Guglielminetti di Asti, a euro 15,00 a copia, per un importo complessivo di euro 6.000,00 (o.f.i.);

- n. 500 copie del volume "Cibo, cultura materiale, esodo e movimenti migratori. Il Caso istriano, fiumano, dalmata", pubblicato da Franco Angeli srl, a euro 16,80 a copia, per un importo complessivo di euro 8.400,00 (o.f.i.);

- n. 200 copie del volume "Io, Costantino Nigra", stampato da IGMH Dessì di Roma, a euro 10,00 a copia, per un importo complessivo di euro 2.000,00 (o.f.i.);

- n. 200 copie del cdbook "Bundì bundì, deme na strina a mi", pubblicato da N.O.T.A. di Udine, a euro 10,00 a copia, per un importo complessivo di euro 2.000,00 (o.f.i.).

Le case editrici e le tipografie in elenco sono esonerate dall'obbligo del deposito cauzionale in quanto hanno effettuato miglioramento prezzo sui servizi. L'incarico sarà affidato per mezzo di lettera sugli usi del commercio, in cui verranno specificati i tempi e la penale che sarà applicata in caso d'inadempienza o ritardi imputabili alle ditte stesse.

Alla spesa complessiva di euro 18.400,00 (o.f.i.) si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 11394 (accantonamento n. 101114) del bilancio regionale per l'anno 2006.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice 32.3

D.D. 20 novembre 2006, n. 274

D.p.r. 616/1977 art. 49 - Programma di assegnazione di contributi a favore di Associazioni culturali proponenti per l'anno 2006 attività di educazione permanente a carattere regionale. Spesa di euro 202.000,00 (capitolo 17672/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione dei criteri di cui alla d.g.r. n. 39-3133 del 12 giugno 2006 e a sostegno delle attività di educazione permanente a carattere regionale organizzate nel 2006, l'assegnazione di contributi per una spesa complessiva di Euro 202.000,00 a favore dei soggetti e negli importi di cui all'Allegato A, parte costitutiva e integrante della presente determinazione.

Alla spesa complessiva di Euro 202.000,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 17672 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'accantonamento n. 101247/2006 disposto dalla d.g.r. 73-3395 dell'11 luglio 2006.

Ad avvenuta esecutività della presente determinazione, il Dirigente del Settore competente provvederà a liquidare ai soggetti inclusi nell'Allegato A l'anticipo del contributo nella misura dell'80% dell'importo assegnato, in ragione del fatto che le iniziative approvate risultano attivate alla data odierna. Per i soggetti eventualmente inclusi nel Programma di contributi di cui alla determinazione n. 268/32 del 15 novembre 2005 la liquidazione dell'anticipo del contributo sarà vincolata alla presentazione della rendicontazione didattica e finanziaria relativa all'attività svolta nell'anno 2005.

La liquidazione a conguaglio del contributo assegnato verrà effettuata dal Dirigente del Settore competente e avverrà a seguito della presentazione, da parte dei soggetti inclusi nell'Allegato A, della rendicontazione afferente le attività svolte e concluse, comprensiva di relazione illustrativa e bilancio consuntivo. La rendicontazione dovrà essere presentata dai soggetti interessati nei seguenti termini:

- entro il 15 gennaio 2007 per le attività svolte e concluse entro il 30 novembre 2006;
- entro 45 giorni dalla conclusione per le attività terminate successivamente al 30 novembre 2006.

Il mancato rispetto dei suindicati termini di presentazione della rendicontazione comporterà di conseguenza la non-liquidazione del contributo a saldo. La misura del saldo sarà comunque commisurata alla parte delle attività proposte e approvate effettivamente svolta.

Inoltre, qualora il bilancio consuntivo esponga una spesa complessiva inferiore del 15% rispetto alla spesa complessiva indicata nel bilancio preventivo, sarà obbligo del beneficiario di presentare a questa Direzione ampia e dettagliata relazione finanziaria circa le motivazioni che hanno determinato il discostamento tra le spese previste e le spese sostenute. In seguito a verifica, questa Direzione potrà provvedere al proporzionale ridimensionamento del contributo sia attraverso la riduzione o la non liquidazione del saldo, sia anche attraverso il recupero parziale o totale dell'anticipo già erogato.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale competente nei termini e nelle modalità di legge ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordina-

mento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato

Allegato A

Programma di assegnazione di contributi a favore di Associazioni culturali
proponenti per l'anno 2006 attività di educazione permanente a carattere regionale
(D.p.r. 616/1977 art. 49)

Nr.	Associazione culturale beneficiaria del contributo	Sede	Prov	Denominazione dell'attività approvata e sostenuta dal contributo	Sede/i di svolgimento	Prov	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Accademia di alta formazione artistica e musicale "Lorenzo Perosi"	Biella	BI	Quattordici corsi di alto perfezionamento musicale, due corsi di perfezionamento in liuteria e due seminari di specializzazione musicale previsti nell'anno solare 2006	Vigliano Biellese	BI	20.000,00 €
2	ICONS (International Center of New musical Sources)	Novara	NO	Corsi di alto perfezionamento musicale in flauto rivolti a musicisti diplomati e previsti nell'anno solare 2006: un corso triennale, un corso annuale e due master-classes	Novara	NO	5.000,00 €
3	Associazione "La Nuova Arca"	Torino	TO	Progetto "Accademia della Voce di Torino" X edizione / anno formativo 2006/7: a) Tre master-class di canto lirico; b) Tredici lezioni-concerto	Torino Racconigi	TO CN	51.000,00 €
4	Accademia Suzuki Talent Center	Torino	TO	Corsi di formazione musicale Metodo Suzuki, previsti nell'anno formativo 2006/2007: a) Corsi decennali per il conseguimento del Diploma Suzuki; b) Corsi triennali e pluriennali post-Diploma Suzuki finalizzati all'ammissione in Conservatorio secondo il nuovo ordinamento a carattere universitario	Torino	TO	20.000,00 €
5	Associazione "Qanat Arte e Spettacolo"	Torino	TO	Scuola di Circo 2006/2007: corsi biennali di formazione per artista di circo contemporaneo, da tenersi nell'anno formativo 2006/2007	Torino, Grugliasco	TO	36.000,00 €
6	Associazione TAO	Torino	TO	Progetto "Equilibrio psico-fisico 2006/2007": percorso formativo alla consapevolezza dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo nel rapporto con sé e nelle relazioni con il gruppo, rivolto a soggetti e operatori della marginalità e della devianza sociale, programmato nell'anno formativo 2006/2007.	Torino Pianfei	TO CN	70.000,00 €
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI							202.000,00 €

Codice 32.3

D.D. 21 novembre 2006, n. 275

Prima parte dei lavori occorrenti per l'organizzazione della mostra antologica dedicata all'artista Mario Surbone. Affidamento incarichi. Spesa Eur 53.936,70 (cap. 12691/2006).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare la prima parte dei lavori occorrenti per la realizzazione nel periodo febbraio - aprile 2007 della mostra antologica dedicata al pittore piemontese Mario Surbone, che si terrà a Torino presso i locali espositivi della Bolaffi S.p.A. di Via Cavour 17;

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 49.236,70 (IVA inclusa) a favore della Bolaffi S.p.A. di Via Cavour 17, Torino, di cui Euro 24.276,70 per l'utilizzo degli spazi espositivi e Euro 24.960,00 per la fornitura di 1000 copie del catalogo, alla cui liquidazione e pagamento si provvederà dietro presentazione di regolari fatture vistate dal Dirigente competente;

- di autorizzare la spesa di Euro 4.700,00 (o.f.i.) a favore del Prof. Francesco De Bartolomeis di Torino, quale compenso forfetario per diritto d'autore, per la redazione di un testo di presentazione dell'artista e registi da pubblicare in catalogo e per la redazione di testi per il comunicato stampa.

- Alla liquidazione e al pagamento delle spettanze previste si provvederà dietro presentazione di fattura e/o parcella vistata dal Dirigente competente, ad avvenuta realizzazione dell'incarico.

Gli incarichi saranno affidati per mezzo di lettera sugli usi del commercio in cui verranno specificati i tempi di consegna e la penale che sarà applicata in caso d'inadempienze o ritardi.

Alla spesa complessiva di Euro 53.936,70 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 12691 (accantonamento n. 101115) del bilancio regionale per l'anno 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Codice S1.4

D.D. 27 novembre 2006, n. 932

L.R. 50/94, Contributi per la realizzazione dei progetti di Cooperazione e Solidarietà favore dei progetti di emergenza internazionale. Impegno di spesa Euro 314.890,00 Cap.17631/2006. (Acc. 101702).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

-di procedere al finanziamento dei progetti riportati nella tabella 2 allegata al presente atto per forma e contenuti, in attuazione di quanto approvato con D.C.R. n°84-26170 dell'01.08.2006 e D.G.R. n° 95-4336 del 13.11.2006;

-di impegnare la somma di Euro 314.890,00 al capitolo 17631/2006 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti proponenti e per contributi riportati nella medesima tabella allegata;

-di liquidare: per i contributi fino a 10.000,00 euro l'intera somma alla presentazione dei preventivi dettagliati;

-per i contributi superiori a 10.000,00 euro il 70% della somma ad avvenuta comunicazione di avvio del progetto e il restante 30% a presentazione di adeguata rendicontazione conclusiva;

-di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento dei progetti attraverso i suoi funzionari incaricati,

-precisando che l'ente beneficiario si occuperà di gestire le attività del programma nonché di presentare all'amministrazione regionale adeguata relazione conclusiva e rendicontazione totale delle spese sostenute al termine del progetto;

-di dare atto che in assenza di rendicontazione dettagliata, la Regione Piemonte, si riserva di chiedere la restituzione di quanto corrisposto;

-di rinviare a successivo atto determinativo il finanziamento del progetto presentato dalla Associazione: Congregazione dei Padri Scalabriniani di Città del Capo (Sud-Africa) per l'importo di Euro 8.000,00, a seguito della presentazione della documentazione necessaria al perfezionamento;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Allegato

Tabella 1 Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 01/08/2006

ENTE	SEDE operativa	PAESE intervento	TITOLO	OBBIETTIVO	COFINANZIAMENTO ASSEGNATO
Associazione Internazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura e dell'Artigianato, A.I.D.A.P. Piemonte.	Torino	Togo	Emergenza Trivellazione Pozzi per popolazione villaggio P'kele-Atchiavie e Dalla, prefettura di Notse, TOGO.	Accesso all'acqua potabile da parte di villaggi rurali	€ 20.000,00
Il sorriso dell'Africa onlus	Tortona (AL)	Senegal	Progetto si sicurezza alimentare in bassa Casamance, Senegal	Incrementare la specializzazione degli allevatori locali, al fine di aumentare la sicurezza alimentare e la produzione di reddito delle persone coinvolte dal progetto.	€ 18.000,00
Soletterre	Milano	Ucraina	I figli di Chernobyl. Sostegno psicosociale e sanitario per i bambini affetti da tumore nel reparto di oncologia pediatrica di Kiev	Migliorare le condizioni di assistenza socio-sanitaria e renderle accessibili per bambini colpiti dal disastro Chernobyl	€ 20.000,00
Dipartimento Economia e Ingegneria Agraria Forestale e Ambientale dell'Università degli Studi di Torino	Grugliasco (TO)	Mongolia	Proposta intervento di solidarietà in Mongolia 2006	Produzione per autoconsumo e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, in area steppica.	€ 30.000,00
OAF - I Associazione di Aiuto fraterno	Torino	Brasile	Un pasto caldo per i giovani del centro di formazione professionale, Salvador de Bahia, Brasile.	Ristrutturazione e rimessa in attività della mensa del Centro de Formação de Jovens e Instrutores, al fine di fornire un pasto caldo ai giovani in formazione al centro e provvedere al rimborso delle spese di viaggio a coloro che sono in forte stato di indigenza.	€ 55.000,00

Tabella 1
Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 01/08/2006

Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC (Associazione Internazionale di Carità) Italia onlus	Torino	Somalia	L'Albero della Pace: progetto di recupero socio-economico del distretto di Afgoi, Somalia	Completare la ricostruzione dell'ospedale, distrutto durante la guerra, comprensivo anche di un centro specializzato per la salute della donna.	€ 27.000,00
Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese	Venaria	Cisgiordania	Migliorare la salute della mamma e dei bambini a Marda, Cisgiordania	Contribuire al miglioramento della situazione sanitaria a Marda favorendo l'accesso delle donne e dei bambini ai servizi sanitari e l'accesso ai servizi d'emergenza	€ 22.890,00
Auser Piemonte - Associazione Verso il Kurdistan	Torino ed Alessandria	Turchia	Centro per il sostegno scolastico dei bambini che lavorano in strada	Favorire l'apprendimento scolastico e la formazione di ragazzi e ragazze residenti a Diyarbakir nel Municipio di Baglar	€ 20.000,00
Associazione O.A.S.I. Fraternità Onlus	Torino	Brasile	Acquisto di nuove attrezzature per il complesso ospedaliero Sao Juliao	Eseguire interventi chirurgici il più possibile sicuri per la salute degli ammalati.	€ 30.000,00
Croce Rossa Italiana	Managua (Nicaragua)	Nicaragua	Riabilitazione e sostegno alla scuola materna "El tren de los Suenos"	Migliorare la struttura della scuola ed equipaggiarla con un set di giochi formativi adatti alle età dei bambini che ospita.	€ 8.000,00
Ceadil Onlus	Mondovì (CN)	Repubblica Democratica del Congo	Muoversi a Kinshasa	Dotare la città di Kinshasa di 50 autobus pubblici in modo tale da ridurre le difficoltà di trasporto e creare posti di lavoro	€ 50.000,00
Congregazione dei Padri Scalabriniani di Città del Capo	Città del Capo (Sudafrica)	Sudafrica	Scuola di taglio e cucito nel centro di accoglienza di Città del Capo	Acquisto nuovi macchinari per la scuola di taglio e cucito e formazione dei lavoratori	€ 8.000,00
Casa Serena	Johannesburg (Sudafrica)	Sudafrica	Casa Serena	Interventi di sostegno a favore degli ospiti dell'Istituto in condizioni finanziarie disagiate	€ 14.000,00

Tabella 2 Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 01/08/2006

ENTE	SEDE operativa	PAESE intervento	TITOLO	OBBIETTIVO	COFINANZIAMENTO ASSEGNATO
Associazione Internazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura e dell'Artigianato, A.I.D.A.P. Piemonte.	Torino	Togo	Emergenza Trivellazione Pozzi per popolazione villaggio P'kele-Atchiavie e Dalla, prefettura di Notse, TOGO.	Accesso all' acqua potabile da parte di villaggi rurali	€ 20.000,00
Il sorriso dell'Africa onlus	Tortona (AL)	Senegal	Progetto si sicurezza alimentare in bassa Casamance, Senegal	Incrementare la specializzazione degli allevatori locali, al fine di aumentare la sicurezza alimentare e la produzione di reddito delle persone coinvolte dal progetto.	€ 18.000,00
Soleterre	Milano	Ucraina	I figli di Chernobyl. Sostegno psicosociale e sanitario per i bambini affetti da tumore nel reparto di oncologia pediatrica di Kiev	Migliorare le condizioni di assistenza socio-sanitaria e renderle accessibili per bambini colpiti dal disastro Chernobyl	€ 20.000,00
Dipartimento Economia e Ingegneria Agraria Forestale e Ambientale dell' Università degli Studi di Torino	Grugliasco (TO)	Mongolia	Proposta intervento di solidarietà in Mongolia 2006	Produzione per autoconsumo e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, in area steppica.	€ 30.000,00
OAF - I Associazione di Aiuto fraterno	Torino	Brasile	Un pasto caldo per i giovani del centro di formazione professionale, Salvador de Bahia, Brasile.	Ristrutturazione e rimessa in attività della mensa del Centro de Formação de Jovens e Instrutores, al fine di fornire un pasto caldo ai giovani in formazione al centro e provvedere al rimborso delle spese di viaggio a coloro che sono in forte stato di indigenza.	€ 55.000,00

Tabella 2 Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 01/08/2006

Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC (Associazione Internazionale di Carità) Italia onlus	Torino	Somalia	L'Albero della Pace: progetto di recupero socio-economico del distretto di Afgoi, Somalia	Completare la ricostruzione dell'ospedale, distrutto durante la guerra, comprensivo anche di un centro specializzato per la salute della donna.	€ 27.000,00
Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese	Venaria	Cisgiordania	Migliorare la salute della mamma e dei bambini a Marda, Cisgiordania	Contribuire al miglioramento della situazione sanitaria a Marda favorendo l'accesso delle donne e dei bambini ai servizi sanitari e l'accesso ai servizi d'emergenza	€ 22.890,00
Auser Piemonte - Associazione Verso il Kurdistan	Torino ed Alessandria	Turchia	Centro per il sostegno scolastico dei bambini che lavorano in strada	Favorire l'apprendimento scolastico e la formazione di ragazzi e ragazze residenti a Diyarbakir nel Municipio di Baglar	€ 20.000,00
Associazione O.A.S.I. Fraternità Onlus	Torino	Brasile	Acquisto di nuove attrezzature per il complesso ospedaliero Sao Juliao	Eseguire interventi chirurgici il più possibile sicuri per la salute degli ammalati.	€ 30.000,00
Croce Rossa Italiana	Managua (Nicaragua)	Nicaragua	Riabilitazione e sostegno alla scuola materna "El tren de los Suenos"	Migliorare la struttura della scuola ed equipaggiarla con un set di giochi formativi adatti alle età dei bambini che ospita.	€ 8.000,00
Ceadil Onlus	Mondovì (CN)	Repubblica Democratica del Congo	Muoversi a Kinshasa	Dotare la città di Kinshasa di 50 autobus pubblici in modo tale da ridurre le difficoltà di trasporto e creare posti di lavoro	€ 50.000,00
Casa Serena	Johannesburg (Sudafrica)	Sudafrica	Casa Serena	Interventi di sostegno a favore degli ospiti dell'Istituto in condizioni finanziarie disagiate	€ 14.000,00

Codice S1.4

D.D. 30 novembre 2006, n. 977

L.R.4/82, Contributi per la realizzazione dei progetti di Cooperazione e solidarietà, a favore dei progetti di emergenza internazionale. Impegno di spesa Euro 140.000,00 Cap.17631/2006. (Acc.101982).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

-di procedere al finanziamento dei progetti riportati nella tabella 2 allegata al presente atto per forma e contenuti, in attuazione di quanto approvato con D.C.R. n°92-38906 del 21.11.2006 e D.G.R. n° 177-4665 del 27.11.2006 Acc:101982.

-di procedere al finanziamento per Euro 8.000,00 del progetto presentato dall' Associazione Congregazione dei Padri Scalabriniani di Città del Capo (Sud-Africa), approvato con D.C.R.n° 84-26170 del 01.08.06 Accantonato con D.G.R. n° 95-4336 del 13.11.2006 (Acc. N°101702);

di rinviare a successivi atti amministrativi, per le ragioni espresse in premessa, il perfezionamento dell'impegno per il cofinanziamento per Euro 45.110,00 del progetto di "Emergenza cliniche mobili Striscia di Gaza" a seguito della individuazione di un beneficiario, che rispondente ai criteri indicati dal Comitato di solidarietà, funga da responsabile nei confronti della Regione Piemonte, in quanto corrispondente dell'attuatore del progetto in loco;

-di impegnare la somma di Euro 140.000,00 al capitolo 17631/2006 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti proponenti e per contributi riportati nella medesima tabella allegata;

-di liquidare: per i contributi fino a 10.000,00 euro l'intera somma alla presentazione dei preventivi dettagliati;

-per i contributi superiori a 10.000,00 euro il 70% della somma ad avvenuta comunicazione di avvio del progetto e il restante 30% a presentazione di adeguata rendicontazione conclusiva;

-di dare atto che la Regione Piemonte si riserva di effettuare, senza preavviso alla controparte, missioni di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post nelle aree di svolgimento dei progetti attraverso i suoi funzionari incaricati,

-precisando che l'ente beneficiario si occuperà di gestire le attività del programma nonché di presentare all'amministrazione regionale adeguata relazione conclusiva e rendicontazione totale delle spese sostenute al termine del progetto;

-di dare atto che in assenza di rendicontazione dettagliata, la Regione Piemonte, si riserva di chiedere la restituzione di quanto corrisposto;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art.61 dello Statuto della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Giulia Marcon

Allegato

Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 21/11/2006

Tabella 1

ENTE	SEDE operativa	PAESE intervento	TITOLO	OBIETTIVO	COFINANZIAMENTO ASSEGNATO
CO.I.A Comitato Italiano Assistenza Cile	Santiago del Cile (Cile)	Cile	Sostegno e assistenza di cittadini italiani in situazioni di bisogno residenti in Cile	Alleviare lo stato di indigenza di cittadini di origine piemontese attualmente assistiti dal Comitato Italiano che offre assistenza medica e sussidi economici	€ 8.000,00
MLAL	Fossano (CN)	Colombia	Emergenza diritti umani nelle comunità sfollate di Altos de Cazucà	Offrire un servizio di assistenza legale per la regolarizzazione dei diritti di proprietà, promuovere borse di studio a favore dei giovani ed avviare un risanamento urbano di abitazioni della comunità di cittadini in stato di indigenza	€ 20.000,00
Congregazione Suore missionarie Ale Patimiri Isus Cristos Butea	Butea (Romania)	Romania	Casa anziani ammalati Giovanni Paolo II	Azioni di aiuto ad ammalati ed anziani attraverso azioni di miglioramento della struttura di accoglienza presente in loco	€ 10.000,00
Associazione Onlus Dott. Paolo Chiono	Lessolo (TO)	Messico	Campagna di assistenza sanitaria alle popolazioni indigene di origine Maya nella Regione del Chiapas	Intervento di profilassi oftalmica a favore delle popolazioni di origine Maya	€ 8.000,00
Insieme per l'Indonesia Onlus	Alba (CN)	Indonesia	Realizzazione di 4 ambulatori nell'area colpita dal terremoto	Assistenza sanitaria a favore delle popolazioni colpite dal terremoto	€ 14.000,00
da definire	da definire	Palestina	Emergenza cliniche mobili Striscia di Gaza	Offerta di servizi sanitari in 42 villaggi tramite 2 unità mobili fornite di 2 medici e 2 assistenti domiciliari, 1 tecnico di laboratorio l'una, presso al villaggio una volta al mese.	€ 45.110,00

Tabella 1 **Progetti Finanziati dal Comitato di Solidarietà del Consiglio Regionale nella seduta del 21/11/2006**

MSP	Torino	Libano	Emergenza Ecole Nazionale Maronite Baalbek	riattrezzare Ecole Nazionale Maronite Baalbek; ripristinare stoccaggi di medicinali vitali presso Dispensario Diocesano Deir el Ahmar;	€ 32.000,00
LVIA	Torino	Burkina Faso	Alluvione Provincia Oudalan	ricostruzione case e alvei distrutti da inondazione; approvvigionamento generi alimentari	€ 20.000,00
Amici del Monte Rosa onlus	Alagna Valsesia	Nepal	Ampliamento struttura ospedaliera	Sostegno e ampliamento struttura ospedaliera; aumento posti letto da 20 a 50, ecc....	€ 20.000,00

Codice S3

D.D. 5 giugno 2006, n. 33

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 464 del 21.03.2006. Beneficiario: (omissis). Spesa Euro 3.670,09 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 5 giugno 2006, n. 34

Liquidazione competenze professionali svolte dalla dott.(omissis) quale CTU. Spesa Euro 811,20 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 5 giugno 2006, n. 35

Patrocinio legale ex art. 49 L.R. n. 34/89 a favore di un componente del Comitato Regionale Opere Pubbliche (CROP). Spesa Euro 6.950,10 (cap. 13155/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 17 luglio 2006, n. 36

Liquidazione competenze professionali svolte dai dott. ri (omissis) quali C.T.U.. Spesa Euro 1.718,56 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 17 luglio 2006, n. 37

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza del Tribunale di Alessandria, sez. distaccata di Novi Ligure, n. 35/06. Beneficiario: (omissis). Spesa Euro. 3.991,01 (cap. 13150/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 17 luglio 2006, n. 38

Liquidazione spese di giudizio a seguito di sentenza del Tribunale di Torino, sez. Lavoro, n. 1554/06. Beneficiario: avv. (omissis). Spesa Euro 2.440,04 (cap. 13150/2006).

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 26 luglio 2006, n. 39

Liquidazione spese di giudizio a seguito di precetto notificato il 21.07.2006. Beneficiario: (omissis). in Amministrazione Straordinaria. Spesa Euro 19.545,00 (cap. 13150/2006).

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 31 agosto 2006, n. 42

Patrocinio legale ex art. 49 L.R. n. 34/89 a favore dell'ex dipendente (omissis). Spesa Euro 14.105,21 (cap. 13155/2006)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 20 settembre 2006, n. 43

Autorizzazione all'acquisto di n. 11 Smart-card digitali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per i professionisti legali assegnati all'Avvocatura regionale. Spesa euro 1.188,00 (cap. 13150/2006)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare l'acquisto di n. 11 Smart Card digitali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per gli avv.ti Irma Lima, Giovanna Scollo, Anita Ciavarra, Alessandro Mattioda, Eugenia Salsotto, Giulietta Magliona, Alessandra Rava, Pier Carlo Maina, Marco Piovano, Giuseppe Piccarreta e Massimo Scisciot;

di provvedere al pagamento, avvalendosi della Cassa Economale, della somma di euro 1.188,00 da impegnarsi sul cap. 13150 del bilancio 2006;

La somma di euro 1.188,00 dovrà essere pagata, mediante bonifico alla DCS Software e servizi s.r.l., Via Boucheron n. 3 - 10122 Torino.

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

Codice S3

D.D. 21 settembre 2006, n. 44

Liquidazione competenze professionali al Geom. (omissis) quale C.T.U.. Spesa euro 260,05 (cap. 13150/06)

(omissis)

Il Direttore regionale
Giuliana Bottero

COMUNICATI

Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali - Soprintendenza ai Beni Librari

Denuncia di alienazione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 42/2004

Manoscritto su pergamena, Morandi, Benedetto. De le virtù morali al generoso Conte Andrea Bentivoglio". Bologna, XV secolo, ff. 118 in legatura ottocentesca di Simier.

Tutela D.Lgs. 42/2004 - Denuncia ai sensi dell'art. 59 e ss.

Alienante: (omissis)

Acquirente: (omissis)

Natura del bene: manoscritto su pergamena

Prezzo: euro 85.000,00

Denuncia del 28/12/2006

Si comunica che nella data sopraindicata è stata presentata a questa Soprintendenza ai Beni Librari la denuncia di alienazione citata; questo ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 42/2004 da esercitarsi, da parte degli enti territoriali interessati, tramite proposta motivata al Ministero per i Beni e le Attività culturali (Direzione Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali, Via Michele Mercati 4, 00197 Roma) e alla Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Piemonte (Direzione Beni culturali, Via Bertola 34, 10122 Torino), entro il termine di giorni 20 dalla data della denuncia.

La proposta deve essere corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

In ottemperanza a quanto disposto dal primo comma del citato articolo 62 si provvede a dar notizia della presente denuncia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'acquirente, in conformità ai disposti degli artt. 61 e 62 del suddetto Decreto, potrà considerare non esercitato il diritto di prelazione se non interverranno ulteriori comunicazioni entro 60 giorni dalla data della denuncia.

Si conferma alla nuova proprietà che l'opera in oggetto è stata riconosciuta di interesse particolarmente importante ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con Decreto della Regione Veneto n. 488 del 29/12/2003.

Il Direttore regionale Beni Culturali
Alberto Vanelli

Parte II ATTI DELLO STATO

ALTRI PROVVEDIMENTI

Avvocatura Generale dello Stato

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 110 depositato il 30 novembre 2006

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

contro

il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
per

Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006 n. 32, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006 n. 32 recante "Norme in materia di discipline bionaturali del benessere" pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117 comma 3, Cost..

La legge regionale in esame, che regola le discipline bio-naturali del benessere", pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni.

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte Costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.

Le censure si rivolgono in particolare:

- all'art. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione dello stato di benessere della persona;

- all'art. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere;

- all'art. 5, nonché all'art. 6, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti.

Tali soggetti sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; 2) operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulte-

riormente suddivisi in base alle relative specializzazioni.

Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte Costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione "non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario" e che l'operatore in tali discipline "non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci" vale a superare la dedotta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto.

La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute (si pensi ad es., a pratiche come la pranoterapia, o la riflessologia).

Codesta Corte, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale "l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza" ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 nel quale è affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Si fa presente inoltre che in altre due occasioni la regione Piemonte ha realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24 ottobre 2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che sono state impugnate dal Governo e dichiarate incostituzionali (sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005).

Ciò avvalora l'interpretazione odierna ritenendosi chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza.

Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: individuazione delle finalità della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del "Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere", con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 7: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 18 settembre 2006 n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7, 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata.

Roma, 18 novembre 2006

Giovanni Pietro De Figueiredo
Avvocato dello Stato

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.



Il Ricetto di Ghemme

Il ricetto di Ghemme, lo splendido borgo medievale fortificato di circa 12.000 metri quadri, con lo sguardo rivolto verso la Sesia, fiancheggia l'antica strada che da Novara portava in Valsesia.

Le prime testimonianze di questo ricetto risalgono al X secolo.

Il luogo ha seguito nel corso dei secoli le vicissitudini del comune di Novara, dalle contese tra guelfi e ghibellini alle signorie dei Visconti e degli Sforza, dalle battaglie contro l'esercito austro-ungarico durante la prima guerra d'indipendenza alle opere dell'architetto Alessandro Antonelli, cui Ghemme diede i natali.

Durante questi anni, il ricetto ha visto mutare il suo aspetto, perdendo il suo iniziale ruolo di roccaforte difensiva per evidenziarne la più naturale funzione di borgo medievale al cui interno gli abitanti solevano immagazzinare i prodotti agricoli della zona, per la maggior parte vinicoli.

È infatti nel 1897 che nasce nel ricetto la prima cantina sociale di Ghemme, la seconda d'Italia dopo Oleggio.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.